

Aggiornamento al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

MANUALE ELETTORALE

Norme per le elezioni europee

Maggio 2019



MANUALE ELETTORALE

Norme per le elezioni europee

**Aggiornamento al
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34**

Il 1° maggio 2019 è entrato in vigore il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Il relativo disegno di legge di conversione in legge è stato presentato alle Camere. L'articolo 43 del decreto-legge modifica alcune disposizioni concernenti gli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici.

Maggio 2019

Avvertenza

Il Manuale elettorale raccoglie le norme fondamentali riguardanti la disciplina delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

La prima parte del volume è dedicata ad una esposizione degli elementi essenziali del sistema di elezione e della disciplina della campagna elettorale e dei finanziamenti a partiti e candidati. Conclude la sezione un calendario elettorale dei principali adempimenti del procedimento elettorale.

Il testo della normativa è riportato nella seconda parte del volume.

La versione on-line del Manuale è disponibile nel Portale della documentazione del sito della Camera dei deputati: temi.camera.it.

ISBN 9788892003613

Copyright © Camera dei deputati

Roma, 2019

INDICE

PARTE I – IL SISTEMA ELETTORALE

I – Il sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Caratteristiche del sistema	5
1.1. <i>Il sistema elettorale in sintesi</i>	5
1.2. <i>Base normativa</i>	6
1.3. <i>Il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</i>	8
2. Le circoscrizioni elettorali	10
3. Elettorato attivo e passivo	11
3.1. <i>Elettorato attivo</i>	11
3.2. <i>Elettorato passivo</i>	12
3.3. <i>Cause di incandidabilità</i>	12
3.4. <i>Cause di incompatibilità</i>	17
4. Procedimento elettorale preparatorio	20
4.1. <i>Convocazione dei comizi elettorali</i>	20
4.2. <i>Deposito del contrassegno e dello statuto</i>	20
4.3. <i>Presentazione delle candidature</i>	23
5. Modalità di espressione del voto, operazioni di voto e di scrutinio	29
6. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti	30
6.1. <i>Ripartizione dei seggi</i>	30
6.2. <i>Proclamazione degli eletti</i>	31
6.3. <i>Verifica dei poteri e contenzioso elettorale</i>	32

II – La campagna elettorale

1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali	37
1.1 <i>Limiti alle spese elettorali</i>	38
1.2. <i>Il mandatario elettorale</i>	38
1.3. <i>Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti</i>	39
1.4. <i>Tipologia delle spese elettorali</i>	42
1.5. <i>Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati, controlli e sanzioni</i>	42
1.6. <i>Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti, controlli e sanzioni</i>	45

2. La campagna elettorale nei mezzi di informazione	49
2.1. <i>Termini di applicazione e principi della disciplina</i>	49
2.2. <i>Comunicazione politica radiotelevisiva</i>	50
2.3. <i>Messaggi politici autogestiti</i>	51
2.4. <i>Programmi di informazione e altre trasmissioni</i>	52
2.5. <i>Emittenti locali</i>	52
2.6. <i>Comunicazione politica su quotidiani e periodici in periodo elettorale</i>	54
2.7. <i>Imprese radiofoniche e organi ufficiali di stampa dei partiti</i>	54
2.8. <i>Sondaggi politici ed elettorali</i>	55
2.9. <i>Comunicazione istituzionale</i>	55
2.10. <i>Sanzioni</i>	55
3. Altre forme di propaganda elettorale: manifesti, annunci, comizi, messaggi Sms e di posta elettronica, chiamate telefoniche preregistrate	57
4. Utilizzazione di dati personali	60
5. Agevolazioni fiscali	62
6. Adempimenti dei comuni	63
Calendario dei principali adempimenti elettorali	64

PARTE II – RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme fondamentali sulle elezioni europee

<i>Legge 6 aprile 1977, n. 150</i>	83
<i>Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data</i>	
<i>Legge 24 gennaio 1979, n. 18</i>	88
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</i>	
<i>D.L. 24 giugno 1994, n. 408 (conv. con mod. in L. 3 agosto 1994, n. 483)</i>	115
<i>Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo</i>	
<i>D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11</i>	123
<i>Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini</i>	
<i>Legge 22 aprile 2014, n. 65</i>	126
<i>Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere</i>	

Altre disposizioni concernenti le elezioni europee

<i>D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361</i>	129
<i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 14, 15, 16, 20, 23, 45, 46, 83)</i>	
<i>Legge 8 marzo 1989, n. 95</i>	136
<i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (artt. 1-6)</i>	
<i>Legge 21 marzo 1990, n. 53</i>	140
<i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (artt. 1, 2, 5, 9, 14, 19)</i>	

<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>	144
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 248)</i>	
<i>D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104</i>	146
<i>Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (art. 129)</i>	
<i>D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150</i>	148
<i>Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 23)</i>	
<i>D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235</i>	149
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (artt. 1, 4, 5, 13, 15)</i>	
<i>Legge 27 dicembre 2013, n. 147</i>	152
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (art. 1, comma 399)</i>	
<i>Legge 3 novembre 2017, n. 165</i>	153
<i>Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. (art. 4)</i>	
<i>Ministro dell'interno. Decreto 20 marzo 2019</i>	154
<i>Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche</i>	
<i>Disposizioni sulla campagna elettorale e sui finanziamenti a partiti e candidati</i>	
<i>Legge 4 aprile 1956, n. 212</i>	161
<i>Norme per la disciplina della propaganda elettorale</i>	
<i>Legge 2 maggio 1974, n. 195</i>	165
<i>Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (art. 7)</i>	

<i>Legge 18 novembre 1981, n. 659</i>	166
<i>Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (art. 4)</i>	
<i>Legge 5 luglio 1982, n. 441</i>	169
<i>Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (artt. 2, 7 e 10)</i>	
<i>D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 (conv., con mod., Legge 4 febbraio 1985, n. 10)</i>	171
<i>Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (art. 9-bis)</i>	
<i>Legge 10 dicembre 1993, n. 515</i>	172
<i>Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica</i>	
<i>Legge 2 gennaio 1997, n. 2</i>	186
<i>Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (art. 2 e all. B)</i>	
<i>Legge 3 giugno 1999, n. 157</i>	188
<i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici (art. 5)</i>	
<i>Legge 22 febbraio 2000, n. 28</i>	189
<i>Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>	
<i>Legge 6 novembre 2003, n. 313</i>	201
<i>Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (art. 3)</i>	
<i>Ministro delle comunicazioni. Decreto 8 aprile 2004</i>	202
<i>Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla L. 6 novembre 2003, n. 313</i>	
<i>D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104</i>	206
<i>Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (art. 135)</i>	

<i>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Delibera 9 dicembre 2010, n. 256/10/CSP</i>	207
<i>Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa</i>	
<i>Legge 6 luglio 2012, n. 96</i>	216
<i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali</i>	
<i>D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (conv. con mod., Legge 21 febbraio 2014, n. 13)</i>	232
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	
<i>Autorità garante per la protezione dei dati personali. Delibera 6 marzo 2014, n. 107</i>	250
<i>Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale</i>	
<i>Legge 9 gennaio 2019, n. 3</i>	266
<i>Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (art. 1, commi 11-28)</i>	
<i>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Delibera 28 marzo 2019, n. 94/19/CONS</i>	271
<i>Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il giorno 26 maggio 2019</i>	
<i>Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Provvedimento 2 aprile 2019, n. 5</i>	291
<i>Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019</i>	

Normativa comunitaria

<i>Decisione del Consiglio 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom</i>	303
<i>Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto</i>	
<i>Decisione 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom</i>	310
<i>che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom</i>	
<i>Decisione del Consiglio 13 luglio 2018, n. 2018/994/UE/Euratom</i>	314
<i>che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976</i>	

Allegati

<i>D.P.R. 22 marzo 2019</i>	319
<i>Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</i>	
<i>D.P.R. 22 marzo 2019</i>	320
<i>Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</i>	

PARTE I

IL SISTEMA ELETTORALE

*Il sistema di elezione
dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia*

1. Caratteristiche del sistema

1.1. Il sistema elettorale in sintesi

La disciplina del sistema per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è contenuta nella L. 18/1979¹, modificata e integrata da provvedimenti legislativi successivi, tra cui la L. 10/2009², che ha introdotto una soglia di sbarramento, e la L. 65/2014³, sulla rappresentanza di genere.

In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell'ambito di 5 circoscrizioni territoriali aventi dimensione sovragregionale nelle quali è diviso il territorio nazionale.

Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l'età minima è di 25 anni.

Le candidature si presentano nell'ambito delle 5 circoscrizioni e un candidato può presentarsi in più circoscrizioni. In ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà e i primi due candidati devono essere di sesso diverso.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. In ogni regione della circoscrizione devono essere raccolte almeno 3.000 firme. Sono esonerati dall'obbligo di sottoscrizione i partiti politici o movimenti che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, eletti con il proprio contrassegno, e i partiti o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali.

La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Nel caso di espressione di due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso.

Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

I seggi sono attribuiti alle liste proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale, con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

¹ Legge 24 gennaio 1979, n. 18, *Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*.

² Legge 20 febbraio 2009, n. 10, *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*.

³ Legge 22 aprile 2014, n. 65, *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014*.

1.2. Base normativa

L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom (c.d. Atto di Bruxelles, ratificato dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150), ha sancito l'elezione diretta del Parlamento europeo.

L'Atto fissa alcuni principi comuni sulla durata del mandato, lo *status*, alcune incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.

L'Atto dispone in particolare che:

- in tutti gli Stati membri l'elezione deve avere luogo durante un medesimo periodo, con inizio il giovedì mattina e termine la domenica successiva;
- i rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni;
- la carica di rappresentante al Parlamento europeo è incompatibile con alcune cariche sia nell'ambito delle Comunità europee, sia in ambito nazionale. Ulteriori cause di incompatibilità sono disposte dai singoli Stati membri.

L'Atto di Bruxelles è stato modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002.

Le principali innovazioni introdotte da tale decisione ai principi comuni per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo sono le seguenti:

- elezione di tipo proporzionale⁴;
- possibilità di fissare una soglia minima per l'attribuzione dei seggi (non superiore al 5 per cento dei suffragi espressi);
- possibilità di fissare un tetto alle spese sostenute dai candidati per la campagna elettorale;
- incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e di membro di un Parlamento nazionale (a partire dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004);
- disciplina della vacanza dei seggi.

Successivamente, è intervenuta la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018 che modifica ulteriormente l'Atto di Bruxelles. La decisione, che non si applica alle elezioni europee 2019⁵, prevede tra l'altro, una soglia minima tra il 2% e il 5% per le circoscrizioni con più di 35 seggi, l'adozione di misure necessarie per sanzionare il

⁴ La norma europea prevede la possibilità di utilizzare due sistemi proporzionali: lo scrutinio di lista, il più diffuso e adottato anche in Italia e il sistema uninominale preferenziale con riparto di voti proporzionale o sistema del voto singolo trasferibile, quale quello adottato dall'Irlanda.

⁵ Lettera del Presidente del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.

doppio voto, la designazione di un'autorità di contatto per lo scambio di dati sui candidati ed elettori. Il Governo italiano, nel trasmettere il testo della decisione alle Camere, ha allegato una nota del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno con cui si evidenzia che la decisione in questione non necessita di interventi normativi di adeguamento dell'ordinamento italiano, essendo tali previsioni già rinvenibili nella vigente normativa italiana. In tal senso si sono espresse anche le competenti Commissioni parlamentari che hanno esaminato la decisione 2018/994⁶.

Fatte salve le disposizioni contenute nell'Atto di Bruxelles, la procedura elettorale è disciplinata in ciascun Stato membro dalle disposizioni nazionali, che nel tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

In Italia il sistema elettorale è stato definito dalla L. 18/1979 e integrato dal D.L. 408/1994⁷, che contiene norme attuative della direttiva comunitaria del 6 dicembre 1993 (direttiva 93/109/CE) relativa alle modalità d'esercizio del diritto di voto e alla eleggibilità.

La L. 78/2004⁸ ha recepito, inoltre, le norme precettive⁹ della decisione 2002/772 non presenti nel nostro ordinamento ed ha introdotto, in particolare, l'incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di componente del Parlamento nazionale. Inoltre, la L. 90/2004¹⁰, novellando anch'essa la L. 18/1979, ha innovato in diverse parti la disciplina dell'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, individuando ulteriori incompatibilità tra il mandato europeo e alcune cariche elettive territoriali (consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e modificando le norme per la sottoscrizione delle liste di candidati e per l'espressione delle preferenze.

Successivamente, la L. 10/2009 ha introdotto una soglia di sbarramento pari al 4% per concorrere all'assegnazione dei seggi e la L. 65/2014 ha previsto norme per la rappresentanza di genere.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 51 della L. 18/1979, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957¹¹).

⁶ Camera dei deputati, Commissioni Riunite (I e XIV), seduta del 14 febbraio 2019. Senato della Repubblica, Commissioni 1ª e 14ª riunite, seduta del 13 febbraio 2019.

⁷ Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

⁸ Legge 27 marzo 2004, n. 78, Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.

⁹ Le altre disposizioni contenute nella decisione (tutte non precettive) non sono state recepite da questa legge in quanto ritenute già presenti nel nostro ordinamento ovvero in quanto aventi un contenuto meramente programmatico o facoltizzante nei confronti degli Stati membri.

¹⁰ Legge 8 aprile 2004, n. 90, Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

¹¹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

1.3. Il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha fissato la composizione del Parlamento europeo. L'articolo 14, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, dispone che il Parlamento europeo è composto da rappresentanti dei cittadini dell'Unione in numero non superiore a 750, più il Presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo “degressivamente proporzionale¹²” con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La distribuzione dei seggi tra gli Stati non è fissata dal Trattato, ma è rimessa a una decisione del Consiglio europeo adottata all'unanimità, su iniziativa del Parlamento e con la sua approvazione. Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dopo le elezioni europee del giugno di quell'anno, e pertanto il limite di 751 membri è entrato in vigore in occasione delle elezioni europee del 2014.

Il Consiglio europeo del 28 giugno 2013 ha adottato la decisione 2013/312/UE recante la nuova ripartizione dei seggi, dopo l'ingresso della Croazia, tra i 28 paesi dell'Unione europea a partire dalle elezioni europee del 2014. Il numero dei seggi attribuiti all'Italia nella legislatura 2014-2019 è di 73.

Da ultimo, il Consiglio dell'UE ha adottato il 28 giugno 2018 la decisione (UE) 2018/937 che stabilisce l'attribuzione dei seggi al Parlamento europeo, in vista del recesso del Regno Unito dall'UE.

La decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 2 luglio 2018 ed è entrata in vigore il giorno successivo (per la sua entrata in vigore non era prevista approvazione da parte degli Stati membri).

In base a tale decisione il numero dei seggi spettanti all'Italia a partire dalla legislatura 2019-2024 sarà 76 (rispetto ai 73 seggi precedenti).

La decisione (UE) 2018/937 prevede tuttavia che, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024 (2 luglio 2019), il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno rimanga quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo - che ha stabilito la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019 - fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace (73 seggi per l'Italia). Una volta che

¹² La rappresentanza degressivamente proporzionale è finalizzata a soddisfare due requisiti: 1) nessuno Stato più piccolo può ottenere più seggi di uno più grande, e 2) il rapporto tra popolazione e seggi aumenta con l'aumentare della popolazione. Pertanto, il numero dei parlamentari non è in rapporto rigidamente proporzionale con il numero dei cittadini in quanto col diminuire della popolazione, il criterio di proporzionalità assume rilievo minore.

il recesso del Regno Unito dall'Unione sia divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito dalla decisione (UE) 2018/937 (76 seggi per l'Italia).

2. Le circoscrizioni elettorali

I membri italiani del Parlamento europeo sono eletti su base circoscrizionale. A tale scopo, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni elettorali (indicate nella Tabella A della L. 18/1979¹³).

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata – ai sensi dell'articolo 2 della L. 18/1979 – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei seggi viene effettuata dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 22 marzo 2019¹⁴, i seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo del 26 maggio 2019 sono stati assegnati secondo la seguente ripartizione:

Circoscrizione	Popolazione 2011	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I. ITALIA NORD OCCIDENTALE: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	15.765.567	20	125.127	20
II. ITALIA NORD-ORIENTALE: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli- Venezia Giulia, Emilia-Romagna	11.447.805	14	499.497*	15
III. ITALIA CENTRALE: Toscana, Umbria, Marche, Lazio	11.600.675	14	652.367*	15
IV. ITALIA MERIDIONALE: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria	13.977.431	17	683.057*	18
V. ITALIA INSULARE: Sardegna, Sicilia	6.642.266	8	386.090	8
Totali	59.433.744	73		76

Sono contraddistinti con un asterisco () i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.*

¹³ Come sostituita dalla L. 9 aprile 1984, n. 61, Disposizioni tecniche concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

¹⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pubblicato nella G.U. 25 marzo 2019, n. 71.

3. Elettorato attivo e passivo

3.1. Elettorato attivo

Il diritto di voto può essere esercitato dai cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni nel territorio nazionale e risultino iscritti nelle liste elettorali (L. 18/1979, art. 3, primo comma).

Possono inoltre votare per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia che abbiano presentato, entro il 90° giorno antecedente la data delle elezioni (entro il 25 febbraio 2019), una richiesta in tal senso al sindaco del comune di residenza e abbiano ottenuto l'iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta del comune italiano di residenza (L. 18/1979, art. 3, secondo comma).

Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarato, tra l'altro, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine e l'assenza di provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino, per lo stesso Stato di origine, la perdita dell'elettorato attivo (D.L. 408/1994, art. 2, comma 2).

Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell'Unione europea diverso dall'Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all'elezione dei candidati al Parlamento europeo presentatisi nel Paese di residenza. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee (D.L. 408/1994, art. 3, commi 1 e 2).

Quest'ultima facoltà è prevista anche per gli elettori italiani (e per i loro familiari conviventi) non iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri Paesi membri dell'Unione e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio. Per poterne usufruire, essi devono fare pervenire ai consolati competenti la richiesta di esprimere il proprio voto all'estero entro l'80° giorno precedente lo svolgimento della consultazione elettorale. La domanda è rivolta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali questi elettori sono iscritti; il sindaco provvede al successivo inoltro al Ministero dell'interno (D.L. 408/1994, art. 3, comma 3). Il termine per la presentazione della richiesta per le elezioni del 26 maggio 2019 è stato fissato al 7 marzo 2019 (Comunicato del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 2019, n. 24).

Coloro che, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipano al voto sia per l'elezione dei membri spettanti all'Italia, sia per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro dell'UE, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 52 a 258 euro (L. 18/1979, art. 49).

3.2. Elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Sono eleggibili alla stessa carica anche i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e dalle rispettive disposizioni nazionali (L. 18/1979, art. 4, primo e secondo comma, quest'ultimo come modificato dal D.Lgs. 11/2014¹⁵).

I candidati dei Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia devono presentare alla corte di appello del capoluogo della circoscrizione, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, un'apposita dichiarazione con la quale si impegnano a non candidarsi per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione e che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato di origine (D.L. 408/1994, art. 2, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 11/2014).

Il D.Lgs. 11/2014, che recepisce la direttiva n. 2013/1/UE, ha semplificato la procedura per l'accertamento del requisito dell'eleggibilità nello Stato di origine, sostituendo la certificazione dello Stato di origine da produrre a carico del candidato con una semplice dichiarazione dello stesso, affidando allo Stato di residenza la verifica sull'eleggibilità nel paese di origine.

La L. 18/1979 non prevede altre cause di ineleggibilità al mandato europeo, oltre l'assenza dei requisiti necessari per godere dell'elettorato passivo.

3.3. Cause di incandidabilità

L'ordinamento prevede alcune cause di incandidabilità alle cariche elettive.

La Corte costituzionale ha evidenziato che le cause di incandidabilità costituiscono una specie delle cause di ineleggibilità (sent. 141/1996); tuttavia, a differenza di queste ultime, che possono generalmente essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di incandidabilità precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina.

La gran parte delle cause di incandidabilità sono recate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e*

¹⁵ Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, *Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.*

di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Il testo unico prevede che non possa essere candidato alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, e che, comunque non possa ricoprire la carica di deputato, di senatore e di parlamentare europeo, chi è stato condannato, in via definitiva, ad una pena superiore a 2 anni di reclusione, o chi ha patteggiato una pena (ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale) per un delitto, consumato o tentato, ricompreso in una delle seguenti tre categorie.

La prima categoria riguarda i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. a).

Il comma 3-bis, richiama i seguenti delitti a carattere associativo:

- art. 416, comma 6, c.p. (associazione a delinquere diretta a commettere delitti di tratta o di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi, di traffico di organi, nonché ipotesi aggravate del delitto di traffico di immigrati clandestini);
- art. 416, comma 7, c.p. (associazione a delinquere diretta a commettere delitti a sfondo sessuale in danno di minori ovvero diretta a compiere delitti di violenza sessuale in danno di minori, atti sessuali con minorenne o violenza sessuale di gruppo in danno di minori, ovvero diretta a commettere delitti di adescamento di minorenne);
- art. 416 c.p. (associazione per delinquere) realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p. (contraffazione e di commercializzazione di prodotti con segni falsi);
- art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- art. 74 TU stupefacenti (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- art. 291-quater TU dogane (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

A tali delitti il comma 3-bis aggiunge, inoltre, quelli di tratta di esseri umani, di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.), il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Il comma 3-quater riguarda i delitti, non elencati dal codice, aventi finalità di terrorismo. La formula normativa comprende sia le fattispecie associative tipiche (es. associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, ex art. 207-bis c.p.), sia ogni delitto comune aggravato dalla finalità di terrorismo, definita dall'art. 270-sexies c.p.

La seconda categoria è costituita dai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, agli articoli da 314 a 335-bis (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. b).

Non è candidabile chi abbia riportato una condanna definitiva alla reclusione superiore

a 2 anni per uno dei seguenti delitti:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316-bis (malversazione a danno dello Stato);
- art. 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
- art. 317 (concussione);
- art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319-ter (corruzione in atti giudiziari);
- art. 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 321 (pene per il corruttore);
- art. 322 (istigazione alla corruzione);
- art. 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- art. 323 (abuso d'ufficio);
- art. 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio);
- art. 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (rifiuto di atti d'ufficio - omissione);
- art. 329 (rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica);
- art. 331 (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità);
- art. 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa);
- art. 335 (violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

Peraltro, in relazione ad alcuni di questi delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 1° comma, 320, 321, 322, 346-bis), si ricorda che in base all'art. 317-bis del codice penale, come modificato dalla legge n. 3 del 2019, quando la pena inflitta supera i due anni la condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; solo se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante della particolare tenuità (art. 323-bis, primo comma, c.p.), la pena accessoria dell'interdizione non è perpetua ma temporanea (da 5 a 7 anni). In caso di cooperazione con le autorità (art. 323-bis, secondo comma, c.p.), la pena accessoria sarà ulteriormente ridotta (da 1 a 5 anni). Si ricorda che l'interdizione dai pubblici uffici priva il condannato, tra l'altro, del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico (art. 28 c.p.).

La terza categoria riguarda i delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, come determinata, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. c).

Da tale disposizione del codice di rito si ricava che la pena è quella stabilita dalla legge per ciascun delitto non tenendo conto:

- della continuazione;
- della recidiva;

- in generale, delle circostanze del reato.

Le uniche circostanze del reato di cui si deve tener conto nella determinazione della pena sono le seguenti:

- l'aggravante prevista al numero 5) dell'art. 61 c.p., ovvero «l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;
- l'attenuante prevista al n. 4 dell'art. 62 c.p., ovvero l'averne, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'averne agito per conseguire o l'averne comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
- le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
- le circostanze ad effetto speciale, ovvero circostanze quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

Il codice penale non fornisce un elenco esaustivo di tali delitti in quanto sono numerosissime le leggi speciali che prevedono fattispecie penali.

L'accertamento dell'incandidabilità al Parlamento europeo è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000¹⁶ in materia di documentazione amministrativa. Lo stesso ufficio accerta la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo (D.Lgs. 235/2012, art. 5, comma 2).

Contro le decisioni relative all'accertamento dell'incandidabilità, è possibile il ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale competente (D.Lgs. 235/2012, art. 5, comma 3).

Sono immediatamente impugnabili innanzi al TAR (entro 3 giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione degli atti impugnati) esclusivamente i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, ad esempio l'esclusione di un candidato dalle liste a seguito di accertamento di incandidabilità, mentre gli altri atti diversi, ad esempio l'accettazione della candidatura di un soggetto non candidabile, possono essere impugnati, dopo le elezioni, alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione (D.Lgs. 104/2010¹⁷, art. 129).

In caso di incandidabilità sopravvenuta o accertata successivamente alla fase di controllo sulla presentazione delle liste, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'Ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del sog-

¹⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

¹⁷ Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*.

getto incandidabile (D.Lgs. 235/2012, art. 5, comma 4).

Qualora una causa di incandidabilità sopravvenga o sia comunque accertata dopo la proclamazione, l'incandidabilità viene rilevata dall'Ufficio elettorale nazionale che delibera la decadenza della carica, di cui dà immediata comunicazione al Parlamento europeo. A tal fine le sentenze definitive di condanna che comportano l'incandidabilità, emesse nei confronti di parlamentari in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice competente per l'esecuzione (art. 665 c.p.p.), all'Ufficio elettorale nazionale (D.Lgs. 235/2012, art. 5, comma 5 e 6).

Quanto alla durata dell'incandidabilità, essa decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità ha una durata minima di sei anni (D.Lgs. 235/2012, art. 13, comma 1). La durata dell'incandidabilità aumenta di un terzo se il delitto che determina l'incandidabilità sia commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo (D.Lgs. 235/2012, art. 13, comma 3).

La sentenza di riabilitazione del condannato costituisce causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità mentre l'eventuale revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo (D.Lgs. 235/2012, art. 15, comma 3).

Una ulteriore causa di incandidabilità riguarda i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell'ente locale: costoro non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, al Parlamento nazionale e a quello europeo, nonché alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali (D.Lgs. 267/2000, art. 248, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 149/2011, art. 6, comma 1, e dal D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012, art. 3, comma 1, lett. s).

Per quanto riguarda i presidenti di regione, la Corte costituzionale (sent. 219/2013) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva che il presidente di regione rimosso a seguito di grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario fosse incandidabile alle cariche di deputato e senatore, nonché alle cariche elettive a livello locale, regionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni (D.Lgs. 149/2011, art. 2, comma 3).

Inoltre, gli amministratori locali responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa non possono essere candidati alle elezioni per la Camera, per il Senato e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con

provvedimento definitivo (D.Lgs. 267/2000, art. 143, comma 11, come modificato dal D.L. 113/2018¹⁸, art. 28, comma 1-bis).

3.4. Cause di incompatibilità

Le incompatibilità con la carica di parlamentare europeo sono in primo luogo fissate, per tutti gli Stati membri, dall'Atto di Bruxelles del 1976 (art. 6, rinominato art. 7 e modificato dalla decisione 2002/772/CE) e recepite negli artt. 5 e 5-bis¹⁹ della L. 18/1979.

Le cause di incompatibilità presuppongono “la posizione di un divieto di cumulo di due uffici” (Corte cost. sent. 60/1966). Pertanto, l'incompatibilità può essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione per una delle due cariche da parte dell'interessato.

Una prima serie di disposizioni (L. 18/1979, art. 5-bis) sancisce le seguenti incompatibilità in ambito nazionale, tra la carica di parlamentare europeo e quella di:

- deputato o senatore;
- componente del Governo di uno Stato membro.

Nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea (L.18/1979, art. 5) sussiste incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quelle di:

- membro della Commissione delle Comunità europee,
- membro della Corte di giustizia dell'Unione europea o del Tribunale di primo grado;
- membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea e funzionario o agente, in attività di servizio, dello stesso organo;
- membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- mediatore delle Comunità europee;
- membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- membro del Comitato delle Regioni;
- membro di comitati od altri organismi comunitari, con compiti di gestione amministrativa, istituiti in applicazione dei trattati;
- membro o dipendente della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in servizio, delle istituzioni comunitarie o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.

¹⁸ Decreto legge. 4 ottobre 2018, n. 113, *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, conv. Legge 1° dicembre 2018, n. 132.

¹⁹ In attuazione della decisione citata, la prima delle due disposizioni della Legge n. 18 del 1979 è stata sostituita, la seconda aggiunta, dall'art. 3 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

Inoltre, l'Atto di Bruxelles (art. 6, comma 3) fa salva la facoltà di ogni Stato membro di stabilire ulteriori cause di incompatibilità.

Tale facoltà è stata esercitata dal legislatore italiano che ha introdotto (L. 18/1979, art. 6, come modificato dalla L. 90/2004) le seguenti incompatibilità sussistenti, nell'ambito degli organi degli enti territoriali, tra il mandato parlamentare europeo e le cariche di:

- presidente di giunta regionale;
- assessore regionale;
- consigliere regionale;
- presidente di provincia;
- sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Tale ultima disposizione è stata di fatto superata dal decreto-legge 138/2011²⁰ che ha stabilito l'incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo (oltre a quella di deputato, senatore e membro del governo) con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni, popolazione superiore a 15.000 abitanti²¹ (D.L. 138/2011, art. 13, comma 3).

Alcune delle cause di incompatibilità sopra citate sono contenute anche in altre disposizioni: la legge costituzionale 1/1999²², sostituendo l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, ha stabilito che "nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale [...] e al Parlamento europeo". La legge costituzionale 2/2001²³, modificando gli statuti delle regioni speciali, ha introdotto nei singoli statuti l'incompatibilità tra l'ufficio di consigliere regionale e quello di membro del Parlamento europeo. Gli statuti delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna²⁴ prevedono anche l'incompatibilità del presidente della regione e dei membri della giunta con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Altre incompatibilità con la carica di parlamentare europeo sono poi fissate da leggi specifiche.

Si ricordano, a titolo esemplificativo, le seguenti incompatibilità con la carica di parla-

20 Nella regione Trentino Alto Adige, i componenti della Giunta regionale, essendo eletti all'interno del Consiglio regionale, si trovano nelle medesime condizioni di incompatibilità previste per i consiglieri.

21 Tale soglia demografica, originariamente fissata a 5.000 abitanti, è stata così aumentata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni.

22 Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

23 Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

24 Nella regione Trentino Alto Adige, i componenti della Giunta regionale, essendo eletti all'interno del Consiglio regionale, si trovano nelle medesime condizioni di incompatibilità previste per i consiglieri.

mentare europeo previste espressamente da disposizioni di legge:

- presidente e componente del CNEL (L. 30 dicembre 1986, n. 936, Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, art. 8, comma 2);
- dipendenti, collaboratori e consulenti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei servizi di informazione per la sicurezza (L. 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*, art. 21, comma 11).

Per alcune cariche, la legge prevede in via generale l'incompatibilità con altri uffici pubblici di qualsiasi natura ovvero con cariche pubbliche di carattere elettivo (è il caso dei giudici della Corte costituzionale e dei membri delle autorità indipendenti).

Si segnala, infine, che ai candidati alle elezioni europee non possono essere conferiti per 5 anni gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, *Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, art. 8, comma 1).

4. Procedimento elettorale preparatorio

4.1. Convocazione dei comizi elettorali

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno luogo ogni cinque anni, nello stesso arco temporale (compreso tra il giovedì mattina e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina, nell'ambito di tale periodo, le date e le ore destinate alla consultazione elettorale (art. 9 dell'Atto di Bruxelles).

L'Atto di Bruxelles prevede che le elezioni abbiano luogo nell'ultimo anno della legislatura nello stesso periodo delle prime elezioni del 1979, ossia tra il 7 e il 10 giugno. Quando questo non è possibile, il periodo in cui svolgere le elezioni è determinato dal Consiglio dell'Unione, che delibera all'unanimità, previo parere dell'Assemblea (art. 10 dell'Atto di Bruxelles).

Il Consiglio dell'Unione europea ha fissato l'arco temporale di svolgimento delle elezioni europee nel periodo dal 23 al 26 maggio 2019 (Decisione (UE, Euratom) 2018/767, del 22 maggio 2018, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le nonne elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto).

La legge italiana stabilisce che le elezioni europee si svolgano in una sola giornata, la domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (D.P.R. 361/1957, art. 45 e 46; L. 147/2013, art. 1, comma 399).

I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 50° giorno antecedente quello della votazione (L. 18/1979, art. 7, primo e secondo comma).

I comizi per le elezioni europee in Italia sono stati convocati per il giorno di domenica 26 maggio 2019 (D.P.R. 22 marzo 2019²⁵).

4.2. Deposito del contrassegno e dello statuto

Tra le ore 8 del 49° giorno (7 aprile 2019) e le ore 16 del 48° giorno (8 aprile 2019) antecedenti quello della votazione, i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nelle circoscrizioni, depositano presso il Ministero dell'interno il contrassegno con cui dichiarano di voler contraddistinguere le liste dei candidati (L. 18/1979, art. 11; D.P.R. 361/1957, art. 14).

²⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, *Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*, pubblicato nella G.U. 25 marzo 2019, n. 71.

La legge vieta il deposito di contrassegni confondibili con altri già depositati o con simboli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti politici. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri. Per i partiti vige l'obbligo di presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca il simbolo di cui notoriamente fanno uso (D.P.R. 361/1957, artt. 14, 15 e 16 richiamati dall'art. 11 della L. 18/1979).

Si ricorda che la Commissione europea ha invitato gli Stati membri e i partiti politici che partecipano alle elezioni europee di informare i cittadini sull'“affiliazione” dei partiti nazionali ai partiti europei²⁶ anche indicando tali affiliazioni sulle schede elettorali (Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 2013/142/UE). La citata decisione 2018/994 del Consiglio dell'UE, che – si ricorda – non si applica alle elezioni europee 2019, dà facoltà agli Stati membri di consentire l'apposizione sulle schede elettorali del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere depositato anche lo statuto del partito o del movimento politico, qualora questo sia iscritto al registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del D.L. 149/2013, o in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi alcuni elementi minimi di trasparenza quali il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato, gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni (D.P.R. 361/1957, art. 14, primo comma, così modificato dalla L. 165/2017).

I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei benefici previsti dalla legge (detrazioni per le erogazioni liberali da parte delle persone fisiche e delle società e destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF) devono dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico (D.L. 149/2013, art. 3, comma 1).

Lo statuto deve riportare i seguenti elementi necessari (D.L. 149/2013, art. 3, comma 2):

- l'indirizzo della sede legale del partito;
- l'indicazione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo (numero, composizione, attribuzioni, modalità di elezione, durata degli incarichi);
- la rappresentanza legale;
- la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

²⁶ *I partiti rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o da deputati ai parlamenti nazionali o regionali o da membri delle assemblee regionali possono costituirsi in partito politico europeo e registrarsi presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione (art. 10, paragrafo 4, Trattato sull'Unione europea).*

- le procedure deliberative;
- le procedure per lo scioglimento e per le altre cause che incidano sull'attività delle eventuali articolazioni territoriali del partito, nonché i criteri con i quali assicurare a queste le risorse;
- le misure e i procedimenti disciplinari;
- le modalità di selezione delle candidature per le competizioni elettorali;
- le procedure per la modificazione dello statuto, del simbolo e della denominazione;
- l'indicazione del responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e dell'organo deputato ad approvare il rendiconto di esercizio;
- le regole per assicurare la trasparenza, in particolare della gestione economico-finanziaria del partito, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

L'indicazione di tali elementi costituisce una condizione di democrazia interna del partito o movimento politico, così come la predeterminazione di ulteriori elementi, quali:

- l'indicazione dei diritti e i doveri degli iscritti con i relativi istituti ed organi di garanzia;
- le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;
- la promozione delle minoranza interne, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;
- le modalità per promuovere la parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

Una volta approvato lo statuto, il rappresentante legale del partito o del movimento politico deve inviarne una copia autentica alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici istituita presso la Camera dei deputati²⁷ che ne verifica la presenza degli elementi necessari sopra indicati e che provvede ad iscrivere il partito al registro nazionale (D.L. 149/2013, art. 4).

Entro un mese dalla data di iscrizione nel registro, gli statuti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* a cura della Commissione.

Il deposito del contrassegno e dello statuto o della dichiarazione di trasparenza è effettuato, per ciascun partito o gruppo politico organizzato, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo po-

²⁷ La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate come sopra, con atto congiunto dei Presidenti del Senato e della Camera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta (L. 96/2012, art. 9, comma 3).

litico organizzato (D.P.R. 361/1957, art. 15), il quale provvede, inoltre, a nominare, con atto autentificato da un notaio, un rappresentante (e un supplente) per ogni circoscrizione che provvederà a depositare la lista dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale (L. 18/1979, art. 11, quarto comma). Non è consentito designare nuovi rappresentanti in sostituzione di quelli precedentemente segnalati al Ministero dell'interno²⁸.

Il deposito del contrassegno di lista e la nomina del rappresentante incaricato di depositare la lista dei candidati sono condizioni necessarie per la presentazione delle liste.

In caso di mancata presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, la legge prevede la ricusazione delle liste da parte degli uffici elettorali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 22, comma 1-bis).

In occasione del deposito del contrassegno, il depositante rilascia una dichiarazione che indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione al Ministero dell'interno, per ciascun candidato, del *curriculum vitae* e del certificato penale (vedi oltre il paragrafo 4.3 Presentazione delle candidature), con l'indicazione della relativa casella di posta elettronica certificata o ordinaria (L. 3/2019, art. 1, commi 15; decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019).

Entro 10 giorni dal termine per il deposito dei contrassegni, il Ministero dell'interno pubblica, in una apposita sezione del proprio sito internet denominata «Elezioni trasparenti», per ciascun partito: il contrassegno depositato (con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito) e lo statuto, o in mancanza, la dichiarazione di trasparenza (L. 165/2017, art. 4, comma 1).

4.3. Presentazione delle candidature

Il Ministero dell'interno, entro il 45° giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti richiesti per la presentazione delle candidature (D.P.R. 361/1957, art. 20, 9° comma).

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata, per ogni circoscrizione, fra le ore 8 del 40° giorno (16 aprile 2019) e le ore 20 del 39° giorno (17 aprile 2019) antecedenti quello della votazione presso la cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale (L. 18/1979 art. 12, primo comma).

²⁸ Ministero dell'interno, *Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, 2019, pagg 39-40.*

Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di parlamentari europei da eleggere nella circoscrizione (L. 18/1979, art. 12, ottavo comma, primo periodo).

Inoltre, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all'unità, e i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso (L. 18/1979, art. 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo).

Ogni candidato può presentarsi in una o più circoscrizioni (anche in tutte), a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, che si è presentato in altre circoscrizioni e che specifichi quali sono (L. 18/1979, art. 12, settimo comma).

Nessun candidato può comunque essere compreso in liste aventi contrassegni diversi (L. 18/1979, art. 12, sesto comma).

Per i partiti o gruppi politici espressione delle minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, è prevista la possibilità di collegarsi con altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico che risulti presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (L. 18/1979, art. 12, nono comma). La disposizione rileva ai fini della eventuale assegnazione dei seggi alle liste delle minoranze linguistiche (vedi oltre il paragrafo 6: Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti).

Ciascuna lista deve essere presentata dai rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati, allo scopo designati all'atto del deposito del contrassegno di lista, con una apposita dichiarazione sottoscritta, per ogni circoscrizione, da almeno 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ciascuna delle regioni della circoscrizione (L. 18/1979, art. 12, secondo e terzo comma). Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (D.P.R. 361/1957, art. 20, sesto comma).

Le sottoscrizioni non sono richieste (L. 18/1979 art. 12, quarto comma) per:

- i partiti e i gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura nazionale in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere;
- i partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;
- i partiti o gruppi politici che nelle elezioni precedenti per il Parlamento europeo abbiano ottenuto almeno un seggio;
- le liste contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico che sia esente dall'onere di sottoscrizione delle candidature.

Sono, inoltre, esenti dall'onere di allegare le sottoscrizioni delle proprie liste i partiti

politici nazionali per i quali sia dimostrato da una serie di elementi, a partire dalla chiara evidenziazione nel contrassegno, il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato al Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare (Ufficio elettorale nazionale, decisioni 18 aprile 2014, n. 2 e 21 aprile 2014, n. 9, 13 e 17).

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990²⁹:

- notai;
- giudici di pace;
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali;
- segretari delle procure della Repubblica;
- presidenti delle province;
- sindaci metropolitani;
- sindaci;
- assessori comunali e provinciali;
- componenti della conferenza metropolitana;
- presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali;
- segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco;
- consiglieri metropolitani.

La raccolta delle firme deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno di lista e le generalità dei candidati; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono la circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 20).

La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (dal 19 ottobre 2018); non si considerano valide le sottoscrizioni raccolte precedentemente a questa data (L. 53/1990, art. 14, comma 3).

Entro il 36° giorno antecedente le elezioni (20 aprile 2019) l'ufficio elettorale circoscrizionale decide in ordine all'ammissione delle candidature. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla

²⁹ Legge 21 marzo 1990, n. 53, *Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*.

comunicazione, ricorrere all'Ufficio elettorale nazionale (L. 18/1979, art. 13). Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio elettorale circoscrizionale. Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio elettorale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. L'Ufficio elettorale nazionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 23).

Entro i medesimi termini, l'ufficio elettorale circoscrizionale compie le opportune verifiche al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere nelle liste, assicurando al tempo stesso, ove possibile, la conservazione della lista. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sulla presenza paritaria di candidati nelle liste, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede dunque alla cancellazione dei candidati del sesso sovrarappresentato, partendo dall'ultimo, fino ad assicurare l'equilibrio richiesto. Se, all'esito della cancellazione, nella lista rimane un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista è ruscata e non può conseguentemente partecipare alle elezioni. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sull'alternanza di genere tra i primi due candidati, l'ufficio elettorale modifica la lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di genere diverso (L. 18/1979, art. 13).

Ai partiti che presentino nelle elezioni europee meno del 40 per cento di candidati di uno dei due sessi è applicata una riduzione delle risorse loro spettanti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF pari allo 0,5 per cento per ogni punto percentuale al di sotto del 40 per cento, fino al limite massimo del 10 per cento (D.L. 149/2013³⁰, art. 9, comma 2).

Le risorse eventualmente reperite a seguito delle sanzioni di cui sopra confluiscono in un fondo apposito e sono distribuite, con cadenza annuale, tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento. Il riparto avviene in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento (D.L. 149/2013, art. 9, commi 4 e 5).

Entro 10 giorni dal termine per il deposito delle liste, il Ministero dell'interno pubblica – nella stessa sezione del proprio sito internet, denominata «Elezioni trasparenti», nella quale pubblica i contrassegni, e gli statuti (vedi sopra paragrafo 4.2: Deposito del contrassegno e dello statuto) – le liste dei candidati presentate in ogni circoscrizione (L. 165/2017, art. 4, comma 2).

La legge n. 3 del 2019³¹ ha introdotto nuovi obblighi di pubblicità per i partiti e

³⁰ Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, conv. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, *Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.*

movimenti politici che intendono presentare candidati alle elezioni, comprese quelle europee.

Entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni (entro il 12 maggio 2019) i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet:

- il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati;
- il certificato penale di ciascun candidato rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà. A tal fine, deve essere resa contestualmente una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura (L. 3/2019, art. 1, comma 14).

La sanzione amministrativa pecuniaria per il partito o movimento politico che viola tali obblighi va da euro 12.000 a euro 120.000 ed è applicata dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (L. 3/2019, art. 1, comma 23).

Inoltre, ciascun partito o movimento politico è tenuto a comunicare il *curriculum vitae* e il certificato penale dei propri candidati, già pubblicati nel sito internet del partito, al Ministero dell'interno che, a sua volta, entro il 7° giorno antecedente la data della consultazione li pubblica nella sezione «Elezioni trasparenti», del proprio sito internet, in maniera facilmente accessibile. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato (L. 3/2019, art. 1, comma 15). A tal fine, entro il 20° giorno antecedente la votazione, il Ministero dell'interno invia agli indirizzi di posta elettronica dei soggetti incaricati di effettuare la comunicazione, le credenziali necessarie per l'accesso alla apposita piattaforma informatica (decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019).

Il certificato penale è il certificato che l'interessato può chiedere all'ufficio locale del casellario giudiziale, sito presso ogni procura della Repubblica, nel quale sono iscritti, per estratto, i provvedimenti penali di condanna definitivi, con le relative pene anche accessorie, i provvedimenti giudiziari relativi a misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale, nonché quelli relativi all'applicazione di misure di prevenzione (D.P.R. n. 313 del 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, artt. 3 e 25).

31 Legge 9 gennaio 2019, n. 3, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Il certificato penale non comprende:

- le condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione;
- le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e le condanne per reati estinti;
- le condanne amnistrate e quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione;
- alcuni dei provvedimenti previsti dalla disciplina del patteggiamento (art. 445 c.p.p.) ed i decreti penali;
- i provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- i provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione;
- i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore, quelli di omologazione del concordato fallimentare e quelli di chiusura del fallimento, quelli di riabilitazione del fallito;
- i provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento penale con messa alla prova e le sentenze che, all'esito positivo della prova, dichiarano estinto il reato.

Per il rilascio del certificato, la richiesta va presentata dall'interessato (o da persona da lui delegata), personalmente o per posta. Il rilascio comporta il pagamento di un'imposta di bollo, tranne in specifiche ipotesi. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Il certificato penale non fa menzione delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione; la riabilitazione, infatti, ai sensi dell'art. 178 del codice penale «estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti».

Diverso dal certificato penale è il certificato dei carichi pendenti che contiene l'insieme dei dati relativi a procedimenti penali in corso, nei quali l'interessato rivesta la qualità di imputato.

5. Modalità di espressione del voto, operazioni di voto e di scrutinio

L'elettore ha a disposizione una sola scheda, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, che riproduce i contrassegni di tutte le liste ammesse. L'ordine dei contrassegni è quello stabilito mediante sorteggio dall'ufficio elettorale circoscrizionale. Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri ed accanto al contrassegno sono tracciate le linee orizzontali per l'espressione delle preferenze (L. 18/1979, art. 15).

Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze. Nel caso di due o tre preferenze espresse, queste devono indicare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza.

La legge 22 aprile 2014, n. 65 sulla rappresentanza di genere per le elezioni europee aveva stabilito, per le elezioni europee del 25 maggio 2014, che nel caso di tre preferenze espresse, queste dovessero indicare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza (art. 1, comma 1).

Per i candidati di una lista di minoranza linguistica collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni (ai sensi dell'art. 12, nono comma) può essere espressa una sola preferenza (L. 18/1979, art. 14).

Gli elettori possono votare dalle ore 7 alle ore 23 della domenica fissata per la votazione (L. 147/2013, art. 1, comma 399)³².

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro 12 ore dal loro inizio (L. 18/1979, art. 16, terzo comma).

In caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni europee con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e dei consigli comunali, si procede innanzitutto allo spoglio delle schede per le elezioni europee e lo scrutinio per le elezioni regionali e comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali (D.L. 300/1994, art. 1, comma 2).

In occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione di osservatori internazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (L. 205/2017, art. 1, comma 1124).

³² L'art. 1, comma 399 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)* ha stabilito che le operazioni di votazione di tutte le elezioni e consultazioni referendarie si svolgano in una unica giornata, dalle ore 7 alle ore 23 di domenica.

6. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

6.1. Ripartizione dei seggi

Il riparto dei seggi tra le liste è effettuato in ambito nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti. Il procedimento per l'assegnazione dei seggi è il seguente (art. 21, 1° comma, nn. 1), 1)-bis) e 2) della L. 18/1979):

- si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando i voti riportati nelle singole circoscrizioni;
- si individuano le liste che hanno conseguito a livello nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi;
- si sommano quindi le cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto dei seggi e si divide il totale così ottenuto per il numero complessivo dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale nazionale;
- il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista è il risultato della divisione della cifra elettorale nazionale della lista per il quoziente elettorale nazionale; in tale fase si tiene conto della sola parte intera del quoziente;
- i seggi ancora da attribuire dopo tali operazioni sono assegnati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra elettorale nazionale. A parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti ai fini dell'attribuzione dei seggi anche le cifre elettorali nazionali di quelle liste che non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale pieno.

I seggi conseguiti da ciascuna lista a livello nazionale sono quindi ripartiti nelle circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse.

Per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, nelle elezioni europee del 2014, su indicazione del Consiglio di Stato (parere n. 4747/2013), che rispondeva ad un specifica richiesta del Ministero dell'interno, è stata applicata la normativa prevista dal Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 9, nel testo allora vigente). Nel parere del Consiglio di Stato è stata infatti seguita "la soluzione, applicata dal giudice amministrativo con la sentenza n. 2886 del 2011, che ha risolto il rapporto tra le norme considerate", tenuto conto che la disciplina della distribuzione dei seggi, nella parte prevista dall'art. 21, primo comma, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 non risulta più applicabile in quanto – non prevedendo meccanismi che "chiudono" il riparto dei seggi nell'ambito della circoscrizione di relativa assegnazione – risulta incompatibile con le disposizioni introdotte successivamente (con cui è stato previsto un numero predefinito di seggi da assegnare ad ogni circoscrizione in base alla popolazione). L'attribuzione effettiva dei seggi in occasione delle elezioni del 2014, attraverso la procedura di cui sopra, ha portato all'assegnazione, in ciascuna delle 5 circoscrizioni, del numero di seggi spettanti determinato in base alla popolazione.

Tale procedura è basata sul calcolo di un quoziente circoscrizionale che tiene conto sia dei voti di ogni lista nella circoscrizione, sia del numero di seggi da attribuire nella stessa.

In particolare, il quoziente circoscrizionale è calcolato come rapporto tra il totale dei voti delle liste ammesse al riparto dei seggi e il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione. A ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi sono prioritariamente assegnati, in ciascuna circoscrizione, un numero di seggi corrispondente alla parte intera del suddetto quoziente. I seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti di attribuzione e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

Terminate queste operazioni si verifica che a ciascuna lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, si procede alla compensazione tra liste cosiddette “eccedentarie” (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e liste cosiddette “deficitarie” (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).

La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista “eccedentaria” cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste deficitarie.

6.2. Proclamazione degli eletti

Sono proclamati eletti, nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di candidati che abbiano ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l'ordine di presentazione nella lista (L. 18/1979, art. 22, primo comma e art. 20, n. 4).

Per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo, la legge, come già accennato, prevede che le liste di candidati presentate da partiti o movimenti politici o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (L. 18/1979, art. 12, nono comma).

Per l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in cui sia presente tale collegamento si provvede, nell'ambito del gruppo di liste venutosi a formare, a disporre, in un'unica graduatoria, i candidati delle liste collegate. Si proclamano eletti, nei limiti dei seggi ai quali il gruppo ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate.

Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l'ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa non sia inferiore a 50.000 (L. 18/1979, art. 22, secondo e terzo comma).

I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono. In assenza dell'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale procede mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata (L. 18/1979, art. 41, primo comma).

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto (L. 18/1979, art. 41, secondo comma).

6.3. Verifica dei poteri e contenzioso elettorale

L'articolo 12 dell'Atto di Bruxelles³³ attribuisce al Parlamento europeo la competenza in materia di verifica dei poteri dei propri componenti, sulla base dei risultati proclamati in sede nazionale dai singoli Stati membri.

A tal fine, gli uffici elettorali circoscrizionali, costituiti presso la corte d'appello nella cui giurisdizione ricade il capoluogo della circoscrizione elettorale, ai quali spetta la proclamazione dei candidati eletti, trasmettono al Parlamento europeo i verbali delle operazioni elettorali da essi svolte (L. 18/1979, art. 23, secondo comma).

Il Parlamento europeo, ai sensi del citato articolo 12, decide sulle contestazioni presentate con riferimento ai casi di incompatibilità stabiliti dall'articolo 7 (già art. 6) dell'Atto di Bruxelles³⁴, mantenendo la competenza degli organi degli Stati membri per gli ulteriori casi di incompatibilità fissati dalle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro e per le altre questioni relative al procedimento elettorale.

Infatti, quando si verifichi una delle ulteriori incompatibilità previste dalla normativa interna (ossia quelle fissate dall'art. 6, primo comma, della L. 18/1979) il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, all'Ufficio elettorale nazionale la carica prescelta, altrimenti decade ed è sostituito dal candidato primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione (L. 18/1979, art. 6, secondo e terzo comma).

Entro la data di insediamento del Parlamento europeo (2 luglio 2019), il parlamentare eletto appartenente ad una Camera del Parlamento nazionale deve dichiarare per

³³ In origine art. 11, così rinumerato e modificato dalla decisione 2002/772.

³⁴ Si tratta dell'incompatibilità con la carica di membro del Governo o del Parlamento di uno Stato membro e di quelle sussistenti nell'ambito delle istituzioni comunitarie (per le quali si veda il paragrafo 3.4: Cause di incompatibilità).

quale carica opta, pena la decadenza da parlamentare europeo.

Con riguardo all'incompatibilità tra le cariche di parlamentare europeo e di deputato o senatore, va peraltro ricordato l'esplicito richiamo dell'articolo 44 della legge 18/1979 (come modificata dalla L. 78/2004, che ha introdotto tale ipotesi di incompatibilità) a quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai sensi del quale "ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità".

Quanto al contenzioso, la L. 18/1979 fa rinvio al codice del processo amministrativo per i ricorsi contro gli atti di proclamazione degli eletti per motivi inerenti alle operazioni elettorali (L. 18/1979, art. 42). L'organo competente a decidere in primo grado su tali ricorsi è il tribunale amministrativo regionale, con la possibilità di proporre appello al Consiglio di Stato (D.Lgs. 104/2010, art. 129).

Per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità è competente, in primo grado, la corte d'appello nella quale è stato costituito l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e, in secondo grado, la Corte di cassazione (L. 18/1979, art. 44 e D.Lgs. 150/2011³⁵, art. 23). Il ricorso contro la dichiarazione di decadenza effettuata dall'Ufficio elettorale nazionale in relazione alle incompatibilità di cui all'articolo 6 della L. 18/1979, cui si è fatto cenno sopra, può essere proposto avanti la Corte di appello di Roma entro 20 giorni (L. 18/1979, art. 6, quarto comma).

La giurisdizione sul contenzioso elettorale amministrativo è distribuita tra giudice ordinario e amministrativo. Spettano al primo le questioni che, sebbene insorte nel procedimento elettorale preparatorio, riguardano l'eleggibilità, e al secondo quelle che riguardano le operazioni elettorali, nell'ambito delle quali è ricompreso il provvedimento col quale i competenti uffici decidono in ordine all'ammissione o ricusazione delle liste dei candidati (Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 gennaio 2002 n. 717).

Le decisioni relative all'incandidabilità sono impugnabili davanti al tribunale amministrativo regionale (si veda in dettaglio il paragrafo 3.3: Cause di incandidabilità).

L'articolo 3 del Regolamento del Parlamento europeo dispone che esso procede alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato dei propri membri e in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto di Bruxelles, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.

L'articolo 4, comma 6, di detto Regolamento prevede che il Parlamento europeo inviti gli Stati membri ad assegnare senza indugio il seggio divenuto vacante a causa di incompatibilità prevista dalla legislazione nazionale o a causa della decadenza dal mandato, notificate al Parlamento stesso.

³⁵ Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La campagna elettorale

1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali

Fino alle elezioni europee del 2009 la normativa operava una distinzione, in materia di spese elettorali, tra le elezioni politiche e quelle europee stabilendo per queste ultime una disciplina meno stringente.

La L. 96/2012³⁶ ha, di fatto, eliminato tale distinzione introducendo anche per le elezioni europee (prima esentate) limiti alle spese elettorali e strumenti di controllo delle stesse, quali l'obbligo di raccolta di fondi esclusivamente tramite il mandatario elettorale.

In precedenza, le sole disposizioni della L. 515/1993³⁷, recante norme sulla disciplina delle campagne elettorali, che già si applicavano alle elezioni europee in virtù del rinvio ad esse operato dall'articolo 20 della medesima legge n. 515 erano le seguenti:

- le norme riguardanti la propaganda elettorale (artt. 1 – 6), in parte abrogate e sostituite da quelle della L. 28/2000³⁸, e le sanzioni indicate nell'art. 15 con esplicito riferimento alle sole fattispecie indicate dagli articoli in questione (le sanzioni relative sono contenute nei primi quattro commi dell'articolo 15);
- le norme che prevedono agevolazioni postali per l'invio del materiale elettorale (art. 17, ora abrogato), agevolazioni fiscali per il materiale e i servizi utilizzati nelle campagne elettorali (art. 18) e la disponibilità, da parte delle formazioni politiche, di locali forniti dai comuni (art. 19).

Inoltre, l'articolo 16, comma 5, della L. 515/1993 (abrogato dal D.L. 149/2013) faceva rinvio alle disposizioni recate dall'articolo 12 sulla rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali sostenute dai partiti, estendendole alle elezioni europee.

La L. 96/2012 ha esteso espressamente alle elezioni europee anche l'applicazione delle disposizioni, relative alle elezioni politiche, recate agli articoli 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della L. 515/1993 (L. 96/2012, art. 14, comma 2) che riguardano i limiti, la pubblicità, la tipologia e i controlli delle spese elettorali e le relative sanzioni, ad eccezione delle spese elettorali sostenute dai partiti per le quali la medesima legge n. 96 ha introdotto specifici limiti per le elezioni europee.

Successivamente, il D.L. 149/2013 ha modificato la disciplina in materia di spese elettorali, disponendo, tra l'altro, l'abolizione dei contributi statali ai partiti a titolo di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali, comprese quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

³⁶ Legge 6 luglio 2012, n. 96, *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un Testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.*

³⁷ Legge 10 dicembre 1993, n. 515, *Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.*

³⁸ Legge 22 febbraio, 2000, n. 28, *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.*

1.1 Limiti alle spese elettorali

Come accennato, fino alle elezioni del 2009 non erano previsti limiti alle spese elettorali per le elezioni europee, in quanto gli articoli 7 e 10 della L. 515/1993, che fissano appunto tali limiti, rispettivamente per i candidati e per partiti, non erano compresi tra gli articoli applicabili alle elezioni europee. Successivamente, la L. 96/2012, da un lato, ha introdotto specifici limiti di spesa per i partiti che concorrono alle elezioni europee (art. 14, comma 1) e, dall'altro, ha esteso l'applicazione anche a queste elezioni dei limiti di spesa vigenti per i candidati, dei controlli e delle relative sanzioni, recate dall'articolo 15 della legge 515/1993, che ora si applica integralmente anche alle elezioni europee (L. 96/2012, art. 14, comma 2).

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, si prevede che esse non possano superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nei quali il candidato si presenta (L. 515/1993, art. 7, comma 1).

Le spese per la propaganda, anche se riferibili a un candidato (o gruppo di candidati) vanno imputate – ai fini del computo del tetto di spesa – esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza (L. 515/1993, art. 7, comma 2). Tale disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (L. 515/1993, art. 3, comma 4).

Le spese elettorali dei partiti e movimenti politici che partecipano alle elezioni europee non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati (L. 96/2012, art. 14)³⁹.

1.2. Il mandatario elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni europee coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nome deve essere comunicato al competente collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 3).

³⁹ Si ricorda che le spese elettorali dei partiti che partecipano alle elezioni politiche non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui il partito presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato (L. 515/1993, art. 10).

Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche (L. 515/1993, art. 13).

Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario (ed eventualmente anche in un unico conto corrente postale), nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (L. 515/1993, art. 7, comma 4). Nessun candidato può designare per la raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato⁴⁰.

1.3. Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti

Possono versare contributi ai candidati e ai partiti le persone fisiche, gli enti e le associazioni e le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (art. 7, secondo comma, della L. 195/1974⁴¹).

Per gli stessi soggetti (candidati e partiti), sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, di cooperative sociali e di consorzi di cooperative sociali. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (L. 195/1974, art. 7, primo comma, come modificato dalla L. 3/2019).

Inoltre, ai partiti è vietato ricevere contributi da governi o enti pubblici di altri Stati e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero, non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. Così come è vietato alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o prive del diritto di voto di elargire contributi ai partiti (L. 3/2019, art. 1, comma 12).

I candidati alle elezioni, comprese quelle per il Parlamento europeo, e i partiti che concorrono alle medesime elezioni hanno l'obbligo di comunicare alla Presidenza della Camera i singoli contributi privati ricevuti – anche al di fuori del periodo della campagna elettorale – quando questi superano, da parte di una singola fonte, la somma di 3.000

⁴⁰ Ministero dell'interno, *Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, 2019, pag. 56.

⁴¹ Legge 2 maggio 1974, n. 195, *Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*.

euro. In particolare, il soggetto che eroga tali contributi e quello che li riceve devono effettuare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, la dichiarazione può essere resa anche tramite autocertificazione, ma solo da parte dei candidati. Per la determinazione dell'ammontare del contributo che fa sorgere l'obbligo alla comunicazione si tiene conto anche dei servizi messi a disposizione. La dichiarazione deve essere resa entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento, mentre nel caso di più contributi erogati dallo stesso soggetto che nella somma annuale superano i 3.000 euro, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo (L. 659/1981⁴², art. 4).

Inoltre, i partiti e movimenti politici sono tenuti ad annotare – entro il mese solare successivo a quello della percezione – per ogni importo ricevuto da contribuzioni, prestazioni o altre forme di sostegno complessivamente superiori nell'anno a 500 euro, in un registro, numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede del partito, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo e la data dell'erogazione. In caso di contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, l'annotazione deve avvenire entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. I dati annotati devono risultare nel rendiconto annuale del partito ed essere pubblicati nel sito del partito per almeno 5 anni.

L'obbligo si applica a:

- i partiti che abbiano presentato candidati, sotto il proprio simbolo, alle elezioni politiche, europee, regionali e amministrative (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
- i partiti iscritti al registro nazionale dei partiti politici – di cui all'articolo 4 del D.L. 149/2013 – e ammessi ai benefici fiscali e alla destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF.

Con l'elargizione s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul sito internet del partito. È vietato ai partiti ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale da parte di persone fisiche o enti che si dichiarano contrari alla pubblicità dei relativi dati. Fanno eccezione le attività di sostegno volontario alle iniziative del partito, per i quali resta fermo l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice è conservata al fine del computo complessivo dei contributi in favore del partito (L. 3/2019, art. 1, comma 11; D.L. 149/2013, art. 18).

L'articolo 4 del D.L. 149/2013 ha istituito il registro nazionale dei partiti politici cui sono tenuti ad iscriversi i partiti che intendono usufruire dei benefici economici previsti dalla legge (detrazioni di imposta per le donazioni private e destinazione volontaria del due per

⁴² Legge 18 novembre 1981 n. 659, *Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.*

mille IRPEF da parte dei contribuenti). Nel registro sono evidenziate due sezioni, l'una relativa ai partiti politici che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato in regime fiscale agevolato, l'altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse rinvenienti dalla destinazione da parte dei contribuenti del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per l'iscrizione al registro, i partiti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto redatto nella forma di atto pubblico (ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 96/2012) alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (istituita dall'art. 9, comma 2, della L. 96/2012). La Commissione procede all'iscrizione nel registro previa verifica della presenza negli statuti degli elementi di democrazia interna e trasparenza indicati nell'articolo 3 del D.L. 149/2013 (si veda in proposito il paragrafo 4.2: Presentazione dei contrassegni).

I commi 1 e 2 dell'articolo 10 definiscono i criteri per l'accesso dei partiti iscritti nel registro alla contribuzione volontaria in regime fiscale agevolato e al beneficio del 2 per mille.

Per l'accesso dei partiti iscritti nel registro al finanziamento privato in regime fiscale agevolato (comma 1, lett. a) è richiesto che:

- abbiano ottenuto nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o delle province autonome;
- in mancanza di eletti, è sufficiente aver presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in una circoscrizione per le europee.

Al beneficio del 2 per mille (comma 1, lett. b) sono ammessi solo i partiti iscritti nel registro che hanno almeno un candidato eletto alle elezioni della Camera, del Senato o del Parlamento europeo; sono invece escluse le elezioni regionali e non è sufficiente la semplice presentazione di candidati.

Sono esclusi dall'ammissione alla contribuzione agevolata e al 2 per mille i partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento (così l'alinnea del comma 1)⁴³.

Inoltre (comma 2), possono essere ammessi ad entrambi i benefici i partiti politici iscritti al registro:

- cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;
- che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni alle elezioni del Senato, della Camera o del Parlamento europeo, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici iscritti nel registro prima del deposito del contrassegno.

I partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera, anche tramite PEC, l'elenco dei soggetti che hanno erogato contributi superiori, nell'anno, a 500 euro e la relativa documentazione contabile, entro il mese solare successivo a quello della percezione. In caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, la trasmissione deve essere effettuata entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nel sito internet del partito, come allegati ai rendiconti,

⁴³ In ragione di tale disposizione, la Commissione di garanzia ha respinto le richieste di accesso ai benefici presentate dai partiti privi di una rappresentanza in Parlamento (Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, Deliberazione 20 marzo 2014, n. 4).

anche nel sito internet ufficiale del Parlamento, contestualmente alla trasmissione. Non è richiesto il consenso espresso alla pubblicazione degli interessati. In caso di inadempienza o di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, sesto comma, della L. 659/1981 (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019 e dal D.L. 34/2019).

I contributi versati dalle persone fisiche e dalle società ai partiti, sempre che siano iscritti al registro nazionale, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro possono essere detratti, per un importo pari al 26 per cento del contributo versato, dall'imposta lorda (D.L. 149/2013, art. 11, commi 1, 2 e 6).

Sono esclusi dall'agevolazione (D.L. 149/2013, art. 11, comma 6):

- società ed enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica;
- società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ovvero le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i predetti soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi;
- società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, limitatamente alla durata del rapporto di concessione.

I versamenti detraibili devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identificabilità dell'autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (D.L. 149/2013, art. 11, comma 7).

In ogni caso, sono vietati i finanziamenti ai partiti superiori ai 100.000 euro nell'arco dell'anno, sia da parte di persone fisiche, sia di persone giuridiche. Il divieto non si applica ai lasciti *mortis causa* e ai trasferimenti in denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti (D.L. 149/2013, art. 10, commi 7 e 8).

1.4. Tipologia delle spese elettorali

L'articolo 11 della L. 515/1993 definisce la tipologia delle spese elettorali, vale a dire le diverse voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.

Sono spese elettorali quelle relative a:

- produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi di propaganda e loro distribuzione e diffusione (compreso l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione, nei cinema e nei teatri);
- organizzazione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- tutte le operazioni relative alla presentazione delle liste (stampa, distribuzione e raccolta moduli, autenticazione delle firme, ecc.);
- personale e strumentazione impiegato nella campagna elettorale.

1.5. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati, controlli e sanzioni

La L. 96/2012 ha esteso anche ai candidati alle elezioni europee gli obblighi di rendicontazione dei contributi ricevuti e delle spese elettorali sostenute previsti per i candidati alle elezioni politiche.

I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro tre mesi dalla proclamazione, sono tenuti a presentare presso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati⁴⁴, e al competente collegio regionale di garanzia elettorale⁴⁵, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982, art. 2, primo comma; L. 515/1993, art. 7, comma 6; L. 96/2012, art. 14, comma 2). I candidati non eletti sono tenuti soltanto a presentare la dichiarazione al collegio di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 7).

Alla dichiarazione debbono essere allegate in copia le dichiarazioni inviate dagli eurodeputati al Presidente della Camera dei deputati relative ai contributi ricevuti – anche al di fuori della campagna elettorale – che superino da parte di una singola fonte in un anno la somma di 3.000 euro (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3, L. 659/1981, art. 4, terzo comma, come modificato dalla L. 3/2019; vedi sopra il paragrafo 1.3: Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti).

Oltre alle informazioni previste dalle leggi n. 659 e n. 441, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute dai candidati, nel quale vanno riportati i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 3.000 euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Alla dichiarazione devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati (L. 515/1993, art. 7, comma 6).

Inoltre, le dichiarazioni devono essere corredate con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati di sostegno, a titolo di liberalità, per ogni importo superiore a 500 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet del Parlamento (D.L. 149/2012, art. 5, comma 2-bis, come modificato dalla L. 3/2019).

La regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai candidati (compresi i candidati non eletti) è verificata dal competente collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 13).

⁴⁴ La presentazione alla Presidenza della Camera è prevista dall'art. 14, co. 2, L. 96/2012. L'obbligo deve ritenersi tuttavia assolto anche nel caso di presentazione della dichiarazione alla Presidenza del Senato in quanto l'art. 10 della L. 441/1982, come modificato dalla stessa L. 96/2012, prevede che per i parlamentari europei è competente per l'applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazioni il Senato della Repubblica.

⁴⁵ Istituito a tale scopo presso la corte d'appello o il tribunale di ciascuna regione. L'obbligo di presentare anche al collegio di garanzia elettorale la dichiarazione prevista dall'art. 2, primo comma, della L. 441/81, è stato introdotto dall'art. 7, co. 6, della L. 515/93.

Il collegio di garanzia riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Entro 120 giorni dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Se il collegio non ne contesta la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione, i documenti presentati si considerano approvati. Nel caso in cui entro tale termine emergano irregolarità nella documentazione presentata, il collegio le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni le proprie controdeduzioni (L. 515/1993, art. 14).

Al termine di tale procedimento contenzioso, qualora ne ricorrano gli estremi, il collegio applica la sanzione prevista.

Le sanzioni sono di carattere amministrativo e il loro ammontare è commisurato all'entità della violazione: per le violazioni più gravi commesse dai candidati eletti è prevista anche la decadenza dalla carica.

Le sanzioni irrogabili dal collegio di garanzia ai sensi della legge n. 515/1993 sono le seguenti:

- il mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 5);
- le irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o la mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 11);
- in caso di violazione dei limiti previsti per le spese elettorali dei singoli candidati, il collegio applica una sanzione non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/1993, art. 15, comma 6);
- la mancata presentazione nei termini della dichiarazione delle spese per la propaganda elettorale prevista dalla L. 441/1982, previa diffida ad adempiere, o il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro vista sopra, la decadenza dalla carica (L. 515/1993, art. 15, comma 8 e 9).

Al fine della dichiarazione di decadenza, il collegio comunica l'accertamento definitivo di tali violazioni alla Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (L. 515/1993, art. 15, comma 10).

In caso di mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali prevista dalla L. 441/1982 per i parlamentari eletti, la medesima legge prevede la comunicazione dell'inaidempimento, previa diffida, da parte del Presidente del Senato all'Assemblea (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3, art. 7 e art. 10, primo comma).

Inoltre, le violazioni all'obbligo imposto ai candidati dalla legge n. 659 del 1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o contributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superi nell'anno la cifra di 3.000

euro sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato⁴⁷ (L. 659/1981, art. 4, terzo e sesto comma).

Come già accennato, l'articolo 7 della L. 195/1974, come integrato dalla L. 659/1981 (art. 4, primo comma), vieta qualsiasi finanziamento ai candidati e ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. Il finanziamento da parte di società private è ammesso soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio. La violazione di tale disposizione è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/1974, art. 7, sesto comma).

1.6. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti, controlli e sanzioni

I rappresentanti dei partiti, movimenti e liste di candidati che concorrono per le elezioni europee devono presentare alla Corte dei conti, entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Parlamento, un consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (L. 515/1993, art. 12, e L. 96/2012, art. 14, comma 2).

Fino alle elezioni europee del 2009 erano tenuti alla presentazione alla Corte dei conti del consuntivo delle spese elettorali i partiti e le liste che avevano diritto ai rimborsi previsti dalla L. 157/1999, ossia quelli che avevano ottenuto almeno un rappresentante eletto al Parlamento europeo (L. 515/1993, art. 16, comma 3). Ciò in virtù del fatto che l'obbligo di rendicontazione era posto, per le elezioni europee, in forma di rinvio: l'articolo 16, comma 5, della legge n. 515 disponeva che per i contributi relativi alle spese per l'elezione del Parlamento europeo si applicassero le disposizioni di cui all'articolo 12 della stessa legge, che disciplinano le forme di pubblicità e di controllo delle spese elettorali sostenute dai partiti nelle campagne elettorali per le elezioni politiche. Infatti, il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Corte dei conti, nel Referto sui consuntivi delle spese elettorali sostenute per le elezioni europee del 12 giugno 1994 (pag. 12) osservava che l'attività di controllo del Collegio, a differenza di quanto previsto dalla L. 515/1993 per le elezioni nazionali, per le elezioni europee è limitata ai soli conti consuntivi presentati dai partiti che hanno maturato il diritto ai contributi statali per le spese elettorali. La L. 96/2012 (art. 14, comma 2) ha esteso direttamente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 della L. 515/1993 anche alle elezioni europee che pertanto non si applicano più in virtù del rinvio recato dall'articolo 16 della L. 515/1993 (articolo peraltro abrogato dal D.L. 149/2013, art. 14, a seguito dell'abolizione dei contributi diretti dei partiti). Pertanto, la nuova disciplina sottopone al controllo della Corte dei conti i rendiconti delle spese elettorali di tutti i partiti che hanno presentato candidature alle elezioni europee e non, come in passato, solamente quelli che hanno avuto un candidato eletto.

Il periodo di campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (L. 515/1993, art. 12, comma 1-bis, introdotto dalla L. 96/2012).

⁴⁷ La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa (L. 689/1981; Cass. sez. I, sent. 5715/2002).

I controlli sui rendiconti sono effettuati dalla Corte dei conti attraverso un Collegio di controllo sulle spese elettorali, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, a tal fine istituito (L. 515/1993, art. 12, comma 2).

Si ricorda, inoltre, che i legali rappresentanti o i tesorieri dei partiti o dei movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni della Camera, o hanno un rappresentante eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in consiglio regionale, devono trasmettere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, un rendiconto di esercizio, corredato di una relazione sulla gestione e di una nota integrativa. Nella relazione devono essere indicate, tra le altre, le spese sostenute per le campagne elettorali e l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti. Il controllo sui rendiconti di esercizio dei partiti sono effettuati dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (D.L. 149/2013, art. 8, comma 1; L. 96/2012, art. 9, comma 4; L. 2/1997⁴⁸, art. 8 e allegati A e B). Dopo il controllo di regolarità effettuato dalla Commissione il rendiconto deve essere pubblicato sul sito internet del partito entro il 15 luglio; di tale pubblicazione viene resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza anche nel sito internet del Parlamento italiano (D.L. 149/2013, art. 5, comma 2).

La legge 3/2019 ha stabilito che i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 1, comma 11 della medesima legge (vedi paragrafo 1.3: Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti) sono tenuti a trasmettere i rendiconti alla Commissione di cui sopra (L. 3/2019, art. 1, comma 16).

In caso di violazione delle disposizioni in materia di rendicontazione sopra indicate sono previste sanzioni pecuniarie amministrative.

L'applicazione di sanzioni per violazioni di questo tipo, fino alle elezioni del 2009, era esclusa per le elezioni europee e riguardava esclusivamente le elezioni politiche. Infatti, l'articolo 20 della L. 515/1993 prevedeva espressamente per le elezioni europee l'applicazione delle sole disposizioni recate dagli articoli da 1 a 6 (concernenti disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazione e di propaganda elettorale, ora in gran parte abrogate) e delle relative sanzioni previste dall'articolo 15 (limitatamente quindi a quelle contenute nei primi quattro commi), nonché delle agevolazioni disposte dagli articoli 17, 18 e 19 della legge, ed escludeva di conseguenza l'applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso articolo 15 e in particolare di quelle applicabili nelle ipotesi di mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali (commi 13 e 14) e mancata indicazione delle fonti di finanziamento (comma 15). In questo senso si è espressa la Corte dei conti in occasione del Referto sui consuntivi delle spese elettorali sostenute per le elezioni europee del 12 giugno 1994, citato (in particolare pagina 14). L'applicazione di sanzioni per tali violazioni è stato esteso alle elezioni europee dalla L. 96/2012, art. 14, comma

⁴⁸ Legge 2 gennaio 1997, n. 2, *Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria i movimenti o ai partiti politici*.

2 che, come accennato, ha previsto l'applicazione di tutte le disposizioni dell'articolo 15 della L. 515/1993 alle elezioni europee.

Il Collegio della Corte dei conti è competente all'applicazione delle sanzioni per le seguenti violazioni:

- mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51.646 a 516.457 euro (L. 515/93, art. 15, comma 14);
- accertato superamento dei limiti di spesa, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 50% e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, comma 16);
- mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 euro a 51.646 euro (L. 515/93, art. 15, comma 15).

Inoltre, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Un primo gruppo di sanzioni concerne le irregolarità nella redazione dei rendiconti di esercizio dei partiti iscritti al registro nazionale (D.L. 149/2013, art. 8). In particolare, i partiti che abbiano omesso dati o riportato dati difformi dalle risultanze contabili nel rendiconto di esercizio o abbiano omesso in tutto o in parte di riportare in allegato ai rendiconti le informazioni dovute (tra cui, come si è detto sopra, quelle relative alle spese sostenute per le campagne elettorali) oppure le abbiano riportate in forma non corretta o falsa, sono puniti fino ad un ventesimo delle somme ad essi spettanti derivanti dalla destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF (D.L. 149/2013, art. 8, commi 4 e 5). Nel caso di mancata presentazione del rendiconto o di mancata certificazione esterna dello stesso, il partito politico è cancellato per un anno dal registro dei partiti politici perdendo così completamente la possibilità di usufruire dei benefici previsti (D.L. 149/2013, art. 8, comma 2) e gli viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 12 mila a 120 mila euro (L. 3/2019, art. 1, comma 23).

Inoltre, in caso di superamento del limite di 100.000 euro delle donazioni, la Commissione di garanzia applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni in eccedenza e se il partito non ottempera viene escluso per tre anni dall'accesso alla ripartizione del 2 per mille (D.L. 149/2013, art. 10, comma 12).

Un secondo gruppo di sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia è stato introdotto dalla legge 3/2019 in materia di trasparenza dei partiti (art. 1, commi 21 e 22). E' prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:

- acquisizione di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti contrari alla pubblicità dei dati (in violazione dell'art. 1, comma 11, secondo periodo);
- divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri,

da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto. (in violazione dell'art. 1, comma 12).

Quest'ultima sanzione è irrogata solo se i soggetti obbligati non hanno provveduto al versamento dell'importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende:

- entro 3 mesi dal ricevimento, nell'ipotesi di contributi ricevuti da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato,
- entro 3 mesi dalla "piena" conoscenza delle condizioni ostative consistenti nella provenienza delle erogazioni da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto

E' prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi non annotati o non versati nel caso di mancata annotazione nel registro o nel rendiconto o di mancata pubblicazione sul sito del partito dei contributi superiori a 500 euro (in violazione dell'art. 10, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo). In questi casi se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

Per i partiti sono previste, inoltre, sanzioni per le seguenti violazioni:

- dichiarazione omessa o inferiore al vero o tardiva dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 3.000 euro punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato⁴⁹ (L. 659/81, art. 4, sesto comma);
- finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione; finanziamenti da parte di società private non deliberati dall'organo sociale e non iscritti in bilancio punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate. La sanzione si applica sia a chi corrisponde, sia a chi riceve i finanziamenti (L. 195/1974, art. 7, terzo comma).

⁴⁹ La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa (L. 689/1981, art. 32; Cass. sez. I, sent. 5715/2002).

2. La campagna elettorale nei mezzi di informazione

2.1. Termini di applicazione e principi della disciplina

L'arco temporale di regolamentazione della propaganda per i periodi elettorali ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (L. 28/2000, art. 4).

A partire da questa data, la trasmissione di programmi che trattino contenuti di carattere politico o che prevedano la partecipazione di esponenti politici è ammessa solo in una delle seguenti forme:

- trasmissioni di comunicazione politica che consentono il confronto, a parità di condizioni, tra diversi candidati e posizioni politiche;
- programmi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica.

Per le emittenti locali vige una disciplina diversa, illustrata al paragrafo 2.5 Emittenti locali, in ordine ai messaggi politici autogestiti (che tali emittenti possono trasmettere anche a pagamento) e alla presenza di soggetti politici e di candidati in trasmissioni diverse da quelle menzionate (che è ammessa).

Le imprese radiofoniche e gli organi ufficiali di stampa dei partiti politici sono assoggettati ad una disciplina specifica (vedi paragrafo 2.7 Imprese radiofoniche e organi ufficiali di stampa di partito).

La legge n. 28 del 2000 non indica espressamente quale sia il termine di chiusura della campagna elettorale nei mezzi di informazione. Sono peraltro presenti nell'ordinamento alcune disposizioni, che di seguito si richiamano, le quali fanno riferimento a tale termine in relazione a diverse forme o strumenti di propaganda elettorale, fissandolo nelle ore 24 del penultimo giorno precedente le elezioni.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (L. 212/1956⁵⁰, art. 9, comma 1).

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (D.L. 807/1984⁵¹, art. 9-bis). Il

⁵⁰ Legge 4 aprile 1956, n. 212, *Norme per la disciplina della propaganda elettorale*. La legge pone un ulteriore e più stringente divieto nei giorni della votazione, nei quali è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2).

⁵¹ Decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, conv. dalla Legge 4 febbraio 1985, n. 10, *Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive*.

divieto si applica anche alle emittenti del servizio pubblico radiotelevisivo in virtù dell'estensione ad esse, operata in via di prassi, della previsione di cui all'articolo 9, comma 1, della L. 212/1956. Tale estensione è confermata dai provvedimenti della Commissione di vigilanza RAI adottati per regolare la propaganda elettorale nelle emittenti pubbliche in prossimità delle elezioni⁵².

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, che intendono diffondere messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro (L. 28/2000, art. 7, comma 1).

Nello stesso periodo (che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale) le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali, approvato con il D.M. 8 aprile 2004⁵³, art. 6, comma 2).

Ai fini della presentazione alla Corte di conti del consuntivo delle spese elettorali e delle relative fonti di finanziamento sostenute dai partiti che partecipano alle elezioni, il periodo di campagna elettorale è quello compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (L. 515/1993, art. 12, comma 1-bis⁵⁴).

2.2. Comunicazione politica radiotelevisiva

La legge definisce come comunicazione politica radiotelevisiva la diffusione di programmi contenenti "opinioni e valutazioni politiche", ad esclusione della diffusione di notizie nei programmi di informazione (L. 28/2000, art. 2, comma 2).

A partire dall'indizione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva può svolgersi soltanto in forme predefinite: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi elettorali, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in com-

52 Si veda il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, adottato il 3 aprile 2019 per le elezioni europee dello stesso anno, in cui si fa riferimento (art. 3, comma 3) al periodo compreso "tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni," per indicare il periodo entro il quale gli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica devono essere garantiti alle liste aventi i requisiti ivi indicati.

53 Decreto Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

54 Comma introdotto dalla L. 96/2012, art. 11, co. 3.

petizione (L. 28/2000, art. 4, comma 1). L'offerta di trasmissioni di comunicazione politica è obbligatoria per le emittenti radiotelevisive nazionali. La partecipazione a tali trasmissioni è in ogni caso gratuita (L. 28/2000, art. 2, comma 4).

Il riparto degli spazi è disciplinato da provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, ossia, rispettivamente, per il concessionario pubblico e per le emittenti private (L. 28/2000, art. 4).

La legge distingue, a tal fine, due periodi (L. 28/2000, art. 4, comma 2):

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature, con spazi ripartiti tra i soggetti politici presenti nel Parlamento europeo, nonché tra quelli non presenti nel Parlamento UE ma rappresentati nel Parlamento nazionale;
- dalla data di presentazione delle candidature alla data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono invece ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in circoscrizioni nei quali siano compresi almeno il 25% degli elettori interessati alla consultazione elettorale, garantendo l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute e tenendo conto del sistema elettorale da applicare.

Per le elezioni europee del 2019, la Commissione per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha adottato il 2 aprile 2019 un provvedimento volto a disciplinare la propaganda elettorale nelle emittenti del servizio pubblico. In modo analogo e con riferimento alle televisioni e alle radio private, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha proceduto approvando il provvedimento del 28 marzo 2019.

2.3. Messaggi politici autogestiti

Nel secondo periodo della campagna elettorale (decorrente dalla data di presentazione delle candidature), oltre ai programmi di comunicazione politica, possono essere trasmessi messaggi autogestiti da parte delle emittenti private nazionali, secondo le modalità specifiche dettate dalla Commissione e dall'Autorità sulla base dei principi fissati dalla legge (L. 28/2000, art. 4, comma 3). L'offerta di spazi per messaggi autogestiti deve essere in ogni caso gratuita. Per la concessionaria del servizio pubblico sussiste l'obbligo di trasmettere tali messaggi e di rendere disponibili le strutture tecniche per la loro realizzazione (L. 28/2000, art. 4, comma 4).

Mentre le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti, le emittenti locali possono diffondere anche messaggi politici a pagamento (per queste emittenti, si veda il paragrafo 2.5 Emittenti locali).

I messaggi sono organizzati in modo autogestito e sono volti alla presentazione,

non in contraddittorio, di liste e programmi. Gli spazi per i messaggi devono essere offerti in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici. I messaggi devono essere inseriti in appositi contenitori – separati dalla restante programmazione – e recare l’indicazione “messaggio autogestito” e il nome del soggetto committente. Possono essere previsti fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione.

I messaggi devono avere una durata sufficiente per la motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica. La durata deve essere comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche. I messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione (L. 28/2000, art. 4, comma 3).

2.4. Programmi di informazione e altre trasmissioni

A partire dalla data di indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica è ammessa solo nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica e deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. La presenza dei soggetti sopra menzionati nelle altre trasmissioni è invece vietata (L. 515/1993, art. 1, comma 5). Il divieto in questione non sussiste per le trasmissioni messe in onda dalle emittenti locali (L. 313/2003⁵⁵, art. 3, comma 1).

La Commissione di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nella comunicazione stabiliscono i criteri generali per la realizzazione dei programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi durante il periodo elettorale. Tali criteri devono essere informati agli obiettivi della parità di trattamento, dell’obiettività, della completezza dell’informazione. È espressamente previsto il divieto di fornire indicazioni di voto, anche in forma indiretta, dalla data di convocazione dei comizi alla chiusura delle operazioni di voto (L. 28/2000, art. 5).

2.5. Emittenti locali

La L. 313 del 2003 ha novellato in misura rilevante la L. 28/2000 prevedendo, con l’introduzione del nuovo capo II (artt. Da 11-bis a 11-septies), una specifica e distinta disciplina per le emittenti radiofoniche e televisive locali ed escludendo per queste ultime

⁵⁵ Legge 6 novembre 2003, n. 313, *Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*.

l'applicazione delle disposizioni dettate dal capo I della legge n. 28 (artt. Da 1 a 11), che rimangono efficaci soltanto per le emittenti radiotelesive nazionali, ad eccezione di quelle relative alla trasmissione di messaggi politici autogestiti (art. 4, commi 3 e 5) e alla diffusione dei sondaggi (art. 8).

Le emittenti locali devono garantire nella trasmissione, sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica, i principi fondamentali del pluralismo – che deve esplicarsi attraverso la parità di trattamento – dell'obiettività, dell'imparzialità e dell'equità (L. 28/2000, art. 11-quater)⁵⁶.

Sono programmi d'informazione: il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca. Sono considerati programmi di comunicazione politica quelli in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni (L. 28/2000, art. 11-ter).

Per garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, le emittenti locali devono operare in conformità alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica, adottato con il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, in attuazione dell'articolo 11-quater della L. 28/2000. Il Codice ha efficacia erga omnes, nei confronti cioè di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali, aderiscano o meno alle organizzazioni rappresentative che l'hanno sottoscritto.

Dalla data di presentazione delle candidature fino alla chiusura della campagna elettorale, le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti, sia a pagamento, sia a titolo gratuito (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali, artt. 5-6).

Le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, con cui informano i soggetti politici dell'avvenuto deposito, presso la propria sede, di un documento recante le modalità di prenotazione degli spazi e le relative tariffe (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali art. 6).

Alle emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito si applica la disciplina di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, della L. 28/2000 (si veda, in proposito, il paragrafo 2.3 Messaggi politici autogestiti).

Le emittenti locali che trasmettono gratuitamente messaggi autogestiti hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato, nella misura annualmente definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico⁵⁷ (L. 28/2000, art. 4, comma 5).

⁵⁶ Si vedano gli artt. 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali dell'8 aprile 2004.

⁵⁷ D.M. 24 aprile 2018, Rimborso 2018 alle emittenti televisive e radiofoniche locali per la trasmissione di messaggi autogestiti nelle campagne elettorali o referendarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2018, n. 135.

Le emittenti locali devono attenersi alla disciplina in materia di sondaggi dettata dall'articolo 8 della L. 28 del 2000, per la quale si rinvia al paragrafo 2.8 Sondaggi politici ed elettorali.

La legge stabilisce l'inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (L. 313/2003, art. 3).

2.6. Comunicazione politica su quotidiani e periodici in periodo elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la diffusione della comunicazione politica elettorale su quotidiani e periodici (ad eccezione degli organi ufficiali dei partiti, si veda il paragrafo successivo) è limitata alla pubblicazione di annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, presentazione di programmi elettorali, confronto fra più candidati. Devono essere consentite ai candidati ed alle liste condizioni di parità di accesso, mediante comunicazione degli spazi disponibili, secondo modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 28/2000, art. 7).

2.7. Imprese radiofoniche e organi ufficiali di stampa dei partiti

Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento non si applicano le disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e per la comunicazione politica contenute negli articoli da 1 a 5 della L. 28/2000. Esse non possono cedere, né gratuitamente, né a pagamento, spazi per la trasmissione di messaggi politici autogestiti (L. 28/2000, art. 6).

Gli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni sulla diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi (L. 28/2000, art. 7, comma 3).

Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della L. 47/1948⁵⁸, ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 28 marzo 2019, art. 24, comma 2).

⁵⁸ Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa.

2.8. Sondaggi politici ed elettorali

Nei quindici giorni precedenti il voto, è vietata la pubblicazione e diffusione – con qualsiasi mezzo – dei sondaggi sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori; il divieto sussiste anche per la pubblicazione di sondaggi effettuati in periodi precedenti. I criteri secondo i quali devono realizzarsi i sondaggi vengono definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni⁵⁹ (L. 28/2000, art. 8, commi 1 e 2).

Anche i sondaggi effettuati al di fuori del periodo elettorale sono assoggettati ad una specifica normativa: essi possono essere diffusi soltanto se recano precise indicazioni (autore del sondaggio, committente e acquirente, criteri seguiti per la formazione del campione, metodo di raccolta dei dati, numero di persone interpellate, domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto, data del sondaggio) e se sono pubblicati contestualmente su un apposito sito informatico, curato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio (L. 28/2000, art. 8, comma 3).

2.9. Comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all'attività istituzionale dell'ente. Non rientrano nel divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche. È previsto che le emittenti radiotelevisive anche private informino i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari di apertura dei seggi (L. 28/2000, art. 9).

2.10. Sanzioni

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la competenza ad intervenire per le violazioni alla disciplina introdotta dalla L. 28/2000 e dalle altre disposizioni emanate dalla stessa Autorità o dalla Commissione di indirizzo e vigilanza. L'Autorità inizia il procedimento d'ufficio, ovvero su denuncia dell'interessato (L. 28/2000, art. 10, comma 1).

L'Autorità procede, dopo un'istruttoria sommaria, alla contestazione dei fatti, in merito ai quali possono essere presentate, entro 24 ore, le relative controdeduzioni, e provvede, entro 48 ore dall'accertamento della violazione o dalla presentazione della denuncia, all'emanazione della sanzione. Le sanzioni sono individuate in relazione alle

⁵⁹ Si veda *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, Deliberazione 9 dicembre 2010, n. 256/10/CSP, Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, che definisce anche le modalità di pubblicazione dei sondaggi.

varie fattispecie e consistono, tra l'altro, nell'obbligo di trasmettere programmi con prevalente partecipazione dei soggetti che siano stati danneggiati; nella sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge; nella messa a disposizione di spazi per la trasmissione di messaggi autogestiti in favore dei soggetti politici danneggiati o esclusi; nell'eventuale ripristino dell'equilibrio fra spazi destinati ai messaggi e spazi destinato alla comunicazione gratuita (L. 28/2000, art. 10, commi 3 – 8).

I provvedimenti emessi dall'Autorità possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio (D.Lgs. 104/2010, art. 135, comma 1, lett. b).

Per quanto riguarda le emittenti locali, la L. 28/2000 prevede uno specifico apparato sanzionatorio: spettano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri di vigilanza sul rispetto dei principi indicati nel capo II della L. 28/2000 e disposizioni del codice di autoregolamentazione, nonché delle norme regolamentari o attuative emanate dalla stessa Autorità (L. 28/2000, art. 11-quinquies).

Qualora, d'ufficio o su denuncia di soggetti politici interessati o del Consiglio nazionale degli utenti, siano accertate infrazioni, l'Autorità adotta ogni provvedimento, anche in via di urgenza, idoneo ad eliminarne gli effetti anche ordinando, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo o, se ciò non fosse possibile, disponendo la sospensione delle trasmissioni per un massimo di trenta giorni.

In sede di verifica dell'ottemperanza ai propri provvedimenti, l'Autorità, in caso di riscontro negativo, può irrogare nei confronti dell'emittente locale responsabile della violazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 20.000 euro.

Anche per i provvedimenti dell'Autorità adottati nei confronti di emittenti locali, in caso di ricorsi, la competenza di primo grado è attribuita al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

3. Altre forme di propaganda elettorale: manifesti, annunci, comizi, messaggi Sms e di posta elettronica, chiamate telefoniche preregistrate

Per quanto riguarda le forme tradizionali di propaganda attraverso manifesti, giornali murali, annunci a mezzo di megafoni ecc., si richiama in primo luogo la L. n. 212 del 1956 che vieta, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, particolari forme di propaganda (propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile), regola l'affissione di materiale propagandistico, punisce chi impedisce l'affissione dei manifesti o danneggia quelli già affissi, e vieta i comizi, le riunioni elettorali e le altre forme di propaganda nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni (L. 212/1956, artt. 6, 8 e 9) (vedi oltre).

In caso di violazione di tali disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,3 a 1.033 euro, (L. 515/1993, art. 15, comma 17).

Al fine di permettere la chiara individuazione dei responsabili della produzione del materiale di propaganda e della copertura delle relative spese, tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a stampa o con diffusione radiotelevisiva debbono indicare il nome del committente responsabile. I giornali, le stazioni radiotelevisive e chiunque altro produca materiale propagandistico debbono inoltre accertarsi che i relativi ordini siano effettuati dai segretari amministrativi dei partiti o da loro delegati o direttamente dai candidati o dai loro mandatarî, cui sono tenuti ad emettere fattura. Gli strumenti di propaganda relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî. La legge stabilisce il principio secondo cui i costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati tra le spese sostenute dai candidati ai fini della verifica sul rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge (L. 515/1993, art. 3, commi 2-4).

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nella forma di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (L. 515/1993, art. 15, commi 3 e 19).

L'articolo 6 della legge n. 212 del 1956 determina solo il termine iniziale dei divieti relativi alle forme di propaganda da esso disciplinate (propaganda luminosa o figurativa fissa in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile) ma non specifica quando essi vengono a cessare. In base alla circolare (ancora vigente) n. 1943/V dell'8 aprile 1980, emanata dal Servizio elettorale del Ministero dell'interno, "deve ritenersi che il termine finale [dei divieti in questione] coincide con la chiusura delle operazioni di votazione".

Per quanto concerne la propaganda attraverso i *social network*, in occasione delle

elezioni europee 2019, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha promosso, mediante procedure di autoregolamentazione, l'adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 28 marzo 2019, art. 28).

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato, in occasione delle elezioni politiche del 2018, le Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018 (1° febbraio 2018) in cui si affermava la necessità di garantire per tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità e alle medesime condizioni, l'accesso agli strumenti di informazione e comunicazione politica forniti dalle piattaforme digitali. L'Autorità ha raccomandato, inoltre, di assicurare interventi rapidi in caso di diffusione di messaggi con contenuti illeciti o lesivi di altri candidati e un rafforzamento delle iniziative di fact-checking.

Al fine di garantire elezioni europee libere e regolari e combattere la disinformazione, il Consiglio europeo del 22 marzo 2019 ha esortato gli operatori privati, come le piattaforme online e i social network, a dare piena attuazione al codice di buone pratiche⁶⁰ adottato nell'ottobre 2018 e a garantire standard più elevati di responsabilità e trasparenza.

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni di dettaglio in relazione alle diverse forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile: dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni sono vietate tali forme di propaganda (L. 212/1956, art. 6). “Al contrario – in base alla circolare sopra citata –, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili”. Per quanto riguarda il lancio di volantini, la medesima circolare precisa che “dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio dei volantini, mentre ne è consentita la distribuzione”;
- comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico: possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni (L. 130/1975⁶¹, art. 7, primo comma) e sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Sono qualificate “come elettorali, agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 18 del R.D. 773/1931⁶² delle leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la

60 EU Code of Practice on Disinformation, ottobre 2018. Il 29 gennaio 2019, la Commissione europea ha pubblicato le prime relazioni presentate dai firmatari del codice di buone pratiche. La Commissione ha accolto con favore i progressi compiuti e ha invitato i firmatari a intensificare gli sforzi in vista delle elezioni europee del 2019.

61 Legge 24 aprile 1975, n. 130, Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

62 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione. Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall'obbligo di darne avviso al questore almeno con tre giorni di anticipo". Durante questo periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive (L. 130/1975, art. 7 e Ministero dell'interno, Servizio elettorale, circolare n. 1943/V, 8 aprile 1980);

- nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda: sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Nei giorni destinati alla votazione è comunque vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2);
- propaganda elettorale tramite fax, messaggi Sms o Mms, chiamate telefoniche preregistrate, messaggi di posta elettronica: chi utilizza queste modalità di comunicazione per la propaganda elettorale ha l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato (vedi oltre il paragrafo 4) degli abbonati a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati a servizi di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato (Garante protezione dati personali, delibera 6 marzo 2014, n. 107, punto 5.5).

4. Utilizzazione di dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni sulle modalità con cui partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono lecitamente utilizzare dati personali dei cittadini per iniziative di propaganda elettorale (Delibera 6 marzo 2014, n. 107, Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale).

Si ricorda che il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) prevede che se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può essere consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate (considerando n. 56).

Per finalità di propaganda elettorale, i partiti e i singoli candidati possono trattare dati personali estratti da “fonti pubbliche” senza richiedere il consenso degli interessati. In particolare, possono essere utilizzati i dati estratti da:

- liste elettorali detenute presso i comuni;
- elenco degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo;
- liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo;
- elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto e quelli aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero.

I partiti sono anche esonerati dall'obbligo di rendere l'informativa preventiva (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003⁶³) sul trattamento dei dati personali estratti da tali elenchi durante il periodo a partire dal 60° giorno antecedente la data del voto, fino al 60° giorno successivo.

I partiti possono utilizzare senza consenso, ma previa informativa, i dati relativi agli aderenti e di altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari⁶⁴.

La disposizione non riguarda i dati dei simpatizzanti, raccolti in occasione di singole iniziative, per i quali è necessario il rilascio del consenso informato.

⁶³ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

⁶⁴ Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) consente il trattamento dei dati personali effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato (art. 9).

Analogamente, sono utilizzabili previa informativa e consenso dell'interessato, i dati degli iscritti ad organismi associativi a carattere non politico.

Anche alcune particolari modalità di comunicazione (invio di fax, di messaggi tipo Sms o Mms; chiamate telefoniche preregistrate; messaggi di posta elettronica) richiedono, come si è visto nel paragrafo precedente, il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica che può essere anche acquisito *una tantum*.

Per quanto riguarda l'obbligo di fornire, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'informativa sul trattamento dei dati personali, quando i dati sono acquisiti presso terzi, questa deve indicare anche la fonte di acquisizione dei dati.

Non possono essere in nessun caso utilizzate allo scopo di propaganda elettorale i seguenti dati:

- dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali (tra cui le anagrafi della popolazione residente, archivi dello stato civile, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti, albi e colleghi professionali);
- dati resi pubblici in relazione alla disciplina in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni (si tratta dei dati personali resi disponibili sui siti istituzionali dei soggetti pubblici sulla base di obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, quali la L. 69/2009 e il D.Lgs. 33/2013, nonché da altre norme di settore);
- dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche (ad esempio i dati ottenuti dai consiglieri comunali e provinciali in virtù del diritto di accesso alle informazioni detenute dagli uffici dell'amministrazione locale loro riconosciuto);
- dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura;
- dati contenuti negli elenchi telefonici;
- dati reperiti sul web.

5. Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 4% i seguenti beni e servizi, utilizzati per la campagna elettorale, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati (L. 515/1993, art. 18):

- il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati;
- l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici e siti web;
- l'affitto dei locali e gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni.

La propaganda elettorale, effettuata in periodo di elezioni nelle forme previste dalla L. 212/1956 e in conformità con essa, è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità⁶⁵.

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA gli addebiti, effettuati in qualunque forma dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati alla raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. Tali campagne sono disciplinate da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (D.L. 149/2013, art. 13⁶⁶).

Come già ricordato (paragrafo 1.3), i contributi versati ai partiti, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro da parte delle persone fisiche o delle società possono essere detratti, per un importo pari al 26 per cento per cento del contributo versato, dall'imposta lorda (D.L. 149/2013, art. 11, commi 1, 2 e 6).

⁶⁵ i sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, sono soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità "i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato". La Corte costituzionale ha ritenuto (sentenza 19 luglio 2000, n. 301) che la disposizione citata è formulata "in modo tale da escludere dalla soggezione al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza fine di lucro" (così detta pubblicità ideologica).

⁶⁶ La seguito di tale disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato la delibera 12 maggio 2015, n. 56/15/CIR. Si veda, inoltre, Garante per la protezione dei dati personali, Risposta ai quesiti posti da Asstel in materia di finanziamento per via telefonica ai partiti politici, 10 marzo 2016.

6. Adempimenti dei comuni

Alcune disposizioni della legge n. 212 del 1956 disciplinano la predisposizione da parte dei comuni di speciali spazi da destinare ai mezzi di propaganda tradizionale, quali affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda e la loro ripartizione fra coloro che partecipano alla competizione elettorale (L. 212/1956, artt. 2, 3 e 5⁶⁷).

Dalla data di indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (L. 515/1993, art. 19, comma 1).

⁶⁷ La legge 147/2013 (art. 1, co. 400, lett. h), ha soppresso la previsione (L. 212/1956, art. 1, co. 2 e art. 4) secondo la quale i comuni allestiscono appositi spazi destinati ai soggetti che, pur non partecipando alla competizione elettorale, intendono affiggere materiale inerente alla campagna elettorale.

Calendario dei principali adempimenti elettorali

EUROPEE 2019

Il calendario che segue elenca le scadenze relative ai principali adempimenti previsti dal procedimento per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, tenuto conto che il decreto di indizione è stato adottato il 22 marzo 2019 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 2019) e che la data di svolgimento delle elezioni è stata fissata per il 26 maggio 2019. Poiché la data dell'indizione dei comizi elettorali non coincide con quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto, il computo dei termini stabiliti con riferimento all'indizione dei comizi elettorali è stato effettuato sulla base della data di pubblicazione dello stesso decreto.

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Non oltre il 25 febbraio	Presentazione della richiesta di voto in Italia dei cittadini UE: i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea residenti in Italia possono presentare formale richiesta per votare nel comune di residenza per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.	Non oltre il 90° giorno antecedente la data fissata per le elezioni Art. 3, 2° co., L. 18/1979
Dal 25 febbraio al 25 maggio	Applicazione dell'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di beni e servizi per la campagna elettorale: si applica l'aliquota IVA ridotta al 4% ai seguenti beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati: • materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati; • acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani, periodici e siti web; • affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni.	Nei 90 giorni precedenti le elezioni Art. 18, L. 515/1993
Entro il 7 marzo	Presentazione della domanda di voto in altro Paese UE dei cittadini italiani ivi presenti: gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori residenti in altri Paesi dell'UE e che vi si trovano per motivi di lavoro o studio possono presentare apposita domanda al sindaco del comune di residenza per votare per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali istituite in tali Paesi.	Entro l' 80° giorno precedente l'ultimo giorno del periodo elettorale fissato dal Consiglio dell'Unione Art. 3, co. 3 D.L. 408/1994

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Dal 25 marzo al 25 maggio	Periodo di campagna elettorale ai fini delle comunicazioni relative alle spese elettorali sostenute dai partiti: i rappresentanti dei partiti, movimenti politici, liste di candidati che hanno partecipato alle elezioni devono presentare alla Corte dei conti un conto consuntivo delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.	Fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione Art. 12, co. 1 e 1-bis, L. 515/1993
Dal 25 marzo al 24 maggio	Applicazione della speciale disciplina per la comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti nazionali in campagna elettorale: la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità e comunicazione politica è consentita solo nelle forme previste dalla L. 28/2000.	Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale (fino a tutto il penultimo giorno antecedente quello di votazione) Art. 4, co. 1 e 9, L. 28/2000
Dal 25 marzo al 24 maggio	Applicazione della speciale disciplina per la comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti locali in campagna elettorale: le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso da trasmettere per tre giorni consecutivi. Per le emittenti locali vige una disciplina diversa da quella prevista per le emittenti nazionali in ordine ai messaggi politici autogestiti che le emittenti locali possono trasmettere anche a pagamento nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale. La legge stabilisce l'inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (art. 3, co. 1, L. 313/2003).	Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale Art. 5 e art. 6, co. 2, Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali (D.M. 8 aprile 2004)
Dal 25 marzo al 24 maggio	Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici: su quotidiani e periodici sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale previste dalla L. 28/2000. La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.	Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni Art. 7, L. 28/2000

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Dal 25 marzo al 26 maggio	Limitazioni alla comunicazione istituzionale: è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle svolte in forma impersonale indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.	Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto Art. 9, L. 28/2000
Dal 25 marzo al 26 maggio	Presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli degli enti territoriali nelle trasmissioni informative: nelle trasmissioni informative delle emittenti nazionali riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. A decorrere dalla medesima data, tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni. Tali disposizioni non si applicano alle emittenti locali (L. 313/2003, art. 3, co. 1).	Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto Art. 1, co. 5, e art. 20, L. 515/1993
Dal 25 marzo al 26 maggio	Divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto nelle trasmissioni radio-televisive: in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.	Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto Art. 5, co. 2 e 3, L. 28/2000; art. 4, co. 3, D.M. 8 aprile 2004
Dal 25 marzo	Predisposizione da parte dei comuni di locali da adibire ad attività di propaganda elettorale: i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.	Dal giorno di indizione dei comizi elettorali Art. 19, L. 515/1993

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Dal 25 marzo	Finanziamento della campagna elettorale: coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale . Ciascun candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale (istituito ai sensi dell'art. 13 della L. 515/1993) competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario designato.	Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni Art. 7, co. 3, L. 515/1993
Entro il 28 marzo	Costituzione degli uffici elettorali: viene costituito, presso la Corte di cassazione, l'Ufficio elettorale nazionale.	Entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali Art. 8 L. 18/1979
Entro il 30 marzo	Costituzione degli uffici elettorali: viene costituito, presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione l'ufficio elettorale circoscrizionale.	Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali Art. 9 L. 18/1979
Non oltre il 30 marzo	Definizione degli indirizzi per il servizio pubblico radiotelevisivo e per le emittenti private in materia di propaganda e formazione elettorale: la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi, in condizioni di parità tra loro, alle liste e ai candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. Entro il medesimo termine la Commissione parlamentare e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità formazione.	Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali Art. 1, co. 1, e art. 20, L. 515/1993; Art. 5, co. 1, L. 28/2000

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Tra le ore 8 del 7 aprile e le ore 16 dell'8 aprile	Deposito del contrassegno e dello statuto: devono essere depositati presso il Ministero dell'interno i contrassegni di lista. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una di-chiarazione che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza : 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere presentata la designazione,	Tra le ore 8 del 49° e le ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione Art. 11, L. 18/1979; Art. 14, 1° co., DPR 361/1957

Tra le ore 8 del 7 aprile e le ore 16 dell'8 aprile	Deposito del contrassegno e dello statuto: devono essere depositati presso il Ministero dell'interno i contrassegni di lista. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una di-chiarazione che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza : 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere presentata la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo politico , incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale.	Tra le ore 8 del 49° e le ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione Art. 11, L. 18/1979; Art. 14, 1° co., DPR 361/1957
---	--	---

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
9 e 10 aprile	Verifica della regolarità dei contrassegni: il Ministero dell'interno nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito verifica la regolarità dei contrassegni. Qualora ravvisi che un contrassegno non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, D.P.R. 361/1957 invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione di trasparenza sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Il depositante il contrassegno può presentare opposizione contro l'invito a regolarizzare il contrassegno entro il termine di 48 ore, sul quale decide, nelle successive 48 ore, l'Ufficio elettorale nazionale. I depositanti altro contrassegno possono presentare opposizione contro la decisione del Ministero dell'interno di accettazione di un contrassegno che ritengano facilmente confondibile con il proprio; sulla opposizione, che deve essere presentata nel termine di 48 ore dalla decisione, delibera l'Ufficio elettorale nazionale. Sono altresì sottoposte all'Ufficio elettorale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza.	Nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito dei contrassegni Art. 16, DPR 361/1957
Entro l'11 aprile	Pubblicazione dei moduli elettorali: il Ministero dell'interno mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste di candidati e gli altri documenti relativi.	Entro il 45° giorno antecedente quello della votazione Art. 20, 9° co., DPR 361/1957
Entro il 15 aprile	Comunicazione del Ministero dell'interno agli uffici elettorali dei nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature: il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale i nominativi dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti designati da ciascun partito o gruppo politico ai fini dell'effettuazione del deposito delle candidature.	Entro il 41° giorno antecedente quello della votazione Art. 11, L. 18/1979

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Tra le ore 8 del 16 aprile e le ore 20 del 17 aprile	Presentazione delle candidature: le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, presso la cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale. Insieme alle liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, e le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Queste ultime dichiarazioni devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.	Tra le ore 8 del 40° giorno e le ore 20 del 39° giorno antecedente quello della votazione
		Art. 12, L. 18/1979
		Art. 20, DPR 361/1957
	Le liste di candidati devono essere sottoscritte da almeno 30.000 e da non più di 35.000 elettori della circoscrizione dei quali almeno 3.000 devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ciascuna delle regioni della circoscrizione.	Art. 12, L. 18/1979
	Sono esentati dalla presentazione delle sottoscrizioni i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura nazionale in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere; i partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere; i partiti o gruppi politici che nelle elezioni precedenti per il Parlamento europeo abbiano ottenuto almeno un seggio; le liste contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico che sia esente dall'onere di sottoscrizione delle candidature; i partiti politici nazionali per i quali sia dimostrato il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato al Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare.	Art. 12, L. 18/1979
	Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della L. 53/1990, che stabilisce inoltre che tali sottoscrizioni devono essere state raccolte, a pena di nullità, in data non anteriore al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.	Ufficio elettorale nazionale, decisione 18.4.2014, n. 2 Art. 20, co. 5°, DPR 361/195

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	Ciascuna dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo e uno supplente, autorizzati a designare il rappresentante di lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale.	Art. 12, L. 18/1979
Dal 17 aprile al 24 maggio	Trasmissione di messaggi politici autogestiti: le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.	Dalla data di presentazione delle candidature fino a tutto il penultimo giorno antecedente quello di votazione Art. 3 e art. 4, co. 3 e 5, L. 28/2000
	Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.	Art. 3, co. 7, L. 28/2000
	La trasmissione di messaggi politici gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica .	Art. 4, co. 4, L. 28/2000
	Le emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito possono diffondere anche messaggi politici a pagamento.	Art. 5, co. 1 e art. 6, D.M. 8 aprile 2004
Entro il 18 aprile	Pubblicazione dei contrassegni depositati: il Ministero dell'interno pubblica, nella sezione Elezioni trasparenti del proprio sito internet, per ciascun partito: il contrassegno depositato (con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito) e lo statuto o, in mancanza, la dichiarazione di trasparenza.	Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni Art. 4, co. 1, L. 165/2017
Entro il 20 aprile	Verifica della regolarità delle candidature: l'ufficio elettorale circoscrizionale decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista. Entro 24 ore dalla comunicazione della decisione i delegati delle liste possono ricorrere all'Ufficio elettorale nazionale. Il ricorso è depositato alla cancelleria dell'ufficio elettorale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata, ed è dal predetto ufficio trasmesso, corredato dalle proprie deduzioni, all'Ufficio elettorale nazionale nella stessa giornata. L'Ufficio decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali.	Entro il 36° giorno antecedente quello della votazione Art. 13, L. 18/1979 Art. 23, DPR 361/1957

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Tra il 23 e il 26 aprile	Allestimento degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale: in ogni comune la giunta municipale è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda dei partiti che partecipano alla competizione elettorale.	Tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni Art. 2, L. 212/1956
Entro il 26 aprile	Nomina dei presidenti di seggio: i presidenti di seggio sono nominati dal presidente della corte d'appello competente per territorio, tra coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge.	Entro il 30° giorno precedente la votazione Artt. 35 e 38, DPR 361/1957; Art. 1 L. 53/1990
Dal 26 aprile fino alle ore 24 del 24 aprile	Comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico: possono aver luogo soltanto nel periodo indicato, durante il quale i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall'obbligo di darne avviso al questore almeno con tre giorni di anticipo.	Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione Art. 7, L. 130/1975
Dal 26 aprile al 25 maggio	Propaganda elettorale a mezzo di manifesti e giornali murali: la propaganda elettorale per il voto a liste o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune).	Nei 30 giorni precedenti la data delle votazioni Art. 3, L. 515/1993
Dal 26 aprile	Altre forme tradizionali di propaganda: sono vietate la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda luminosa mobile. Deve invece ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.	Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni Art. 6, L. 212/1956

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Entro il 27 aprile	Pubblicazione delle liste dei candidati: il Ministero dell'interno pubblica, nella sezione Elezioni trasparenti del proprio sito internet, per ciascun partito le liste dei candidati presentate per ciascuna circoscrizione.	Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per presentazione delle liste di candidati Art. 4, co. 2, L. 165/2017
Tra il 1° e il 6 maggio	Designazione degli scrutatori: gli scrutatori sono designati per ciascuna sezione dalla commissione elettorale comunale, tra coloro che sono iscritti all'apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite dalla stessa legge, nonché dall'art. 38, DPR 361/1957.	Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni Art. 6, L. 95/1989; art. 38, DPR 361/1957
Entro il 6 maggio	Designazione dei soggetti incaricati della comunicazione dei curriculum vitae e dei certificati penali: in occasione del deposito del contrassegno, il depositante indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione al Ministero dell'interno, per ciascun candidato, del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato con l'indicazione della relativa casella di posta elettronica certificata o ordinaria.	Entro il 20° giorno antecedente la data di votazione Art. 1, co. 3, D.M. 20 marzo 2019
Dall'11 maggio	Divieto di pubblicazione o diffusione di sondaggi: è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del rilievo. Tale divieto si applica anche alle emittenti locali.	Dal 15° giorno precedente la data delle elezioni Artt. 8 e 11-septies, L. 28/2000
Entro il 12 maggio	Pubblicazione da parte dei partiti del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati: i partiti e movimenti politici pubblicano nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima delle elezioni (25 febbraio 2019).	Entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni Art. 1, co. 14, L. 3/2019

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Tra il 16 e il 21 maggio	Costituzione degli uffici elettorali: viene costituito, presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia, l'ufficio elettorale provinciale.	Non prima del 10° e non oltre il 5° giorno antecedente la data della votazione Art. 10 L. 18/1979
Entro il 18 maggio	Pubblicazione delle liste: il manifesto riprodotto i contrassegni delle liste e i candidati ammessi è pubblicato nell'albo pretorio ed in altri uffici pubblici.	Entro l' 8° giorno antecedente la data della votazione Art. 13, 4° co., L. 18/1979
Entro il 19 maggio	Pubblicazione da parte del Ministero dell'interno del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati: il Ministero dell'interno pubblica nel proprio sito internet il curriculum vitae e il certificato penale di ciascun candidato, già pubblicati nel sito internet dei partiti politici.	Entro il 7° giorno antecedente la data della consultazione elettorale Art. 1, co. 15, L. 3/2019
Entro il 24 maggio	Designazione dei rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione: l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione è presentato al segretario comunale, che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali.	Entro il venerdì precedente l'elezione Art. 25, 1° co., DPR 361/1957
Prima dell'inizio della votazione	Le designazioni possono essere presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio antecedente la votazione o la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.	
Dalle ore 24 del 24 maggio	Divieto di qualsiasi forma di propaganda elettorale: è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e mezzi radiotelevisivi.	Dal giorno di chiusura della campagna elettorale (dalle ore 24 del penultimo giorno precedente le elezioni) Art. 9, L. 212/1956; art. 9-bis, D.L. 807/1984 (L. 10/1985 ¹); Art. 7, co. 1, L. 28/2000

¹ Il divieto, riferito "anche alle emittenti radiotelevisive private", è applicato al servizio pubblico radiotelevisivo in virtù dell'estensione ad esso del divieto di cui all'art. 9, primo comma, della L. 212/1956, operata in via di prassi e confermata dall'orientamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
25 e 26 maggio	Divieto di svolgere comizi e riunioni di propaganda elettorale e di affiggere manifesti: sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nel giorno di votazione, inoltre, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.	Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni Art. 9, co. 1° e 2°, L. 212/1956
Alle ore 16 del 25 maggio	Costituzione degli uffici elettorali di sezione: gli uffici elettorali di sezione sono costituiti dai rispettivi presidenti, che ne chiamano a far parte quattro scrutatori ed un segretario. Il segretario viene scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio, tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli scrutatori sono designati per ciascuna elezione dalla commissione elettorale comunale tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni, tra coloro che sono iscritti all'apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite nella stessa legge, nonché dall'art. 38, 361/1957.	Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni Artt. 41 e 34, DPR 361/1957 Art. 2, L. 53/1990 Art. 6, L. 95/1989; art. 38, DPR 361/1957
Entro le ore 12 del 26 maggio	Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali circoscrizionali: l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale è presentato alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale.	Entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione Art. 25, co. 2°, DPR 361/1957
Dalle ore 7 alle ore 23 del 26 maggio	Operazioni di votazione: il presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione dichiara aperta la votazione, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori che sono ammessi a votare in soprannumero nella sezione ai sensi dell'art. 50, DPR 361/1957. Le operazioni di voto si concludono alle ore 23.	Dalle ore 7 alle ore 23 della domenica fissata per le elezioni Artt. 46 e 64, DPR 361/1957; Art. 1, co. 399, L. 147/2013; Art. 16, 2° co., L. 18/1979

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Dopo le ore 23 del 26 maggio	Operazioni di scrutinio: le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, compiute le operazioni di cui all'articolo 67, DPR 361/1957. Le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzione e sono ultimate entro 12 ore dal loro inizio.	Subito dopo la chiusura della votazione Art. 16, 3° co., L. 18/1979
Entro il 25 giugno	Comunicazioni inerenti la propaganda elettorale: i titolari di emittenti radiotelevisive nazionali e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere ed al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.	Entro 30 giorni dalla consultazione elettorale Artt. 11 e 11-septies, L. 28/2000
Entro il 16 agosto	Comunicazioni dei conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti: i rappresentanti dei partiti, movimenti politici, liste di candidati che hanno partecipato alle elezioni devono presentare alla Corte dei conti il conto consuntivo delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. A tali fine, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione. La Corte dei conti riferisce ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito.	Entro 45 giorni dall'insediamento del Parlamento europeo Art. 12, co. 1 e 1-bis, L. 515/1993
	Comunicazioni relative alle spese elettorali sostenute dai candidati: i candidati alle elezioni devono trasmettere al Collegio regionale di garanzia elettorale e, se eletti, al Presidente della Camera, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, cui deve essere allegato un rendiconto relativo ai servizi ed ai contributi ricevuti. Per i candidati non eletti l'obbligo di comunicazione va assolto entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione. In caso di mancato deposito nel termine previsto dalla legge delle dichiarazioni di spesa e dei relativi rendiconti il Collegio regionale diff-	Entro 3 mesi dalla proclamazione Art. 7, co. 6 e 7 L. 515/1993

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	ida il candidato ad adempiere entro i successivi 15 giorni; in caso di ulteriore inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 15, co. 8, della legge 515/1993.	
Entro il 23 settembre	Controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati: qualsiasi elettore può presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale esposti sulla regolarità delle dichiarazioni di spesa e sui rendiconti presentati dai candidati ai sensi dell'art. 7 della L. 515/93. Le dichiarazioni ed i rendiconti si intendono approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione. Il Collegio, qualora riscontri delle irregolarità, le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i successivi 15 giorni.	Entro 120 giorni dalla data delle elezioni Art. 14 L. 515/1993
	Controllo da parte delle Corte dei conti sui consuntivi delle spese elettorali dei partiti: la Corte dei conti deve concludere i controlli sui conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste di candidati, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione degli stessi, salva la possibilità di proroga di tre mesi. La Corte dei conti deve riferire direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito.	Entro 6 mesi dalla data di presentazione dei conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste di candidati Art. 12, co. 3, L. 515/1993

PARTE II

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme fondamentali sulle elezioni europee

Legge 6 aprile 1977, n. 150.

Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1977, n. 116, S.O.

Art. 1

È approvato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'atto stesso.

(omissis)

DECISIONE

(76/787/CECA, CEE, Euratom)

Il Consiglio,

formato dai rappresentanti degli Stati membri e deliberando alla unanimità,

visto l'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, visto l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il progetto dell'Assemblea,

intendendo attuare le conclusioni del Consiglio europeo 1°/2 dicembre 1975 a Roma, al fine di tenere l'elezione dell'Assemblea ad una data unica durante il periodo maggio-giugno 1978, ha adottato le disposizioni allegate alla presente decisione di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

La presente decisione e le disposizioni ad essa allegate sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione delle disposizioni allegate alla presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

FATTO a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

(omissis)

ATTO relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto.

Art. 1

I rappresentanti, all'Assemblea, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

Art. 2

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio	25	Lussemburgo	6
Danimarca	16	Paesi Bassi	31
Germania	99	Norvegia	15
Grecia	25	Austria	21
Spagna	64	Portogallo	25
Francia	87	Finlandia	16
Irlanda	15	Svezia	22
Italia	87	Regno Unito	87 ⁽²⁾

In caso di modifiche del presente articolo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità⁽³⁾.

⁽²⁾ Così sostituito prima dall'art. 10 del Trattato ratificato con L. 11 dicembre 1985, n. 775, e poi dall'art. 11 del Trattato ratificato con L. 14 dicembre 1994, n. 686.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 3

1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.
2. Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.
Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.
3. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2.

Art. 4

1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.
2. I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunità applicabili ai membri del-

l'Assemblea in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

Art. 5

La carica di rappresentante all'Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro.

Art. 6

1. La carica di rappresentante all'Assemblea è incompatibile con quella di:
 - membro del governo di uno Stato membro;
 - membro della Commissione delle Comunità europee;
 - giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee;
 - membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
 - membro del Comitato delle Regioni⁽⁴⁾;
 - membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
 - membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
 - funzionario o agente, in attività di servizio, delle Istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.
2. Ogni Stato membro può inoltre fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. I rappresentanti all'Assemblea ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1 e 2, sono sostituiti conformemente all'articolo 12.

⁽⁴⁾ Parte aggiunta dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 7

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea elabora un progetto di procedura elettorale uniforme.
2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme o di una procedura basata su principi comuni e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Paragrafo così sostituito dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 8

Per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea ciascun elettore può votare una sola volta.

Art. 9

1. L'elezione per l'Assemblea ha luogo alla data fissata da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

2. Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.

3. Qualora uno Stato membro adotti per l'elezione all'Assemblea uno scrutinio a due turni, il primo turno dovrà avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1.

Art. 10

1. Il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è precisato per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità previa consultazione dell'Assemblea.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea, fissa un altro periodo che, al massimo, può essere anteriore o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

4. L'Assemblea uscente decade al momento della prima sessione della nuova Assemblea.

Art. 11

Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui tale atto rinvia⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 12

1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7 e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo⁽⁷⁾.

2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa l'Assemblea che ne prende atto.

In tutti gli altri casi, l'Assemblea costata la vacanza e ne informa lo Stato membro.

⁽⁷⁾ Paragrafo così sostituito dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 13

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta dell'Assemblea e previa consultazione della Commissione adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea.

Art. 14

L'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 138, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nonché l'articolo 108, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica decadono alla data della sessione tenuta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, dalla prima Assemblea eletta in applicazione del presente atto.

Art. 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I, II e III formano parte integrante del presente atto (omissis).

È unita una dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania

(omissis)

Art. 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

FATTO a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

(omissis)

Legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29.

⁽²⁾ Titolo così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti⁽³⁾.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

Art. 2

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti^{(4) (5)}.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁵⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 9 aprile 1984, n. 61.

TITOLO II

Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità

Art. 3

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18 anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

Art. 4

Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale ⁽⁹⁾.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁸⁾ L'art. 19, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) ha così disposto:

«Art. 19. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984».

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1989, n. 9 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1989, n. 18), poi sostituito dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408 e, infine, così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

Art. 5

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:
 - a) membro della Commissione delle Comunità europee;
 - b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
 - c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
 - d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - e) mediatore delle Comunità europee;
 - f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
 - g) membro del Comitato delle Regioni;
 - h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
 - i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
 - l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

Art. 5-bis

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:
- a) con l'ufficio di deputato o di senatore;
 - b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 27 marzo 2004, n. 78. Vedi, anche, l'art. 4 della stessa legge.

Art. 6

La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di⁽¹²⁾:

- a) presidente di giunta regionale;
- b) assessore regionale;
- b-bis) consigliere regionale⁽¹³⁾;
- b-ter) presidente di provincia⁽¹⁴⁾;
- b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽¹⁵⁾.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie⁽¹⁶⁾.

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto⁽¹⁷⁾.

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione⁽¹⁸⁾.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo⁽¹⁹⁾.

⁽¹²⁾ Alinea così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 8 aprile 2004, n. 90. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1 e l'articolo 2 della stessa legge.

⁽¹⁴⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 8 aprile 2004, n. 90. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1 e l'articolo 2 della stessa legge.

⁽¹⁵⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 8 aprile 2004, n. 90. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1 e l'articolo 2 della stessa legge.

⁽¹⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1989, n. 9 e poi così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

TITOLO III

Procedimento elettorale

Art. 7

I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il

cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

⁽²⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽²¹⁾ L'art. 19, L. 9 aprile 1984, n. 61 ha così disposto: «Art. 19. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984».

Art. 8

Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo⁽²²⁾.

⁽²²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 9 aprile 1984, n. 61.

Art. 9

Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 10

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 11

Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 166 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31.

Il Ministero dell'interno:

a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;

b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

Art. 12

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere⁽²³⁾.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve

essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autentificato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autentificato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura⁽²⁴⁾.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso⁽²⁵⁾.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

⁽²³⁾ *Comma prima integrato dall'art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61 e successivamente modificato dall'art. 12, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni, che ha altresì aggiunto l'ultimo periodo. Sulla materia si veda anche la decisione dell'Ufficio elettorale nazionale del 18 aprile 2014 con cui, accogliendo il ricorso ed ammettendo la lista Federazione dei Verdi-Green Italia a partecipare alle elezioni del 25 maggio 2014, l'Ufficio ha rilevato che deve essere considerato esente dall'onere di allegazione delle sottoscrizioni delle proprie liste qualsiasi partito politico nazionale per il quale sia dimostrato da una serie di elementi, a partire dalla chiara evidenziazione nel contrassegno, il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato al Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare.*

⁽²⁴⁾ *Comma così sostituito dall'art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61.*

⁽²⁵⁾ *Comma prima sostituito dall'art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61 modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78, e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, L. 22 aprile 2014, n. 65. Per le elezioni europee 2014 continua ad applicarsi il comma nella formulazione previgente: "Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione".*

Art. 13

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista⁽²⁶⁾.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Il manifesto riprodotto i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni⁽²⁷⁾.

⁽²⁶⁾ *Comma prima modificato dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, L. 22 aprile 2014, n. 65.*

⁽²⁷⁾ *Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.*

TITOLO IV

Votazione

Art. 14

L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza⁽²⁸⁾.

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

⁽²⁸⁾ *Comma prima sostituito dall'art. 5, L. 8 aprile 2004, n. 90 e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, L. 22 aprile 2014, n. 65.*

Art. 15

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3⁽²⁹⁾.

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

⁽²⁹⁾ Periodo aggiunto dal comma 1 dell'art. 1-bis, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 16

Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

TITOLO V

Scrutinio

Art. 17

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

Art. 18

L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

- 1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;
- 2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 19

L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell'articolo 36, compilando appositi distinti verbali.

Copia dei verbali di cui al precedente comma nonché un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo ufficio della circoscrizione consolare nella quale è compresa la relativa sezione.

Art. 20

L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista e per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Art. 21

L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente;

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi⁽³⁰⁾;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale⁽³¹⁾;

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

⁽³⁰⁾ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L. 20 febbraio 2009, n. 10.

⁽³¹⁾ Numero così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 1, L. 20 febbraio 2009, n. 10.

Art. 22

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il

gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti⁽³²⁾.

⁽³²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della presente legge, nella parte in cui non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

Art. 23

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.

Un secondo esemplare deve essere inviato all'ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

Art. 24

I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TITOLO VI

Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea

Art. 25

Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità⁽³³⁾.

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessuno pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad

operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*⁽³⁴⁾.

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

⁽³³⁾ Vedi, anche, il D.M. 5 giugno 1989 e il D.M. 26 maggio 1999. Il Ministero degli affari esteri, in attuazione di quanto disposto dal presente comma, con Comunicato 3 giugno 2004 (*Gazz. Uff.* 3 giugno 2004, n. 128), con Comunicato 28 maggio 2009 (*Gazz. Uff.* 28 maggio 2009, n. 122) e con Comunicato 20 maggio 2014, (*Gazz. Uff.* 20 maggio 2014, n. 115), ha reso noto che sono state raggiunte, con i singoli Paesi dell'Unione europea, le intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto ai cittadini italiani ivi residenti.

⁽³⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 giugno 2004, il D.M. 28 maggio 2009 e il D.M. 19 maggio 2014.

Art. 26

[Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea per i quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è stata annotata nelle liste elettorali la condizione di residente all'estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali o commerciali.

Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tale fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunità ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella *Gazzetta Ufficiale* e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunità europea con le modalità previste all'ultimo comma dell'articolo 7.

Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere confermati ad opera del consolato.

Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al secondo comma, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50]⁽³⁵⁾.

⁽³⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

Art. 27

Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Art. 28

[Entro il ventesimo giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalità del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonché della località della votazione.

Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 26 è data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'articolo 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune.

Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 26 della presente legge, iscritti

nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma]⁽³⁶⁾.

⁽³⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

Art. 29

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione «uffici consolari» comprende i consolati generali di 1^a categoria, i consolati di 1^a categoria, i vice consolati di 1^a categoria e le agenzie consolari di 1^a categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di 1^a categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate⁽³⁷⁾.

⁽³⁷⁾ Così modificato dall'art. 6, L. 9 aprile 1984, n. 61.

Art. 30

[Il Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'articolo 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'articolo 26. L'elenco deve pervenire non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976].

[Sulla base dei dati ricevuti, il capo d'ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 200. L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite è indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Ove in una località vi siano più sezioni l'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue].

[Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno verifica gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio, dando atto altresì del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco].

[Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale].

[Quando in una località non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita

nella località più vicina della stessa circoscrizione consolare].

[Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si deve far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una località prescelta dal capo dell'ufficio consolare]⁽³⁸⁾.

Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti⁽³⁹⁾.

⁽³⁸⁾ I commi dal 1° al 6° sono stati abrogati dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

⁽³⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 7, L. 9 aprile 1984, n. 61.

Art. 31

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera b), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l'azione da lui svolta in attuazione dei principi di cui all'articolo 25⁽⁴⁰⁾;

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera b).

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticare la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

⁽⁴⁰⁾ Numero così modificato dall'art. 8, L. 9 aprile 1984, n. 61.

Art. 32

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'ar-

articolo 30, è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nel Paese che siano idonei all'ufficio⁽⁴¹⁾.

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi⁽⁴²⁾.

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dell'ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione⁽⁴³⁾.

⁽⁴¹⁾ Comma così modificato dall'art. 9, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁴²⁾ Comma così modificato dall'art. 9, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁴³⁾ Con D.M. 18 aprile 1984 (Gazz. Uff. 20 aprile 1984, n. 111) sono state fissate le modalità per la nomina a presidente di seggio nelle sezioni elettorali istituite nei Paesi C.E.E. per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Art. 33

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito⁽⁴⁴⁾.

Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁴⁾ Comma così modificato prima dall'art. 10, L. 9 aprile 1984, n. 61 e poi dall'art. 12, L. 30 aprile 1999, n. 120. Le norme per la formazione dell'elenco degli elettori sono state approvate con D.M. 16 aprile 1999.

⁽⁴⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 10, L. 9 aprile 1984, n. 61.

Art. 34

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 35

Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario⁽⁴⁶⁾;
- 3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;

- 4) un'urna per la votazione;
- 5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;
- 6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28⁽⁴⁷⁾.

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

- 1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
- 2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

⁽⁴⁶⁾ Numero così sostituito dall'art. 11, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁴⁷⁾ Numero così sostituito dall'art. 11, L. 9 aprile 1984, n. 61.

Art. 36

[Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione e di scrutinio hanno luogo secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma del precedente articolo 7.

Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sessioni istituite a norma dell'articolo 30, devono esibire il certificato elettorale e l'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 28 ovvero la certificazione di cui al terzo comma dello stesso articolo⁽⁴⁸⁾.

Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenta munito del certificato elettorale e dell'attestazione dalla quale risulta che è assegnato alla sezione, anche se non è iscritto nel relativo elenco degli elettori⁽⁴⁹⁾.

Gli elettori di cui al comma precedente, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale⁽⁵⁰⁾.

Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al n. 6) del primo comma dell'articolo 35.

Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 30 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi del presente titolo.

I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma o, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo, previa esibizione del certificato elettorale⁽⁵¹⁾.

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo

67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente, nell'ora che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale.

Il presidente, qualora abbia accertato che i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, chiude le relative schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato ad altra sezione della circoscrizione consolare, che sarà indicata dal capo dell'ufficio consolare, presso la quale hanno votato elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

Nel caso in cui in una circoscrizione consolare i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, le relative schede sono inviate, per lo spoglio, in plichi sigillati con il bollo della sezione, per il tramite delle autorità consolari, al competente ufficio elettorale circoscrizionale.

Delle operazioni di cui ai commi precedenti deve farsi menzione nel verbale delle sezioni interessate.

Il presidente dà, quindi, inizio alle operazioni di spoglio dei voti seguendo l'ordine con il quale le circoscrizioni elettorali sono elencate nella tabella A allegata alla presente legge. Durante lo spoglio dei voti di una circoscrizione elettorale, le schede relative alle altre circoscrizioni debbono essere custodite in apposite buste, sigillate con il timbro della sezione.

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non può ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine di 12 ore dall'inizio delle medesime, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Le schede votate e non spogliate vengono incluse in apposite buste.

Le predette buste e gli altri plichi di cui al citato articolo 73 devono essere recapitati secondo le modalità del successivo articolo 37.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a far redigere, in duplice esemplare, apposito verbale, nel quale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami e proteste presentate.

Il presidente provvede, altresì, a far compilare un estratto del verbale, per ciascuna circoscrizione elettorale, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

L'estratto del verbale deve essere compilato anche quando, per una circoscrizione, non risulti votata alcuna scheda ovvero le schede siano state assegnate per lo scrutinio ad altro ufficio elettorale di sezione, a norma del dodicesimo comma del presente articolo⁽⁵²⁾.

Di tali circostanze viene fatta menzione nell'estratto.⁽⁵³⁾

⁽⁴⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁴⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁵⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁵¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁵²⁾ Comma così modificato dall'art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61.

⁽⁵³⁾ Articolo abrogato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

Art. 37

[I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per

ognuna delle circoscrizioni elettorali, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, prima che inizino le operazioni di scrutinio, al capo dell'ufficio consolare, che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti un esemplare del verbale e gli estratti per ognuna delle circoscrizioni elettorali devono essere recapitati, con tutti gli atti dello scrutinio, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o da apposito incaricato per delegazione scritta, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvederà ad inoltrare i plichi contenenti gli estratti e gli atti dello scrutinio, nonché i plichi di cui al primo comma, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali presso i quali resteranno depositati.

Il plico contenente l'elenco degli elettori e quello contenente l'esemplare del verbale dovranno essere inoltrati alla corte d'appello di Roma.

Il secondo esemplare del verbale e degli estratti deve essere depositato presso la sede dell'ufficio consolare, perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

Ogni ufficio di sezione deve infine, provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite ed il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare, che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.]]⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

Art. 38

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

Art. 39

Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 120.000 ed a L. 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵⁵⁾ Così modificato dall'art. 13, L. 9 aprile 1984, n. 61. Per l'aggiornamento degli onorari di cui al presente articolo vedi il D.P.R. 6 dicembre 1991, il D.P.R. 8 marzo 1994, e il D.P.R. 10 marzo 1997.

Art. 40

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento

della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano⁽⁵⁶⁾.

A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese, della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

⁽⁵⁶⁾ Comma prima sostituito dall'art. 14, L. 9 aprile 1984, n. 61 e poi così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

TITOLO VII

Surrogazione e contenzioso

Art. 41

Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata⁽⁵⁷⁾.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

⁽⁵⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della presente legge, nella parte in cui non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

Art. 42

La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo⁽⁵⁸⁾.

⁽⁵⁸⁾ Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

Art. 43

[Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente può proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034]⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁹⁾ *Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.*

Art. 44

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150⁽⁶⁰⁾.

L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore⁽⁶¹⁾.

[Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo].

[La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione].

[I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza].

[All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente].

[Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà].

[Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione]⁽⁶²⁾.

⁽⁶⁰⁾ *Comma prima modificato dagli artt. 2 e 3, L. 27 marzo 2004, n. 78 e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.*

⁽⁶¹⁾ *Comma così modificato dalla lettera b) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.*

⁽⁶²⁾ *Commi abrogati dalla lettera c) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.*

Art. 45

[Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo

della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale]⁽⁶³⁾.

⁽⁶³⁾ Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 46

L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

[L'Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo]⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶⁴⁾ Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

Art. 47

[Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale]⁽⁶⁵⁾ secondo le norme generali.

Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria]⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶⁵⁾ Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

⁽⁶⁶⁾ Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 27 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

TITOLO VIII Disposizioni penali

Art. 48

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

Art. 49

Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

TITOLO IX **Disposizioni finali**

Art. 50

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

Art. 51

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

Art. 52

I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retributiva fino al giorno della votazione⁽⁶⁹⁾.

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁷⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

Art. 53

1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale⁽⁷¹⁾.

⁽⁷¹⁾ Così sostituito prima dal primo comma dell'art. 15, L. 9 aprile 1984, n. 61 e poi dal primo comma dell'art. 7, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

Art. 54

[Il trattamento economico spettante, a norma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti il seggio è fissato in lire 75.000 per il presidente e in lire 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario al lordo delle ritenute di legge]⁽⁷²⁾.

Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione⁽⁷³⁾.

⁽⁷²⁾ Comma abrogato dall'art. 4, L. 30 giugno 1989, n. 244.

⁽⁷³⁾ Così sostituito dall'art. 16, L. 9 aprile 1984, n. 61. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

Art. 55

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono a carico dello Stato⁽⁷⁴⁾.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di

cui all'articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati⁽⁷⁵⁾.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁷⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 17, L. 9 aprile 1984, n. 61. L'art. 18 della stessa legge ha, inoltre, disposto che per le elezioni del Parlamento europeo dell'anno 1984, lo Stato rimborsa, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dei rendiconti, a ciascun comune le spese per il trattamento economico dei componenti i seggi, nonché tutte le altre spese per l'attuazione delle elezioni stesse nel limite massimo rimborsato per le elezioni politiche del 1983 maggiorato del dieci per cento. Ha disposto, altresì, che per le successive consultazioni per la elezione del Parlamento europeo la relativa spesa è autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio che provvede anche a determinare il volume di spesa da rimborsare ai comuni.

⁽⁷⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 17, L. 9 aprile 1984, n. 61.

Art. 56

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Tabella A⁽⁷⁷⁾

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna).	Palermo

⁽⁷⁷⁾ Tabella così sostituita dalla Tabella A allegata alla L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Con D.P.R. 17 aprile 1984, n. 76 (Gazz. Uff. 18 aprile 1984, n. 108) è stato assegnato il numero dei seggi alle relative circoscrizioni. Con D.P.R. 9 aprile 1994 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 85), con D.P.R. 10 aprile 1999 (Gazz. Uff. 13 aprile 1999, n. 85) e con D.P.R. 10 aprile 2004 (Gazz. Uff. 10 aprile 2004, n. 85), entrati in vigore lo stesso giorno della loro pubblicazione, è stata disposta l'assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni di cui alla presente Tabella A.

(omissis)

Tabella B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
20 mm 1	20 mm 5	20 mm 9	
20 mm 2	20 mm 6	20 mm 10	
20 mm 3	20 mm 7	20 mm 11	
20 mm 4	20 mm 8	20 mm 12	

N.B.:

La scheda é suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Tabella C

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

The image shows a template for the external part of a voting card. It is a rectangular card with a decorative border. The text on the card is as follows:

**ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL'ITALIA**

**CIRCOSCRIZIONE
REGIONI**

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

D.L. 24 giugno 1994, n. 408
(conv. con mod. in L. 3 agosto 1994, n. 483).
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1994, n. 148, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 1994, n. 483 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 febbraio 1994, n. 128, del D.L. 19 marzo 1994, n. 188, e del D.L. 26 aprile 1994, n. 251.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1 febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1 febbraio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea

1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Art. 2

Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- b) la cittadinanza;
- c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
- d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine⁽²⁾;
- e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per

lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo⁽³⁾.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;

c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia⁽⁴⁾;

b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

c-bis) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale⁽⁵⁾.

7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, ai fini dell'eventuale riconsiderazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione⁽⁵⁾.

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall'ufficio elettorale nazionale⁽⁶⁾.

9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile⁽⁶⁾.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri⁽⁶⁾.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128.

⁽³⁾ Lettera così sostituita dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

⁽⁴⁾ Lettera aggiunta dalla lett. b) del comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

⁽⁶⁾ L'originario comma 9 è stato così sostituito, con gli attuali commi 9, 9- e 9-ter, dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

Art. 3

Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo

giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella *Gazzetta Ufficiale* e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Vedi, anche, il D.M. 14 aprile 2004 e il D.M. 8 aprile 2009.

Art. 4

Adempimenti preliminari

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 5.000 e non inferiore a 200⁽⁸⁾.

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

⁽⁸⁾ *Comma così modificato dall'art. 1, comma 782, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Vedi anche, per le elezioni 2009, l'art. 2, comma 17-bis, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3.*

Art. 5

Operazioni di voto

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.

4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.

6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.

9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.

10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.

13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.

14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

Art. 6

Operazioni di scrutinio

1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti

a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.

Art. 7

Assunzione di personale a contratto per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero

1.⁽⁹⁾

2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto.

⁽⁹⁾ Sostituisce l'art. 53, L. 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 8

Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18

1.⁽¹⁰⁾

⁽¹⁰⁾ Aggiunge un comma all'art. 3, sostituisce il comma 2 dell'art. 4 e abroga l'art. 26, l'art. 28, i primi sei commi dell'art. 30, l'art. 36 e l'art. 37, L. 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 9

Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo ⁽¹¹⁾

1. È approvata la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993 recante modifiche dell'atto relativo alle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Conseguentemente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo⁽¹¹⁾ è elevato da ottantuno a ottantasette.

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 650 milioni per il 1994 e in lire 1.100 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, per il 1994, nell'ambito

degli stanziamenti di cui all'art. 10, comma 1; per il 1995 e il 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno degli anni 1995 e 1996⁽¹²⁾.

⁽¹¹⁾ Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 1994, n. 483.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 8.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2014, n. 45.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408

1. In attuazione della direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato

membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia;»;

b) al comma 6, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, ai fini dell'eventuale riconsiderazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione.»;

d) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall'ufficio elettorale nazionale.

9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri.».

Art. 2

Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale»;

b) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il manifesto riprodotto i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».

Art. 3

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge 22 aprile 2014, n. 65
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per
la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle ele-
zioni da svolgere nell'anno 2014

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95.

Art. 1

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere, e relative norme transitorie

1. Nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso»;

b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso»;

c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».

3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Altre disposizioni concernenti
le elezioni europee*

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati
(artt. 14, 15, 16, 20, 23, 45, 46, 83)

(omissis)

Art. 14

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 15

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Art. 16

Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

(omissis)

Art. 20

Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.

(omissis)

Art. 23

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(omissis)

Art. 45

Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsa-

bilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

[Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale]⁽¹⁾.

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi abrogato dal comma 16 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(omissis)

Art. 46

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

(omissis)

Art. 83

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una re-

gione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle

coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coali-

zione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

(omissis)

Legge 8 marzo 1989, n. 95.

**Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(artt. 1-6)**

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1989, n. 64.

⁽²⁾ Il titolo è stato così modificato dall'art. 3, L. 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici⁽³⁾.

⁽³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁽⁴⁾.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione⁽⁵⁾.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁶⁾ Articolo prima modificato dall'art. 4, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio⁽⁷⁾.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente⁽⁹⁾.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁽¹⁰⁾.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi⁽¹¹⁾.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere

per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia⁽¹²⁾.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo⁽¹³⁾.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

⁽¹²⁾ Comma prima modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

⁽¹³⁾ Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5-bis

[1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'art. 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, e all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo⁽¹⁴⁾.

3. All'albo così formato si applicano le disposizioni degli artt. 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁴⁾ Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁽¹⁵⁾ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi abrogato dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede⁽¹⁶⁾:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non

sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età⁽¹⁷⁾.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁶⁾ Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁽¹⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 3-quinquies, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽¹⁸⁾ Articolo così sostituito prima dall'art. 7, L. 21 marzo 1990, n. 53, poi dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120 ed infine dal comma 4 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(omissis)

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

**Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
(artt. 1, 2, 5, 9, 14, 19)**

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei con-

fronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello⁽¹⁾.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

⁽¹⁾ Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(omissis)

Art. 5

1. ...⁽²⁾.

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo⁽³⁾.

⁽²⁾ Modifica l'art. 5, L. 8 marzo 1989, n. 95.

⁽³⁾ Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

Art. 9

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000⁽⁴⁾.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

⁽⁴⁾ Vedi, ora, l'art. 1, D.P.R. 27 maggio 1991.

(omissis)

Art. 14

1. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco⁽⁵⁾.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15⁽⁶⁾.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120 e dal comma 61-bis dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56, aggiunto dalla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 23, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, comma 6, lett. a) e b), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima Legge n. 165/2017.

⁽⁶⁾ Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

⁽⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130.

(omissis)

Art. 19

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

(omissis)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(art. 248)

(omissis)

Art. 248

Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ugual disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione⁽¹⁾.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio

dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(omissis)

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo
(art. 129)

(omissis)

Capo II

**Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori
per le elezioni comunali, provinciali e regionali**

Art. 129

*Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio
per le elezioni comunali, provinciali e regionali*

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati⁽¹⁾.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti⁽¹⁾.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico⁽²⁾.

4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione⁽³⁾.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale

all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico⁽⁴⁾.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, co. 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 20, co. 1-bis, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'efficacia delle modifiche introdotte dal citato art. 20, vedi l'art. 7, co. 3, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, co. 1, lett. s), n. 3), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

(omissis)

D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

**Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(art. 23)**

(omissis)

Art. 23

*Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni
per il Parlamento europeo*

1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

(omissis)

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

**Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
(artt. 1, 4, 5, 13, 15)**

Art. 1

*Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica*

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3- e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

(omissis)

Art. 4

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1.

Art. 5

*Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

(omissis)

Art. 13

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

(omissis)

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c),

del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(omissis)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)
(art. 1, comma 399)

Art. 1
(omissis)

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

(omissis)

Legge 3 novembre 2017, n. 165.
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
uninominali e plurinominali.
(art. 4)

Art. 4

1. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

c) (omissis)

2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

(omissis)

Ministro dell'interno. Decreto 20 marzo 2019
Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO l'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, recante "Attuazione della direttiva (UE)2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici";

VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" ed in particolare l'articolo 4 che prevede una apposita sezione, all'interno del sito internet del Ministero dell'interno, denominata "Elezioni Trasparenti";

VISTA la direttiva (UE)2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 2 dicembre 2016, L 327/1;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 marzo 2013, recante "Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed in particolare l'articolo 9 che prevede delle modifiche in ambito di accessibilità dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici" ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75

D E C R E T A

Art. 1

Destinatari e procedimento di pubblicazione

1. In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all'interno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet del Ministero dell'interno istituita dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il curriculum vitae ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

2. I presidenti o segretari o rappresentanti dei partiti o movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che partecipano alle elezioni politiche ed a quelle europee, comunicano all'apposita piattaforma informatica denominata "Trasparenza" i documenti di cui al comma 1.3.

A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno, in occasione delle elezioni europee e di quelle politiche, colui che deposita il contrassegno rilascia una dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione di cui al comma 2 nonché la rispettiva casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, alla quale il Ministero dell'interno invia, entro il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, le necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica "Trasparenza".

4. Il soggetto incaricato, con le modalità tecniche ed operative indicate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, comunica alla piattaforma "Trasparenza" i documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione.

5. Contestualmente alla comunicazione, il soggetto incaricato attesta la conformità di ciascuno dei documenti informatici comunicati alla piattaforma rispetto a quelli già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilità secondo la normativa vigente.

Art. 2

Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche

1. I documenti informatici che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati dalla piattaforma informatica al soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento.

In tal caso, il soggetto incaricato comunica alla piattaforma i documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche, entro l'ottavo giorno antecedente la votazione.

Art. 3

Finalità

1. Il sito internet del Ministero dell'interno, nella sezione "Elezioni trasparenti", consente al cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato ammesso, per denominazione del partito, del movimento politico o della lista nonché per circoscrizione in occasione delle elezioni europee ed anche per collegio in caso di elezioni politiche.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2019

Il Ministro Salvini

Allegato A

SPECIFICHE DELLE REGOLE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO PENALE DEL CANDIDATO

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE
2. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
 - 2.1. Caratteristiche dei files contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma
3. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CREDENZIALI AL SOGGETTO INCARICATO
4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLA PIATTAFORMA
 - 4.1. “ServizioWeb”
5. CONTROLLI EFFETTUATI DALLA PIATTAFORMA

1. INTRODUZIONE

Il presente Allegato riporta le specifiche tecniche relative alla predisposizione ed alla comunicazione dei documenti informatici contenenti il curriculum vitae e il certificato penale di ogni candidato ammesso alle elezioni del Parlamento nazionale o a quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché le modalità idonee a garantire l'accesso alla piattaforma informatica “Trasparenza”, di seguito “piattaforma”.

I suddetti documenti informatici sono comunicati alla piattaforma dal soggetto appositamente incaricato in sede di deposito del contrassegno al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto, di seguito “soggetto incaricato”.

La piattaforma pubblica i documenti informatici di ogni candidato nella sezione denominata “Elezioni trasparenti” del sito internet del Ministero dell'interno.

A seguito di evoluzioni tecnologiche, potranno essere conseguentemente adeguate le modalità tecnico-operative, previa informazione ai soggetti incaricati in sede di rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma.

2. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

I documenti informatici contenenti il curriculum vitae e il certificato penale sono rispondenti ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 marzo 2013 (“Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici»”), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 16 settembre 2013, n. 217.

2.1. Caratteristiche dei files contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma

Il curriculum vitae e il certificato penale vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito “file PDF/A” - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts) Allegato A2 utilizzati per la composizione del documento – privi sia di “macroistruzioni” ed elementi che

possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti “ocr” (optical character recognition).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La piattaforma accetta esclusivamente file con formato PDF/A.

3. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CREDENZIALI AL SOGGETTO INCARICATO

Il soggetto incaricato riceve per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato al Ministero dell'interno in occasione del deposito del contrassegno:

a) le credenziali di accesso alla piattaforma, composte da un identificativo (“username”) ed un codice alfanumerico (“password”);

b) l'indirizzo web con cui raggiungere il servizio della piattaforma tramite il proprio programma di navigazione in internet (browser).

Le credenziali di accesso sono generate automaticamente ed in modo univoco dalla piattaforma; esse sono strettamente personali ed incedibili a terzi.

Pertanto, il soggetto incaricato, titolare delle credenziali, è responsabile del loro uso e di ogni accesso indebito alla piattaforma.

4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLA PIATTAFORMA

La comunicazione dei files PDF/A è effettuata unicamente attraverso l'interfaccia web di fruizione del servizio di acquisizione dei documenti, di seguito “ServizioWeb”.

4.1. “ServizioWeb”

Il soggetto incaricato si collega alla piattaforma tramite la digitazione dell'indirizzo web, ricevuto per posta elettronica, nella barra degli indirizzi del proprio browser.

La piattaforma richiede di inserire le necessarie credenziali ricevute per l'accesso (username e password) e consente la visibilità dei candidati della lista per cui il soggetto incaricato risulta abilitato. Quest'ultimo, per ogni candidato, comunica i files PDF/A relativi al curriculum vitae ed al certificato penale, attestando, per ogni file PDF/A comunicato, la conformità a quello già pubblicato sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

Le funzionalità minime sono:

- a) nuovo file PDF/A da comunicare;
- b) sostituzione del file PDF/A;
- c) cancellazione del file PDF/A;
- d) monitoraggio dei files PDF/A comunicati alla piattaforma;
- e) modifica della password per l'accesso alla piattaforma;

f) richiesta di nuove e ulteriori credenziali di accesso. Le credenziali sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica già indicato al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente decreto;

g) stampa della notifica dei files PDF/A comunicati, con l'indicazione del relativo candidato nonché della data ed ora della relativa comunicazione.

5. CONTROLLI EFFETTUATI DALLA PIATTAFORMA

La piattaforma, per ogni file PDF/A comunicato, effettua i necessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.

Le tipologie di controllo concernono:

- a) la verifica del file nel formato PDF/A;
- b) l'integrità del file PDF/A;
- c) l'assenza di password per la lettura;
- d) l'assenza di virus informatici o malware;
- e) l'assenza di link esterni;
- f) la presenza della attestazione di conformità.

Il file PDF/A che non supera le predette verifiche è automaticamente rifiutato con la segnalazione del tipo di errore. In tale ultimo caso, entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione, il soggetto incaricato trasmette, con le medesime modalità di cui al precedente punto 4, i files PDF/A rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Nessuna verifica da parte della piattaforma è effettuata sul contenuto dei files PDF/A comunicati e sulla loro conformità rispetto a quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

*Disposizioni sulla campagna elettorale
e sui finanziamenti a partiti e candidati*

Legge 4 aprile 1956, n. 212.

Norme per la disciplina della propaganda elettorale

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 1956, n. 87.

⁽²⁾ Per l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità della propaganda elettorale, vedi l'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

⁽³⁾ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

Art. 1

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

[L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia]⁽⁴⁾.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi⁽⁵⁾.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

⁽⁴⁾ Comma abrogato dal n. 1) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 2

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato⁽⁶⁾.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popola-

zione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000⁽⁷⁾.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dal n. 2) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽⁷⁾ Per la riduzione del numero di spazi previsti dal presente comma vedi il n. 2) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 3

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 4

[La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire

gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni⁽¹⁰⁾.

[Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande]⁽¹¹⁾.

[Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata]⁽¹²⁾.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate⁽¹³⁾.

⁽¹⁰⁾ Comma abrogato dal n. 3) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽¹¹⁾ Comma abrogato dal n. 3) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽¹²⁾ Comma abrogato dal n. 3) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽¹³⁾ Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Articolo prima sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così modificato dal n. 4) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000⁽¹⁵⁾.

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale]⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ Così sostituito dall'art. 4, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

⁽¹⁶⁾ Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

7. Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli

spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Articolo prima abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dall'art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e poi così sostituito dall'art. 5, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 8

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000⁽¹⁸⁾. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1⁽¹⁹⁾.

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale]⁽²⁰⁾.

⁽¹⁸⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

⁽¹⁹⁾ Così sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge.

⁽²⁰⁾ Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000⁽²¹⁾.

⁽²¹⁾ Così sostituito dall'art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

Legge 2 maggio 1974, n. 195.
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici
(art. 7)

(omissis)

Art. 7

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società⁽¹⁾.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

⁽¹⁾ *Comma così modificato, prima dal comma 28 dell'art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96 e, successivamente, dall'art. 1, comma 19, L. 9 gennaio 2019, n. 3.*

(omissis)

Legge 18 novembre 1981, n. 659.
Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello
Stato al finanziamento dei partiti politici
(art. 4)

(omissis)

Art. 4

I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici⁽¹⁾.

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro tremila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari⁽²⁾.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

[I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica]⁽³⁾.

[Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Re-

pubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20% del contributo dello Stato]⁽⁴⁾.

[La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale]⁽⁵⁾.

[Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al penultimo comma del presente articolo]⁽⁶⁾.

[Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, e partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito]⁽⁷⁾.

[Nella relazione di cui al comma precedente devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere, contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire cinque milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali]⁽⁸⁾. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito]⁽⁹⁾. In caso di inosservanza, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate]⁽¹⁰⁾.

[Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori di conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito]⁽¹¹⁾. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili. I predetti libri, scritture e documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio]⁽¹²⁾.

[Copia del bilancio del partito e della relazione illustrativa, sottoscritti dal responsabile amministrativo, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, e dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione è trasmessa dal segretario del partito, entro il 30 aprile successivo, al Presidente della Camera dei deputati]⁽¹³⁾.

[Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, per il controllo di regolarità può richiedere ai responsabili amministrativi dei partiti chiarimenti nonché l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti di cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine un rapporto]⁽¹⁴⁾.

[In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso

fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'art. 4, L. 2 maggio 1974, n. 195]⁽¹⁵⁾.

[Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica secondo la rispettiva competenza]⁽¹⁶⁾.

[I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma, il rapporto di cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica]⁽¹⁷⁾.

L'art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30).

⁽²⁾ Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 10 dicembre 1993, n. 515, poi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 1 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96 e, infine, dall'art. 1, comma 18, L. 9 gennaio 2019, n. 3. La somma di L. 5.000.000, originariamente prevista dal presente comma, era stata prima aggiornata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 10.175.000 dal D.M. 1° marzo 1994 (Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54) e poi rivalutata in L. 11.653.427,500 dall'art. 1, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Ulteriori rivalutazioni sono state disposte, per l'anno 1997, in lire 12.104.415,144, dall'art. 1, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) per l'anno 2000, in lire 12.806.471,222, dall'art. 1, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽⁷⁾ Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽⁸⁾ Periodo aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413.

⁽⁹⁾ Periodo aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413.

⁽¹⁰⁾ Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽¹¹⁾ Periodo così sostituito dall'art. 1, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30), entrata in vigore, per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

⁽¹²⁾ Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽¹³⁾ Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽¹⁴⁾ Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽¹⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽¹⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽¹⁷⁾ Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

⁽¹⁸⁾ L'art. 2, L. 27 gennaio 1982, n. 22 ha così disposto: «Art. 2. L'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982. Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 8 della L. 2 maggio 1974, n. 195». Successivamente con D.P.C.D. 28 luglio 1982 (Gazz. Uff. 4 agosto 1982, n. 212), modificato dal decreto del Presidente della Camera 31 luglio 1991 (Gazz. Uff. 1° agosto 1991, n. 179), è stato approvato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici.

(omissis)

Legge 5 luglio 1982, n. 441.
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
(artt. 2, 7 e 10)

(omissis)

Art. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»⁽¹⁾;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche⁽²⁾;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono⁽³⁾.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

⁽²⁾ Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

⁽³⁾ Comma così modificato dalla lett. b) del co. 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

⁽⁴⁾ Vedi, anche, il comma 2- dell'art. 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(omissis)

Art. 7

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

(omissis)

Art. 10

Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-bis) dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica⁽⁵⁾.

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

⁽⁵⁾ *Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.*

(omissis)

D.L. 6 dicembre 1984, n. 807
(conv., con mod., Legge 4 febbraio 1985, n. 10.
Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
(art. 9-bis)

(omissis)

Art. 9-bis

Divieto di propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

(omissis)

Legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

Art. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. [Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edito o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale]⁽²⁾.

3. [Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale]⁽³⁾.

4. [I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo]⁽⁴⁾.

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni⁽⁵⁾.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate⁽⁶⁾.

⁽²⁾ Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

⁽³⁾ Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

⁽⁴⁾ Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28. Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

Art. 2

Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva

[1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale]⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3

Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati respon-

sabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Art. 4

Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Art. 5

Divieto di propaganda istituzionale

[1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche]⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6

Divieto di sondaggi

[1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirenti;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati]⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7*Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati⁽¹⁰⁾.*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta⁽¹¹⁾.

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire⁽¹⁴⁾]⁽¹⁵⁾.

5. ...⁽¹⁶⁾.

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate⁽¹⁷⁾.

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione⁽¹⁸⁾.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

⁽¹⁰⁾ Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

⁽¹¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le cifre di cui al presente comma erano state rivalutate all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da L. 80.000.000 a L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114,530, da L. 10 a L. 11,453 in virtù del disposto dell'art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente gli importi erano stati rivalutati, all'anno 1997, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896, dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585, dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).

⁽¹²⁾ Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽¹³⁾ Vedi, anche, la lettera a) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

⁽¹⁴⁾ L'importo previsto dall'ultimo periodo del presente comma è stato rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 22.906.000 dall'art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente l'importo è stato rivalutato, all'anno 1997, da lire 22.906.000 a lire 23.792.462,200 dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007 dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).

⁽¹⁵⁾ Periodo soppresso dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽¹⁶⁾ Modifica il terzo comma dell'art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659.

⁽¹⁷⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672 e poi dal comma 2 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 13 della stessa L. n. 96 del 2012.

⁽¹⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

Art. 8

Obblighi di comunicazione

[1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radio-televisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti]⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 9

Contributo per le spese elettorali

[1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale⁽²⁰⁾.

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla

rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti⁽²¹⁾.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto⁽²²⁾]⁽²³⁾.

⁽²⁰⁾ Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

⁽²¹⁾ Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, L. 6 luglio 2012, n. 96.

⁽²²⁾ Comma prima modificato dall'art. 2, L. 3 giugno 1999, n. 157, poi dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e dal comma 3 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, L. 6 luglio 2012, n. 96. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002 e il comma 4 dell'art. 39- del suddetto decreto-legge n. 223 del 2006.

⁽²³⁾ Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 9-bis

Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive

[1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)]⁽²⁴⁾.

⁽²⁴⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174) e poi abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. L'art. 2 della citata legge n. 309/1995 aveva disposto che le norme di cui al presente articolo si applicassero per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

Art. 10

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle

quali è presente con liste o candidati⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ *Comma prima modificato dall'art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157 e dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e poi così sostituito dall'art. 3-quater, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002.*

Art. 11

Tipologia delle spese elettorali⁽²⁶⁾

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
 - a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
 - b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
 - c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
 - e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

⁽²⁶⁾ *Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.*

Art. 12

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati⁽²⁷⁾

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento⁽²⁸⁾.
- 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione⁽²⁹⁾.
2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese

sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni⁽³⁰⁾.

3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3⁽³¹⁾.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

⁽²⁷⁾ Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

⁽²⁸⁾ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14-bis, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13. Vedi, anche, la lettera c) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

⁽²⁹⁾ Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

⁽³⁰⁾ Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

⁽³¹⁾ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge⁽³³⁾.

⁽³³⁾ Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Art. 14

Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. [Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all'articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni].

Art. 15

Sanzioni⁽³⁹⁾

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione

o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni⁽⁴⁰⁾.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile⁽⁴¹⁾.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie⁽⁴²⁾. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento⁽⁴⁷⁾.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministra-

tiva pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. [In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo]⁽⁴⁸⁾.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo⁽⁴⁹⁾.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto⁽⁵⁰⁾.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni⁽⁵¹⁾.

18. ...⁽⁵²⁾.

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981⁽⁵³⁾. [La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente]⁽⁵⁴⁾.

⁽³⁹⁾ Vedi, anche, la lettera f) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

⁽⁴⁰⁾ Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.

⁽⁴¹⁾ Comma così modificato prima dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.

⁽⁴²⁾ Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 1, D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.

⁽⁴³⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

⁽⁴⁴⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 60 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.

⁽⁴⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

⁽⁴⁶⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

⁽⁴⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

⁽⁴⁸⁾ Comma abrogato dalla lett. c) del co. 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

⁽⁴⁹⁾ Comma così modificato dalla lett. c) del co. 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

⁽⁵⁰⁾ Comma così modificato dalla lett. c) del co. 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

⁽⁵¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

⁽⁵²⁾ Sostituisce il comma 5 dell'art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81.

⁽⁵³⁾ Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l'art. 1, comma 23, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

⁽⁵⁴⁾ Periodo aggiunto dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi soppresso dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo⁽⁵⁵⁾ è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12]⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵⁵⁾ Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁵⁶⁾ Articolo abrogato dalla lettera c) del co. 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 17

Agevolazioni postali

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo

di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali (57).

⁽⁵⁷⁾ Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 18

Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento (58).

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

⁽⁵⁸⁾ Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 8 aprile 2004, n. 90 e poi dal comma 5 dell'art. 7, L. 6 luglio 2012, n. 96. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma vedi l'art. 2-bis, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 19

Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 20

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo⁽⁶⁰⁾ e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato⁽⁶¹⁾.

⁽⁶⁰⁾ Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

⁽⁶¹⁾ Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 20-bis

Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge⁽⁶²⁾.

⁽⁶²⁾ Aggiunto dall'art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448.

Legge 2 gennaio 1997, n. 2.
Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici
(art. 2 e all. B)

(omissis)

Art. 2

Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1

[1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.

6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5]⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 10, L. 3 giugno 1999, n. 157. Vedi, però, quanto disposto dall'art. 7 della stessa legge.

Allegato B

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge

10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;

3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;

4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;

5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;

6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;

7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Legge 3 giugno 1999, n. 157.

**Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
(art. 5)**

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.

⁽²⁾ Vedi, anche, il comma 275 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

Art. 5

Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni

1. ...⁽³⁾.

2. ...⁽⁴⁾.

3. ...⁽⁵⁾.

4. ...⁽⁶⁾.

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

⁽³⁾ Aggiunge il comma 1-bis all'art. 13-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

⁽⁴⁾ Aggiunge l'art. 27-ter all'allegato B annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

⁽⁵⁾ Aggiunge l'art. 11-ter alle tabelle allegate al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

⁽⁶⁾ Aggiunge il comma 4-bis all'art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

(omissis)

Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

⁽²⁾ Sulla parità di accesso, ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie sono stati emanati il D.L. 20 marzo 1995, n. 83, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1995, n. 69, il D.L. 19 maggio 1995, n. 182, il D.L. 18 luglio 1995, n. 289, il D.L. 18 settembre 1995, n. 386, il D.L. 18 novembre 1995, n. 488, il D.L. 16 gennaio 1996, n. 19, il D.L. 19 marzo 1996, n. 129 e il D.L. 17 maggio 1996, n. 266, tutti non convertiti in legge.

Capo I

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica⁽³⁾

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione⁽⁴⁾

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum⁽⁵⁾.

2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini⁽⁶⁾.

⁽³⁾ L'intitolazione «Capo I» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo vedi l'art. 11-septies della presente legge inserito dal citato articolo 1.

⁽⁴⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁽⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, L. 23 novembre 2012, n. 215.

Art. 2

Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale

assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo^{(7) (8) (9)}.

⁽⁷⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁽⁸⁾ Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv. 18 dicembre 2002.

⁽⁹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 3

Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti [o a pagamento], di seguito denominati «messaggi»⁽¹⁰⁾.

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente]⁽¹¹⁾.

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'as-

segnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione «messaggio autogestito gratuito» o «messaggio autogestito a pagamento» e] l'indicazione del soggetto committente⁽¹²⁾.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. [Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie]⁽¹³⁾.

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo^{(14) (15) (16)}.

⁽¹⁰⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽¹¹⁾ Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽¹²⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽¹³⁾ Periodo soppresso dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽¹⁴⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁽¹⁵⁾ Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv. Comm.Vig.Rai 18 dicembre 2002.

⁽¹⁶⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 4

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari

al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249⁽¹⁷⁾.

6. [Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico

può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi⁽¹⁸⁾.

7. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito]⁽¹⁹⁾.

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo⁽²⁰⁾.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale⁽²¹⁾.

⁽¹⁷⁾ Alla ripartizione dei contributi alle emittenti locali si è provveduto con D.M. 22 marzo 2000 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118), con D.M. 5 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 85), con D.M. 3 aprile 2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2002, n. 105), con D.M. 6 maggio 2003 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 110), con D.M. 7 maggio 2004 (Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124), con D.M. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 aprile 2005, n. 81), con D.M. 29 marzo 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) e con D.M. 23 luglio 2007 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2007, n. 294).

⁽¹⁸⁾ Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽¹⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽²⁰⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽²¹⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 5

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto»⁽²³⁾.

⁽²³⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 7

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1⁽²⁶⁾.

⁽²⁶⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 8

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio⁽²⁸⁾.

⁽²⁸⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 9

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali⁽²⁹⁾.

⁽²⁹⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 10

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge⁽³⁰⁾:

- a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche⁽³¹⁾;
- b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

- a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
- b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. [I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato]⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

⁽³⁰⁾ Alinea così modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽³¹⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽³²⁾ Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

⁽³³⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11

Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni⁽³⁴⁾.

⁽³⁴⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Capo II

Disposizioni particolari per le emittenti locali ⁽³⁵⁾

Art. 11-bis

Àmbito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

⁽³⁵⁾ Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11- a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11-ter

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-quater

Tutela del pluralismo

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni⁽³⁹⁾.

⁽³⁹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 aprile 2004.

Art. 11-quinquies

Vigilanza e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. [I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma]⁽⁴⁰⁾.

⁽⁴⁰⁾ Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

Art. 11-sexies

Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-septies

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Legge 6 novembre 2003, n. 313.
Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali
(art. 3)

(omissis)

Articolo 3

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

(omissis)

**Ministro delle comunicazioni.
Decreto 8 aprile 2004.
Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio
del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative
delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater,
comma 2, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto
dalla L. 6 novembre 2003, n. 313**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(omissis)

Con il presente atto

Emana

ai sensi dell'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dall'art. 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313, il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo così come deliberato dalla Del.Aut.gar.com. 30 marzo 2004, n. 43/04/CSP e sottoscritto in data 8 aprile 2004 dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, di cui all'allegato A del presente decreto.

Allegato A

Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003 n. 313

Articolo 1

Finalità

1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende:

- a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito locale;
- b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
- c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere

rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;

d) per «messaggio politico autogestito a pagamento», ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;

e) per «periodo elettorale o referendario», il periodo dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria.

Articolo 3

Programmi di comunicazione politica

1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum.

3. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative.

Articolo 4

Programmi di informazione

1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera f), della DelAut.gar.com. 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Articolo 5

Messaggi politici autogestiti

1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo art. 6.

2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

Articolo 6

Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario

1. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

3. Nell'avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

8. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la

cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Articolo 7

Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario

1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 5, 6 e 7.

2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressioni per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 8

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Articolo 9

Sanzioni

1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano le disposizioni dell'art. 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
(art. 135)

(omissis)

Art. 135

*Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma*

1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

(omissis)

b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

(omissis)

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Delibera 9 dicembre 2010, n. 256/10/CSP.
Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2010, n. 301.

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 9 dicembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, e, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 8;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2001, e, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2003, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, recante «Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'8 agosto 2002, così come modificata dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2003, n. 285;

Vista la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

Vista la propria circolare del 14 febbraio 2008, recante «Corrette modalità di diffusione

dei sondaggi politici ed elettorali», pubblicata nel sito web dell'Autorità in pari data;

Vista la delibera n. 101/10/CSP con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In linea generale, gli istituti di ricerca, le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, le associazioni di editori e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che hanno partecipato alla consultazione pubblica hanno espresso apprezzamento per l'intenzione dell'Autorità di procedere all'aggiornamento della delibera n. 153/02/CSP a quasi dieci anni dalla sua adozione e, soprattutto, di voler sottoporre lo schema di modifica a consultazione pubblica. Tali soggetti hanno partecipato costruttivamente, avanzando, altresì, osservazioni e proposte di modifica del testo come di seguito indicato articolo per articolo:

(omissis)

Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di Regolamento posto in consultazione;

Vista la proposta formulata dalla direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'autorità adotta il regolamento, allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'allegato A forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Allegato A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

Capo I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249;

b. «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

c. «sondaggio d'opinione»: rilevazione demoscopica di tipo campionario, effettuata tramite questionario, generalmente strutturato, volto a raccogliere informazioni inerenti scelte comportamentali, sentimenti, credenze, valori, opinioni, atteggiamenti;

d. «sondaggio politico ed elettorale»: rilevazione sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l'orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati;

e. «manifestazione di opinioni»: modalità di raccolta di opinioni senza valore scientifico, basata su quesiti rivolti in modo sistematico, a determinate categorie di soggetti, tramite differenti mezzi quali cellulare, SMS, telefono, internet o posta elettronica, che non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione spontanea di lettori, telespettatori o utenti web, volta a permettere al pubblico di esprimere le proprie preferenze o il proprio parere in merito a diversi argomenti, anche di carattere politico o elettorale, il cui risultato non può essere generalizzato;

f. «popolazione di riferimento»: insieme definito di unità elementari/individui di cui si vogliono analizzare una o più caratteristiche;

g. «campione probabilistico»: parte della popolazione, individuata secondo tecniche di campionamento basate su un criterio casuale di scelta tale da garantire, per tutte le unità costitutive della popolazione di riferimento, la stessa probabilità di entrare a farne parte;

h. «campione non probabilistico»: parte della popolazione, individuata secondo tecniche di campionamento che prescindono dai criteri di casualità nella scelta delle unità campionarie, che vengono quindi scelte sulla base di variabili considerate rilevanti ai fini della ricerca;

i. «panel»: un gruppo di individui intervistati ripetutamente nel quadro della stessa ricerca e con lo stesso questionario la cui formazione può avvenire tramite diverse tecniche di campionamento;

l. «rappresentatività del campione»: capacità di un campione di riprodurre in piccolo le distribuzioni semplici e/o congiunte che una o più proprietà hanno nella popolazione da cui il campione è stato estratto;

m. «margine di errore»: una stima di quanto nei campioni probabilistici i risultati del sondaggio si discostino da quelli che si otterrebbero se fosse interpellata l'intera popolazione;

n. «ponderazione»: attribuzione di valore maggiore o minore ad un elemento del campione, con il fine di ripristinare le proporzioni di determinate variabili delle quali già si conosce la distribuzione nella popolazione di riferimento;

o. «metodo di raccolta delle informazioni»: insieme delle tecniche utilizzate per la somministrazione dei questionari;

p. «committente»: ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio;

q. «acquirente»: ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

r. «soggetto realizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato, somministrato o realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di terzi;

s. «mezzo di comunicazione di massa»: qualsiasi mezzo destinato al grande pubblico at-

traverso cui è possibile la pubblicazione o la diffusione di contenuti ad una pluralità indeterminata di destinatari, in particolare, nell'ambito di:

- un «servizio di media audiovisivo o radiofonico», cioè un servizio che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, compresa internet, ad eccezione dei servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;

- «edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici»: cioè prodotti realizzati su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinati direttamente o indirettamente alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, comprese le agenzie di stampa, ad esclusione dei prodotti discografici, cinematografici e librari;

t. «nota informativa»: descrizione o informazione sintetica in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico, diffusa dal responsabile del mezzo di comunicazione di massa che pubblica il sondaggio e riportata sullo stesso, contenente tutte le indicazioni di cui all'articolo 4;

u. «documento»: ogni descrizione o informazione realizzata in formato elettronico, testuale e/o grafico, che racchiuda i dati fondamentali per la realizzazione del sondaggio contenente tutte le indicazioni di cui all'articolo 5;

v. «ufficio competente»: la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali o il Servizio comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interesse dell'Autorità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai sondaggi d'opinione e ai sondaggi politici ed elettorali pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell'ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera s).

2. Le manifestazioni di opinione, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), non possono essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di «sondaggi» e devono recare l'informazione circa il valore non scientifico delle medesime.

3. In caso di pubblicazione, diffusione o divulgazione dei risultati dei sondaggi da parte dei soggetti realizzatori unicamente sui propri siti internet o in occasione di convegni o conferenze stampa non si applicano gli articoli 4 e 5, fermi restando tali obblighi in caso di successiva diffusione su altri mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 3

Modalità di pubblicazione o diffusione

1. I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell'ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, unicamente se accompagnati dalla nota informativa di cui all'articolo 4 e se contestualmente resi disponibili nella loro integralità attraverso il documento di cui all'articolo 5.

2. Il mezzo di comunicazione di massa informa il soggetto realizzatore in merito alla

data in cui intende effettuare la pubblicazione o la diffusione, totale o parziale, dei risultati del sondaggio medesimo nonché di eventuali mutamenti rispetto alla data indicata al fine di consentire al soggetto realizzatore di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 5. La nota informativa di cui all'articolo 4, ovvero gli elementi indispensabili alla sua compilazione, sono prontamente comunicati dal soggetto realizzatore al mezzo di comunicazione di massa, ai fini della sua pubblicazione o diffusione, unitamente ai risultati del sondaggio.

3. Il soggetto realizzatore, contestualmente e comunque non oltre 48 ore dall'avviso di pubblicazione notificatogli in forma scritta dal mezzo di comunicazione di massa, trasmette il documento di cui all'articolo 5:

- per i sondaggi di opinione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini della pubblicazione sul sito www.agcom.it;

- per i sondaggi politici ed elettorali, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it.

4. Dell'effettiva osservanza, nella realizzazione del sondaggio, delle prescrizioni metodologiche specificate dalla legge e dal presente regolamento risponde il soggetto che ha realizzato il sondaggio.

Articolo 4

Nota informativa

1. La nota informativa correda la pubblicazione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il nome del committente e dell'acquirente;
- c) l'estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);
- d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
- f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all'articolo 5.

2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa è evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in un apposito riquadro.

3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui servizi di media audiovisivi la nota informativa è trasmessa completa di tutti i suoi elementi e per una durata e con una grafica tali da consentirne una chiara lettura da parte del pubblico.

4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la nota informativa, completa di tutti i suoi elementi, è letta al pubblico.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi tramite lanci di agenzia, in luogo della nota informativa sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l'oggetto del sondaggio, fermo restando l'obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa.

6. Qualunque sia la forma di pubblicazione o diffusione dei sondaggi, le informazioni sono divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

7. Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come disciplinata ai commi precedenti, ma deve fornire elementi utili a individuare il sondaggio a cui fa riferimento.

Articolo 5

Documento

1. Il documento completo relativo al sondaggio, pubblicato o diffuso, redatto dal soggetto realizzatore, reca le seguenti informazioni:

- a) titolo del sondaggio;
- b) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- c) soggetto committente;
- d) soggetto acquirente;
- e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio
- f) mezzo/i di comunicazione di massa sul quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio;
- g) data di pubblicazione o diffusione;
- h) temi/fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.);
- i) popolazione di riferimento;
- l) estensione territoriale del sondaggio;
- m) metodo di campionamento, inclusa l'indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del panel e l'eventuale ponderazione;
- n) rappresentatività del campione, inclusa l'indicazione del margine di errore;
- o) metodo di raccolta delle informazioni;
- p) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- q) testo integrale di tutte le domande e percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda.

2. Il soggetto che ha realizzato il sondaggio, su richiesta dell'Autorità competente, fornisce le eventuali informazioni aggiuntive al fine di consentire ulteriori verifiche.

Capo II

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 6

Disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

1. I risultati dei sondaggi politici ed elettorali, al di fuori dei periodi di divieto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, possono essere pubblicati o diffusi unicamente secondo quanto previsto dal Capo I e dal seguente comma.

2. Durante le campagne elettorali e referendarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate dal Capo I. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio.

Articolo 7

Divieto di pubblicazione o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, delle edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5, nel periodo precedente a quello del divieto di cui al comma 1.

3. Durante le competizioni elettorali che interessino meno di un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni, i divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale o relativi a bacini territoriali non coinvolti dalle stesse.

4. È fatta salva la permanenza sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria e l'informazione - dei risultati dei sondaggi già resi pubblici nel periodo precedente a quello del divieto, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5.

Capo III

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONATORIA

Articolo 8

Attività di vigilanza

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica la completezza e la correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati o diffusi, in tutto o in parte, i risultati, nonché la contestualità alla pubblicazione o alla diffusione, dell'invio del documento di cui all'articolo 5. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l'ufficio competente comunica a tale soggetto l'avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

3. Qualora il documento relativo a un sondaggio pubblicato o diffuso sia incompleto dei requisiti indicati dal precedente articolo 5, o non venga inviato all'Autorità contestualmente e comunque non oltre 48 ore dalla pubblicazione o diffusione su un mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, l'ufficio competente comunica al soggetto realizzatore e al mezzo di comunicazione di massa l'avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo articolo 9, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento, nonché, per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'avviso circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo agli obblighi di cui al presente regolamento, ai sensi del successivo articolo 10.

Articolo 9

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'articolo 11, comma 2, è di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento.

2. Il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento può trasmettere all'ufficio competente le proprie memorie giustificative, o richiedere di essere sentito, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione d'avvio.

3. Nell'ipotesi di sondaggi politici ed elettorali diffusi nel periodo di campagna elettorale si applicano i termini di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 10

Adeguamento spontaneo

1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa, destinatario della contestazione di cui all'articolo 8, comma 2, provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, nel termine all'uopo prefissato nella comunicazione di avvio, ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio competente, allegando idonea documentazione da cui risulti l'avvenuto adeguamento.

2. L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, se ritiene che l'intervenuto adeguamento sia idoneo a far venire meno le conseguenze dell'illecito, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo.

3. L'ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.

Articolo 11

Conclusione dell'istruttoria e comunicazione dei provvedimenti

1. L'ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e i prodotti la proposta per l'adozione del provvedimento finale, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

2. La Commissione per i servizi e i prodotti, esaminata la relazione e valutata la proposta di

provvedimento, adotta il provvedimento finale, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

4. L'ufficio competente provvede a notificare i provvedimenti adottati dalla Commissione per i servizi e i prodotti, ai sensi del precedente comma 3, con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax con conferma di ricevimento o posta elettronica certificata i provvedimenti di archiviazione.

Articolo 12

Sanzioni

1. Nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l'Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 8 e seguenti e in base alla proposta di cui all'articolo 11, comma 1, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute, entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione o diffusione del mezzo di comunicazione di massa in questione, con le medesime modalità di divulgazione dei risultati del sondaggio. In caso di inottemperanza all'ordine dell'Autorità, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Al soggetto realizzatore del sondaggio che non provveda ad inviare all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio, il documento di cui all'articolo 5 del presente regolamento, o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere, si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Al soggetto realizzatore del sondaggio che rifiuti di fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, o fornisca informazioni incomplete o non veritiere, si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.

Legge 6 luglio 2012, n. 96.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 luglio 2012, n. 158.

Art. 1

Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici⁽²⁾

[1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogati:

- a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo così ri-

sultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento].

⁽²⁾ *Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 2

Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici⁽³⁾

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, è attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3 ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.

4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato è certificato da una delle società di revisione indicate all'articolo 9, comma 1. In via transitoria, con riferimento alle erogazioni liberali dell'anno 2012, detta certificazione può essere resa dal collegio dei revisori di ciascun partito o movimento politico.

5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

6. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le medesime modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo].

⁽³⁾ *Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 3

Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica⁽⁴⁾

[1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La richiesta si intende effettuata alla data:

- a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;
- b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;
- c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.

3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.

4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre

1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze».]

⁽⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 4

Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni⁽⁵⁾

[1. Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.]

2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.]

⁽⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 5

Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici⁽⁶⁾

[1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.]

2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.]

⁽⁶⁾ Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 6

Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali⁽⁷⁾

[1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto».]

⁽⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 7

Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici

1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificchino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria

delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge è rideterminato in funzione dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.

4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».

5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «su quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti web».

Art. 8

Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche

1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

Art. 9

Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici⁽⁸⁾, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190^{(11) (16) (15)}.

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno⁽¹³⁾, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente

comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma. Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000⁽¹⁴⁾.

5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee^{(10) (12)}.

6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.

[8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9⁽⁹⁾].

[9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2⁽⁹⁾].

[10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la san-

zione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge⁽⁹⁾.

[11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2⁽⁹⁾].

[12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo⁽⁹⁾].

[13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2⁽⁹⁾].

[14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2⁽⁹⁾].

[15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi⁽⁹⁾].

[16. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare⁽⁹⁾].

[17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo⁽⁹⁾].

[18. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 del presente

articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno⁽⁹⁾].

[19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni⁽⁹⁾].

[20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio⁽⁹⁾].

[21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo⁽⁹⁾].

22. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.

23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
- b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;
- c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.

26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi

11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.

28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società».

29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.

⁽⁸⁾ A norma dell'art. 4, comma 1, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, la presente Commissione assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici».

⁽⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹⁰⁾ Per la proroga dei termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici per l'esercizio 2013, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), L. 27 ottobre 2015, n. 175, a decorrere dal 1° novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 175/2015.

⁽¹²⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del presente comma vedi l'art. 1, comma 2, L. 27 ottobre 2015, n. 175.

⁽¹³⁾ Per la proroga del presente termine, relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014, vedi l'art. 4, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, e, relativamente agli esercizi 2013, 2014 e 2015, vedi l'art. 5, comma 11-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

⁽¹⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1-quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

⁽¹⁵⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Determinazione 3 dicembre 2012 e la Determinazione 29 gennaio 2015.

⁽¹⁶⁾ Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, L. 27 ottobre 2015, n. 175.

Art. 10

Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti⁽¹⁷⁾

[1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi].

⁽¹⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 11

Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modi-

ficazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» è inserita la seguente voce:

«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».

Art. 12

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe⁽¹⁸⁾

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti.

⁽¹⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono su-

perare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti⁽²⁰⁾;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8;

comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 14-bis, comma 2, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽²⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 33, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 14

Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;

c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».

Art. 15

Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonché» e le parole: «erogazioni e» sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁽²¹⁾.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

⁽²¹⁾ Per la riduzione delle risorse del Fondo di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 16

Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali

1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009⁽¹⁶⁾.

1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266⁽¹⁵⁾.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

⁽¹⁵⁾ *Comma inserito dall'art. 23, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.*

⁽¹⁶⁾ *In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 ottobre 2012.*

D.L. 28 dicembre 2013, n. 149
(conv. con mod., Legge 21 febbraio 2014, n. 13).
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza
e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2013, n. 303.

⁽²⁾ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 13.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica, in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di austerità e di rigore della politica di bilancio adottata in questi ultimi anni;

Considerato che la volontà espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni referendarie in materia si è sempre mantenuta costante nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato segnale di austerità del sistema politico;

Considerata altresì l'ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei partiti in tempi rapidi e certi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1

Abolizione del finanziamento pubblico e finalità

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.

2. Il presente decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione vo-

lontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

Capo II

Democrazia interna, trasparenza e controlli

Art. 2

Partiti

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

Statuto

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente⁽³⁾.

2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica⁽⁴⁾:

- 0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato⁽⁵⁾;
- a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale⁽⁶⁾;
- b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
- c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
- d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;
- e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi⁽⁶⁾;
- f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione⁽⁶⁾;
- g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
- h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
- i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
- l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;

o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali⁽⁷⁾.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali⁽³⁾.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

⁽³⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁴⁾ Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁵⁾ Lettera premessa dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁷⁾ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 4

Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione»⁽⁸⁾.

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto⁽⁸⁾.

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni⁽⁹⁾.

3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso⁽¹⁰⁾.

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiararsi di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data⁽⁸⁾.

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiararsi di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10⁽¹¹⁾.

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁹⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹⁰⁾ Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 e, successivamente, dall'art. 1, comma 4, L. 27 ottobre 2015, n. 175, a decorrere dal 1° novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 175/2015. Sull'applicabilità delle disposizioni del secondo periodo del presente comma vedi l'art. 1, comma 4, della stessa L. n. 175/2015.

Art. 5

Norme per la trasparenza e la semplificazione

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità⁽¹²⁾.

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441⁽¹³⁾.

2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con

l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente. I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento⁽¹⁴⁾.

3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso finanziamento o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati.⁽¹⁵⁾

4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo. (16)

4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese^(16-bis).

⁽¹²⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹³⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽¹⁴⁾ Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁽¹⁵⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 e, successivamente, dall'art. 1, comma 17, lett. b), nn. da 1) a 6), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e dall'art. 43, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

⁽¹⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, dall'art. 43, comma 1, lett. c) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

^(16-bis) Comma introdotto dall'art. 43, comma 1, lett. d) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.»

Art. 6

Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici

1. A decorrere dall'esercizio 2014, al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a più regioni, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 7

Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96⁽¹⁸⁾.

2. A decorrere dall'esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 8

Controllo dei rendiconti dei partiti

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro di cui all'articolo 4⁽¹⁹⁾.

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.

10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o

funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

⁽¹⁹⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 9

Parità di accesso alle cariche elettive

1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quinto delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12⁽²⁰⁾.

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Capo III

Disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta

Art. 10

Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta⁽²⁶⁾.

a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di

Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:

a) cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto⁽²¹⁾;

b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno⁽²¹⁾.

3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2⁽²²⁾.

4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.

7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i

lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui⁽¹⁹⁾.

7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁽²³⁾.

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 100.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici⁽²⁴⁾.

9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione⁽²⁵⁾].

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

⁽²¹⁾ Lettera così sostituita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽²²⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽²³⁾ Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽²⁴⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽²⁵⁾ Comma soppresso dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽²⁶⁾ Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 11

Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici ⁽³¹⁾

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici⁽²⁷⁾.

2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui⁽²⁷⁾.

[3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nel limite dell'importo di euro 750 per ciascuna annualità per persona]⁽²⁸⁾.

[4. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati⁽²⁸⁾].

4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917⁽²⁹⁾].

[5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito è tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo⁽²⁸⁾].

6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione⁽³⁰⁾.

7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁽³⁰⁾.

[8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto⁽²⁸⁾].

9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello in-

dicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

⁽²⁷⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽²⁸⁾ Comma soppresso dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽²⁹⁾ Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 141, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽³⁰⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽³¹⁾ Per la proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

⁽³²⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 24 ottobre - 24 novembre 2017, n. 244 (Gazz. Uff. 29 novembre 2017, n. 48, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione.

Art. 11-bis

*Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
in materia di applicazione dell'IMU⁽³³⁾*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222».

⁽³³⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 12

*Destinazione volontaria del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche⁽³⁹⁾*

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4⁽³⁴⁾.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille⁽³⁴⁾.

2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun

anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4⁽³⁵⁾.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti^{(34) (42)}.

3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille^{(35) (41)}.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11⁽⁴⁰⁾.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato⁽³⁶⁾.

6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno^{(37) (38)}.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 mi-

lioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, che ha sostituito gli originari commi 1, 2 e 3 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.

⁽³⁵⁾ Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, che ha sostituito gli originari commi 1, 2 e 3 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.

⁽³⁶⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽³⁷⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽³⁸⁾ Per la soppressione della tariffa postale agevolata di cui al presente comma, vedi l'art. 18, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

⁽³⁹⁾ Per la proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

⁽⁴⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 602, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

⁽⁴¹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 3 aprile 2014.

⁽⁴²⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 maggio 2014.

Art. 13

Raccolte telefoniche di fondi

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13-bis

Giurisdizione su controversie ⁽⁴³⁾

1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

2. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

⁽⁴³⁾ Articolo premesso dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 14

Norme transitorie e abrogazioni

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e

della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è riconosciuto integralmente;

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 14-bis

Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali⁽⁴⁴⁾

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere».

2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: «la sezione regionale di controllo» sono premesse le seguenti: «il collegio istituito presso».

⁽⁴⁴⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 15

Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe

1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia⁽⁴⁵⁾.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti.»

⁽⁴⁵⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 16

Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.⁽⁴⁶⁾

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁶⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

⁽⁴⁷⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 giugno 2014, n. 82762.

Art. 17*Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato*

1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16 del presente decreto, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398⁽⁴⁸⁾.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

⁽⁴⁸⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 17-bis*Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici⁽⁴⁹⁾*

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

⁽⁴⁹⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 18*Disposizioni finali*

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82⁽⁵⁰⁾.

⁽⁵⁰⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 19*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Delibera 6 marzo 2014, n. 107
Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici
e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 2014, n. 71.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante disposizioni in tema di Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

Considerato che i diritti fondamentali della persona devono trovare attuazione anche all'interno delle formazioni sociali ove l'individuo esplica la propria personalità e, tra esse, anche in quelle realtà associative come partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, la cui attività costituisce espressione del diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (artt. 48 e 49 della Costituzione);

Considerato che la menzionata attività deve essere esercitata nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice);

Considerato che il rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice assume particolare rilevanza in relazione all'attività di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, in ragione della complessità, anche organizzativa, che può talora caratterizzare tali strutture associative, rispetto alle quali possono risultare oltremodo avvertite, specie in realtà di grandi dimensioni, specifiche esigenze di chiarezza e certezza in ordine alla complessiva portata delle operazioni di trattamento dei dati personali, che spesso presentano natura sensibile in quanto idonei a rivelare l'orientamento politico degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice);

Considerato che l'attività delle formazioni politiche si indirizza non solo a soggetti con i quali intrattengono rapporti stabili e strutturati - come nel caso degli aderenti - ma anche nei confronti di persone che vengono contattate in vista di consultazioni politiche, amministrative e referendarie, o a fini di selezione dei candidati (cd. «primarie»), senza instaurare con esse relazioni durature e regolari (es. simpatizzanti); ciò, con riferimento non solo a partiti e movimenti politici, ma anche a comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati che, nello svolgimento di campagne elettorali o referendarie, utilizzano numerosi dati personali per l'inoltro di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica al fine di rappresentare ai cittadini le proprie posizioni;

Considerato che si rende necessario richiamare l'attenzione sulla necessità che l'informativa - da rendere, antecedentemente all'inizio del trattamento (art. 13 del Codice), ad aderenti, a soggetti che intrattengono contatti regolari, a simpatizzanti e, nei casi previsti, a destinatari di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica - risulti effettivamente in grado di assicurare l'integrale comprensione delle caratteristiche del trattamento ed il diritto all'autodeterminazione informativa; ciò, al fine di consentire agli interessati di orientare le proprie scelte esprimendo, nei casi previsti, un consenso libero e pienamente consapevole in ordine al trattamento dei propri dati personali (artt. 23 e ss. del Codice) e, comunque, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice;

Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita, si ritiene opportuno intervenire sulla materia al fine di fornire, da un lato, chiarimenti in ordine a taluni adempimenti previsti dal Codice, e, dall'altro, introdurre elementi di semplificazione garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela dei diritti degli interessati;

Considerato che i soggetti sopra menzionati, nello svolgimento delle attività di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, possono utilizzare non solo dati personali relativi a propri aderenti e simpatizzanti, ma anche dati estratti da altre fonti, comprese quelle pubbliche, quali le liste elettorali (art. 51 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice);

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere sempre previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

Considerato che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa va resa all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

Considerato che il Garante, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, come nel caso in cui siano estratti dalle liste elettorali, ha il compito di verificare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporti o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice);

Considerato che, con riferimento ai casi in cui i dati personali utilizzati per lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica non siano raccolti presso l'interessato, le prescrizioni in materia di esonero dall'obbligo di informativa finora adottate dal Garante, caso per caso, e in relazione alle singole iniziative elettorali e referendarie (v. provvedimento del 12 febbraio 2004, nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45, doc. web n. 634369, e del 7 settembre 2005, in *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212, doc. web n. 1165613, e da ultimo il provvedimento del 24 aprile 2013, doc. web n. 2404305) si sono rivelate un adeguato strumento di semplificazione delle modalità per adempiere agli obblighi di legge, avvertite come troppo onerose in rapporto alle garanzie per gli interessati, specie quando i dati sono estratti da fonti pubbliche specificamente dedicate e utilizzate in un breve arco temporale come, ad esempio, le liste elettorali;

Considerato che, alla luce dell'esperienza maturata, si ritiene opportuno intervenire in materia di esonero e di semplificazione dell'informativa con prescrizioni che non abbiano più vigenza provvisoria e circoscritta a determinate consultazioni, ma siano applicabili ogni qual volta si svolgono consultazioni politiche, amministrative o referendarie, o iniziative per

selezione di candidati (cd. «primarie»), nel rispetto di presupposti, condizioni e limiti temporali individuati con il presente provvedimento;

Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita, delle criticità rilevate, anche a seguito dei numerosi quesiti, segnalazioni e reclami pervenuti, il Garante ritiene necessario fornire nuovi contributi in materia con il presente provvedimento, che sostituisce quelli del 12 febbraio 2004 e del 7 settembre 2005 sopra citati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

1. Trattamento dei dati sensibili riguardanti aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico.

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico (ad es., taluni comitati) possono lecitamente utilizzare, senza uno specifico consenso degli interessati (art. 26, comma 4, lett. a), del Codice; autorizzazione n. 3/2013 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni), i dati sensibili riferiti ad aderenti o ad altri soggetti che con gli stessi intrattengono contatti regolari per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati, anzitutto, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In tale cornice, possono dunque essere trattati, senza il consenso dei predetti interessati - purché nell'ambito di attività strettamente funzionali al perseguimento delle relative finalità istitutive o statutarie (ancorché tra queste non espressamente indicate) -, i dati sensibili raccolti, ad esempio, da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico per comunicazioni relative all'attività svolta e alle iniziative che l'organismo intraprende o cui partecipa; per l'adempimento dei propri obblighi o la gestione dei contatti; per consentire la realizzazione di servizi resi dal soggetto politico; per l'invio, anche nell'interesse di singoli candidati, di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. anche par. 5.2); per il recapito di eventuali pubblicazioni.

Il consenso, inoltre, non risulta necessario in tutti gli altri casi di esonero eventualmente applicabili (art. 26, comma 4, del Codice), a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla richiamata autorizzazione generale n. 3/2013.

Il consenso scritto, invece, è richiesto nel caso in cui i dati sensibili degli interessati, in aderenza agli scopi determinati e legittimi perseguiti dal titolare, siano comunicati all'esterno o, qualora necessario, diffusi (art. 26, comma 4, lett. a), del Codice; parr. 2, 5 e 7 dell'autorizzazione n. 3/2013, cit.). Rientra in tali ipotesi, ad esempio, l'eventuale comunicazione dei dati ad altri partiti o movimenti politici appartenenti a una medesima coalizione, come pure la loro eventuale diffusione, a prescindere dalle relative modalità e dagli strumenti utilizzati. Parimenti, necessita del consenso degli interessati, sempre a titolo esemplificativo, l'eventuale comunicazione a terzi da parte di comitati di promotori e sostenitori, dei dati degli aderenti e degli altri soggetti che con essi intrattengono contatti regolari raccolti e trattati nel perseguimento delle proprie finalità istitutive.

Per contro, non costituisce «comunicazione» - e non richiede, quindi, il consenso degli interessati - il dare conoscenza dei dati a soggetti che operano in qualità di responsabili o in-

caricati del trattamento (art. 4, comma 1, lett. l), del Codice). Rientra in tale ipotesi l'eventuale conoscibilità dei dati da parte di soggetti a ciò legittimati in ragione dei compiti concretamente espletati all'interno dell'associazione, del movimento o di altra formazione politica e che siano stati designati in conformità agli artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30 del Codice.

Inoltre, affinché il trattamento possa considerarsi lecito e corretto (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), è necessario che agli interessati venga resa un'idonea e preventiva informativa ai sensi dell'art. 13 dello stesso Codice (profilo rispetto al quale, v., più diffusamente, i successivi par. 3 e 4).

2. Simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori.

I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, nonché da singoli candidati, in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.) possono essere utilizzati solo con il consenso scritto degli interessati e a condizione che nell'informativa rilasciata all'atto del conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le finalità perseguite.

Il consenso al trattamento, invece, non è richiesto (art. 26, comma 4, lett. a), del Codice) qualora il sostegno fornito ad una determinata iniziativa in occasione del conferimento dei dati comporti una particolare forma di "adesione" al soggetto politico, tale per cui, in base allo statuto, all'atto costitutivo o ad altro preesistente complesso di regole, quest'ultimo potrà essere successivamente contattato in vista di ulteriori iniziative compatibili con gli scopi originari della raccolta (per es. di comunicazione politica o propaganda elettorale: art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Tali circostanze dovranno essere adeguatamente evidenziate agli interessati a mezzo della menzionata informativa (cfr. par. 4).

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge (v., ad esempio, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149/2013, come modificato dalla legge n. 13/2014, che prevede l'obbligo per i partiti di trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, nelle ipotesi ivi previste, l'elenco dei rispettivi sovventori), la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati relativi a soggetti che erogano finanziamenti o contributi in favore di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico presuppongono il consenso degli interessati.

3. Modalità di rilascio dell'informativa.

L'informativa, orale o scritta, deve essere resa antecedentemente all'inizio del trattamento, vale a dire prima di procedere alla raccolta dei dati e di effettuare su di essi ulteriori operazioni di trattamento (art. 13, comma 1, del Codice). Ove il trattamento riguardi i dati personali di aderenti o di soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti o altre formazioni a carattere politico, l'informativa deve essere resa all'atto dell'adesione all'organizzazione, ovvero in occasione del primo contatto, fatti salvi eventuali aggiornamenti cui la stessa potrà essere soggetta nel tempo nell'ipotesi in cui dovessero variare gli elementi individuati dal Codice.

In caso di raccolta dei dati in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.), gli interessati dovranno essere informati prima del conferimento dei dati, eventualmente anche a mezzo di appositi modelli affissi in luoghi agevolmente accessibili al pubblico.

Ove i dati personali non siano raccolti presso l'interessato, l'informativa dovrà essere comunque resa a quest'ultimo all'atto della loro registrazione, o, se prevista, non oltre la loro prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice).

Restano ovviamente salve le ipotesi di esonero dall'informativa previste dal presente provvedimento relativamente al trattamento di dati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (cfr. par. 5.1).

4. Contenuti dell'informativa.

4.1. Finalità del trattamento

Le finalità in funzione delle quali i dati di aderenti, simpatizzanti o altri soggetti che intrattengono contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico vengono raccolti e trattati devono essere indicate in forma chiara e puntuale nel testo dell'informativa (art. 13, comma 1, lett. a), b), d), ed f), del Codice). Non è, tuttavia, necessario che l'informativa descriva minuziosamente tutte le singole finalità perseguite, ben potendo queste essere indicate anche in forma sintetica, purché attraverso locuzioni inequivocabili e di immediata comprensione per gli interessati.

In ogni caso, ove tra le varie finalità siano ricomprese - come di solito avviene - anche quelle di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (su cui v. anche par. 5), queste dovranno essere espressamente indicate nell'informativa rilasciata agli interessati, evidenziando anche a tale proposito le presunte modalità di contatto che si intendono utilizzare (es. sms, e-mail, etc.).

4.2. Eventuale ambito di circolazione dei dati personali

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono essere talora caratterizzati da strutture organizzative particolarmente complesse, sia in ragione della propria articolazione territoriale, sia in considerazione della loro possibile adesione a compagini più ampie, di regola finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni (si pensi alle coalizioni o agli organismi che fanno parte di una federazione); in tale specifico contesto è necessario che l'informativa resa agli interessati evidenzi in termini chiari ed esaurienti tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, in modo da evitare che un assetto organizzativo estremamente variegato possa ingenerare negli interessati comprensibili dubbi in ordine ai profili essenziali relativi al trattamento dei dati personali che li riguardano.

In particolare, in presenza di realtà variamente articolate, partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico devono individuare, autonomamente e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati (art. 13, comma 1, lett. d), del Codice), avendo cura di indicarli chiaramente nell'informativa da rendere agli interessati; deve quindi risultare chiaro se i dati personali raccolti potranno formare oggetto di comunicazione a terzi e se questi ultimi, ricorrendone i presupposti, potranno trattarli nelle possibili vesti di autonomi titolari (o co-titolari) del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice).

Devono essere altresì indicati, in forma specifica, gli altri eventuali soggetti che, anche in ragione della ramificazione territoriale dell'organizzazione o della sua eventuale adesione a compagini più ampie, potranno venire a conoscenza, in qualità di responsabili del tratta-

mento, dei dati degli interessati per finalità riconducibili agli scopi statuari perseguiti dal titolare. Qualora, poi, fosse prevista anche la diffusione di detti dati, l'informativa dovrà opportunamente indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni connesse a tale diffusione (es. adempimento a specifiche disposizioni di legge o statutarie).

4.3. Il titolare del trattamento

Correlativamente, particolare attenzione dovrà essere prestata nell'indicare, all'interno dell'informativa, gli estremi identificativi del titolare del trattamento. In presenza di realtà organizzative particolarmente articolate - spesso dotate, a livello territoriale, di una significativa autonomia gestionale e finanziaria - può risultare talora poco agevole individuare l'effettivo titolare o co-titolare del trattamento. Conseguentemente, anche al fine di consentire agli interessati un più agevole esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, andrà accuratamente valutato (anzitutto alla luce delle specifiche circostanze concrete e delle previsioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto in altro complesso di regole preesistenti) in capo a quali soggetti risulti effettivamente incardinato il potere decisionale in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali degli interessati (ivi compresi i profili concernenti gli strumenti utilizzati e la sicurezza: art. 4, comma 1, lett. f), del Codice), sì da poterli coerentemente qualificare quali effettivi titolari o co-titolari del trattamento medesimo.

Da ultimo, merita un richiamo la circostanza che l'informativa dovrà contenere un esplicito riferimento ai diritti di cui all'art. 7 del Codice, e l'indicazione puntuale di almeno un responsabile eventualmente designato anche ai fini del riscontro all'esercizio di detti diritti (art. 13, comma 1, lett. e), e f), dello stesso Codice).

5. Trattamenti particolari: propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

Partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, possono lecitamente trattare dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica in occasione di consultazioni politiche, amministrative o referendarie, di iniziative per selezione di candidati (cd. «primarie»).

I dati personali estratti da fonti «pubbliche» - vale a dire le informazioni contenute in registri, elenchi, atti o documenti detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento - possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice). Nell'ipotesi in cui la fonte sia «pubblica» nel senso anzidetto, occorre rispettare i limiti e le modalità eventualmente stabilite dall'ordinamento per accedere a tali fonti (es. se è richiesta l'identificazione di chi ne chiede copia o se l'accesso è consentito solo in determinati periodi o per determinate finalità) o per utilizzarle (es. obbligo di indicare la fonte dei dati o di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi). In particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimento delle predette finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai seguenti elenchi pubblici:

- liste elettorali detenute presso i comuni, che «possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso» (art. 51 decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177,

- comma 5, del Codice);
- elenco degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con legge 3 agosto 1994, n. 483);
- liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (artt. 1 e ss. decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197);
- elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104);
- elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites, art. 13 legge 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5 legge 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104).

5.1. Esonero dall'obbligo di informare l'interessato in relazione a dati utilizzabili senza consenso

Nel quadro dei principi di semplificazione il Garante ritiene proporzionato, rispetto ai diritti degli interessati, esonerare partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, che utilizzano dati personali estratti dagli elenchi indicati al par. 5 per esclusivi fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, dall'obbligo di rendere l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, durante il limitato arco temporale legato a consultazioni politiche, amministrative o referendarie, a iniziative per selezione di candidati (cd. «primarie»).

In tal modo l'Autorità intende evitare che, nel breve arco temporale in cui si svolgono le consultazioni (politiche, amministrative o referendarie), un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe riguardanti il trattamento dei dati personali da parte di più soggetti impegnati in iniziative di comunicazione politica. Ciò in considerazione del fatto che i messaggi elettorali vengono generalmente inviati per posta all'indirizzo risultante dalle liste elettorali che, per una precisa scelta normativa, costituiscono la fonte privilegiata di dati personali lecitamente utilizzabili per i predetti fini (art. 51 decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice).

Tanto premesso, si ritiene proporzionato esonerare partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, che utilizzano i dati personali sopra indicati, dall'obbligo di cui all'art. 13 del Codice a partire dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse (o dell'eventuale ballottaggio), a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (v. par. 7, *infra*).

Durante i sessanta giorni successivi al termine delle consultazioni (o dell'eventuale ballottaggio), i destinatari del provvedimento possono continuare a trattare, anche mediante la mera conservazione, i dati personali raccolti dagli elenchi sopra indicati per esclusive finalità di comunicazione politica senza rendere l'informativa.

Al termine di tale circoscritto periodo, i soggetti politici possono continuare a trattare i dati personali solo fornendo l'informativa agli interessati, entro i successivi sessanta giorni, nei modi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, oppure avvalendosi del modello di

informativa di cui al par. 6, precisando, in ogni caso, la fonte di acquisizione dei dati personali.

Nel caso in cui l'informativa non venga resa entro il predetto termine, i dati dovranno essere cancellati o distrutti.

5.2. Dati utilizzabili previa informativa e senza il consenso: aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico.

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire previamente uno specifico consenso, i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili ancorché non espressamente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, ovvero strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi (v. art. 26, comma 4, lett. a), del Codice; autorizzazione n. 3/2013 cit.). Al riguardo si richiamano le indicazioni già fornite sull'argomento al par. 1.

5.3. Dati utilizzabili previa informativa e consenso dell'interessato

5.3.1. Iscritti ad organismi associativi a carattere non politico

L'uso di dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica da parte di enti, associazioni ed organismi (es. associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, etc.), che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, non risulta, in linea generale, legittimo, in quanto tale finalità particolare esula di regola da quelle previste nei regolamenti o negli statuti, non essendo connaturate ai fini perseguiti da tali soggetti.

Tuttavia, nella eccezionale ipotesi in cui i predetti soggetti intendano realizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica - in qualità di titolari del trattamento - sono tenuti ad indicare in modo chiaro nell'informativa da rendere già all'atto dell'iscrizione degli interessati, ovvero anche successivamente, l'intenzione di utilizzare i dati personali dei propri iscritti al predetto scopo in modo da acquisire uno specifico consenso (artt. 13 e 23 del Codice).

Pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza, l'informativa deve essere predisposta in modo tale da lasciare agli associati la possibilità di fornire o meno un consenso specifico, autonomo e differenziato rispetto alle ordinarie finalità perseguite dal titolare, in piena libertà e consapevolezza, volto a permettere l'utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione alla ricezione di materiale propagandistico o politico, ovvero alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per le medesime finalità.

È illegittima la prassi, riscontrata in numerosi casi, di utilizzare gli indirizzi in possesso dell'associazione da parte di dirigenti o ex dirigenti di associazioni o addirittura di soggetti estranei ad esse che si candidano a elezioni politiche o amministrative per iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

In tale quadro, enti, associazioni ed organismi non sono tenuti, invece, a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statuari figurino anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. artt. 24, comma, 1, lett. h), e 26, comma 4, lett. a), del Codice e autorizzazione n. 3/2013 cit.). Ciò a condizione, anche in questo caso, che tali finalità, e le modalità di contatto utilizzabili (es. sms, e-mail, etc.), siano previste espressamente nello statuto o nell'atto costitutivo e siano rese note agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.

5.4. Dati non utilizzabili

5.4.1. Fonti pubbliche

A. Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali

Alcune fonti documentali detenute dai soggetti pubblici non sono utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in ragione della specifica disciplina di settore che ne preclude l'acquisizione per il perseguimento dei predetti fini. Ciò avviene in relazione:

- alle anagrafi della popolazione residente (artt. 33 e 34 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2013, n. 109), in quanto i dati degli iscritti non possono essere forniti in forma elaborata di elenchi (es. liste di intestatari di nuclei familiari) dai comuni a soggetti privati per scopi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, neanche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva che intenda utilizzarli ai predetti fini o per intrattenere pubbliche relazioni di carattere personale. Solo le amministrazioni pubbliche possono rivolgere ai comuni una motivata richiesta di rilascio di elenchi per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989). Tale disposizione si applica anche ai comuni, i quali possono utilizzare i dati anagrafici in loro possesso solo per usi di pubblica utilità, tra i quali è ricompresa la comunicazione istituzionale (art. 177, comma 1, del Codice). Resta naturalmente ferma la possibilità per chiunque di ottenere dall'ufficiale di anagrafe i certificati di residenza e stato di famiglia, come previsto dalla disciplina anagrafica (art. 33 decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989);
- agli archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396);
- agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71);
- alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570);
- ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. È infatti illegittima la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista, per un successivo utilizzo a fini politici, di elenchi delle persone che si sono astenute dal voto (es. allo scopo di sollecitare le stesse rispetto a futuri appuntamenti elettorali). Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell'elettore;
- ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;
- agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice);
- agli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha inserito l'art. 6-bis nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

B. Dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Non possono essere utilizzati per propaganda elettorale e connessa comunicazione politica i dati personali resi disponibili sui siti istituzionali dei soggetti pubblici sulla base di obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (legge 18 giugno 2009, n. 69; decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), nonché da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli atti contenenti dati personali pubblicati all'albo pretorio on line, alla pubblicità degli esiti concorsuali, agli atti di attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica.

Ciò, in quanto le forme di diffusione previste dal suddetto quadro normativo, in particolare dalle norme in materia di trasparenza, innovando e riordinando le numerose disposizioni di settore e introducendo specifici obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni, mirano a rafforzare lo strumento della pubblicità a fini di prevenzione della corruzione, nonché di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni. La circostanza che dati personali siano resi pubblicamente conoscibili on line per finalità di trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa non consente che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

C. Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche

Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli uffici di riferimento di fornire notizie utili all'esercizio del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Specifiche disposizioni prevedono, altresì, l'esercizio di tale diritto da parte di consiglieri regionali.

Il predetto diritto di accesso alle informazioni è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso all'esercizio del mandato elettivo; tale finalizzazione esclusiva in ordine all'utilizzo dei dati così ottenuti costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l'accesso e che ne limita la portata.

Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato elettivo, non è lecito, quindi, richiedere agli uffici dell'amministrazione di riferimento la comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi elenchi «dedicati» da utilizzare per attività di comunicazione politica.

Non è parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di cariche pubbliche non elettive e, più in generale, di incarichi pubblici, l'utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

5.4.2. Fonti ulteriori

A. Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura

I dati personali raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa, ovvero nell'ambito dell'attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Tale finalità non è infatti riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).

Ad esempio, non è lecito utilizzare particolari indirizzi o dati raccolti da strutture sanitarie, pubbliche e private, ovvero da singoli professionisti sanitari, nell'ambito delle attività di diagnosi e cura da essi svolte, al fine di veicolare messaggi di comunicazione politica volti a sostenere la candidatura di personale medico o comunque legato alla struttura sanitaria presso la quale l'interessato si è recato per fini di cura.

B. Dati contenuti negli elenchi telefonici

I dati personali degli intestatari di utenze pubblicati negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

L'art. 129 del Codice, in attuazione della disciplina europea e in particolare della direttiva 2002/58/CE, ha individuato nella «mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali» la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma (cartacei o elettronici), ribadendo che il trattamento dei dati inseriti nei predetti elenchi, se effettuato per fini ulteriori e diversi da quelli di comunicazione interpersonale (e, segnatamente, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali), è lecito solo se è effettuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati.

A seguito delle modifiche dell'art. 130 del Codice (come da ultimo emendato dall'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 20 novembre 2009) e dell'istituzione del «Registro pubblico delle opposizioni» (decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178), è stata introdotta una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisire preventivamente il consenso libero, specifico e informato per i trattamenti di dati, effettuati mediante telefonate con operatore, a fini «di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale», salvo che gli interessati non esercitino il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel suddetto «Registro» (opt-out). Tale deroga è limitata alle finalità predette, indicate specificamente dalle disposizioni citate, e non opera per l'utilizzo dei dati personali contenuti nei menzionati elenchi a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

C. Dati reperiti sul web

Anche per quanto riguarda i dati reperiti liberamente sul web deve evidenziarsi il generale divieto di utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Non è lecita la raccolta e il successivo utilizzo - per l'invio, anche a mezzo e-mail, di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda elettorale - di:

- dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software;
- liste di abbonati ad un provider;
- dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa;

- dati ricavati da social network, forum o newsgroup;
- dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.

L'agevole reperibilità di dati personali in Internet (quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica) non autorizza il trattamento di tali dati per qualsiasi scopo, ma soltanto per le finalità sottese alla loro pubblicazione.

5.5. Dati raccolti da terzi e messi a disposizione di soggetti politici

L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo, per esempio società specializzate che mettono a disposizione di partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché di singoli candidati, informazioni relative a numeri di telefonia fissa e mobile, indirizzi e-mail o postali, raccolte in base ad un consenso reso per diversi scopi (compresi quelli di tipo promozionale o commerciale, cd. liste consensate) non esime i predetti soggetti dal verificare, anche con modalità a campione, che il conferente:

- abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica ed abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito all'uso per tali scopi. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati, rispetto alle diverse finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e documentato per iscritto (art. 23, comma 3, del Codice);
- abbia raccolto un consenso specifico in relazione ad alcune particolari modalità di contatto. Tale previsione riguarda i dati relativi agli abbonati a servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile, nonché agli utilizzatori di schede di traffico prepagato, quando il trattamento avvenga mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, chiamate preregistrate, invio di e-mail, telefax, messaggi del tipo mms o sms (art. 130, commi 1 e 2, del Codice). In tali casi il consenso deve riguardare specificamente le modalità di contatto (mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati) e può essere acquisito una tantum, senza possibilità di ricorrere a modalità di silenzio-assenso;
- non abbia violato il principio di finalità del trattamento dei dati, associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi scopi incompatibili (artt. 11 e 61 del Codice).

Inoltre partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati hanno l'onere di verificare che sia stata fornita l'informativa e acquisito il consenso anche in caso di servizi di comunicazione politica curati da terzi, sia che tali soggetti provvedano direttamente all'invio di lettere o messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica utilizzando basi di dati in loro possesso, in qualità di autonomi titolari del trattamento, sia laddove essi agiscano in qualità di responsabili del trattamento. Le verifiche sopra indicate possono essere effettuate, anche avvalendosi della figura del mandatario elettorale (v. artt. 3 e 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515); a tal fine, i menzionati soggetti potranno richiedere altresì che il terzo rilasci apposita dichiarazione attestante l'effettivo adempimento degli obblighi sopra richiamati.

Al fine di individuare correttamente tali posizioni soggettive, si evidenzia che gli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice definiscono il titolare come il soggetto «cui competono ... le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli stru-

menti utilizzati» e che esercita «un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza». Non possono essere considerati titolari autonomi quei soggetti terzi cui, ad una asserita titolarità formale, non corrispondono, in termini concreti, i poteri tassativamente previsti dal Codice per la configurazione e l'esercizio della titolarità, tra i quali quelli di assumere decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento dei dati (per es. quale materiale promozionale diramare e con quali strumenti, e-mail, telefono, corrispondenza postale etc.; l'individuazione dei destinatari della campagna di comunicazione), nonché di esercitare il controllo sul rispetto delle istruzioni impartite e di altre condizioni pattiziate previste aventi riflessi sul trattamento dei dati personali. L'individuazione della titolarità deve tener conto anche «di elementi extracontrattuali, quali il controllo reale esercitato da una parte, l'immagine data agli interessati e il legittimo affidamento di questi ultimi sulla base di questa visibilità» (direttiva 95/46/CE; Gruppo art. 29, Parere 1/2010 sul concetto di «responsabile del trattamento» e «incaricato del trattamento» del 16 febbraio 2010, WP 169). In assenza di tali presupposti, al fine di rendere i trattamenti di dati personali conformi alla disciplina vigente, è necessario che i predetti soggetti esterni preposti allo svolgimento delle campagne di comunicazione politica ricevano una espressa e formale designazione quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Laddove il terzo sia stato designato responsabile del trattamento da uno o più titolari (partiti e movimenti politici, comitati ovvero singoli candidati che perseguono la stessa finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica), può richiedere copia delle liste elettorali per conto dei medesimi ed effettuare, in tale veste, le specifiche operazioni di trattamento per il periodo di tempo necessario al completamento della campagna elettorale (raccolta delle liste elettorali presso i comuni, utilizzazione dei dati per stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni politiche).

Considerato che la relazione tra ciascun committente ed il soggetto terzo può essere inquadrata come rapporto fra titolare e responsabile del trattamento, la designazione del terzo deve avvenire con atto scritto, nel rispetto di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, e deve essere accompagnata da precise istruzioni da parte del titolare, finalizzate al migliore svolgimento dei compiti affidati.

Il responsabile designato potrà trattare solamente i dati personali in concreto effettivamente indispensabili per il perseguimento dei compiti ad esso affidati, rispettando il generale principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), nonché le puntuali istruzioni che il titolare del trattamento deve impartire, anche per ciò che riguarda la sicurezza e l'utilizzo dei dati.

I dati personali così acquisiti e detenuti dal terzo in qualità di responsabile del trattamento non possono essere utilizzati o messi a disposizione di altri committenti che ne facciano successivamente richiesta.

6. Modello di informativa

Tenuto conto della particolare delicatezza dei dati trattati e dei profili di significativa rilevanza evidenziati con il presente provvedimento, l'informativa, ove dovuta, va resa preferibilmente in forma articolata e dettagliata (art. 13, commi 1 e 2, del Codice), adottando formule efficaci e di immediata comprensione per gli interessati.

Nell'ottica di agevolare gli adempimenti previsti dal Codice, si ritiene opportuno predisporre un modello di informativa, utilizzabile dai destinatari del presente provvedimento, nel corso dell'ordinaria attività di contatto con aderenti e simpatizzanti.

L'informativa di seguito riportata, adattabile in funzione delle specifiche circostanze concrete, nonché suscettibile di modifiche e aggiornamenti in relazione alle eventuali evoluzioni nell'organizzazione del soggetto politico o nella gestione del rapporto associativo, potrà essere fornita oralmente o per iscritto, eventualmente inserendola nella modulistica già utilizzata ad altri fini (es. iscrizione al partito, sottoscrizione di petizioni, etc.).

Informativa

(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

«I dati da Lei conferiti (per es. all'atto dell'iscrizione al partito, della sottoscrizione di una petizione) saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, da (indicare il titolare e l'/gli eventuale/i co-titolare/i del trattamento) a fini di (indicare le specifiche finalità) e non saranno comunicati a terzi o resi a loro conoscibili (in alternativa, indicare sinteticamente i soggetti o le categorie di soggetti destinatari dei dati, nell'eventuale veste di responsabili o di autonomi titolari), né diffusi (in alternativa, specificare l'ambito della diffusione).

Il conferimento dei Suoi dati è (specificare se obbligatorio o facoltativo) ed un Suo eventuale rifiuto potrebbe (specificare le conseguenze, es. compromettere l'espletamento di determinate attività).

Le ricordiamo che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (es. accedere in ogni momento ai Suoi dati, chiederne l'origine, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge) rivolgendosi a (indicare le coordinate del titolare o del responsabile, ove designato, per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7).

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, è disponibile presso (indicare il sito web o le modalità per prenderne conoscenza)».

Anche in relazione alle finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, l'informativa - nei casi in cui è dovuta - potrà essere resa avvalendosi del modello sopra riportato.

Quando i dati utilizzati a fini di propaganda elettorale sono acquisiti presso terzi, si ritiene opportuno che l'informativa indichi anche la fonte di acquisizione dei dati (es. «i Suoi dati sono stati acquisiti presso/da...»). Ciò, al fine di assicurare all'interessato l'integrale comprensione delle caratteristiche del trattamento, e, al contempo, evitare che il titolare sia destinatario, in un breve arco temporale, di numerose richieste di accesso in base all'art. 7 del Codice, limitatamente all'origine dei dati.

7. Esercizio dei diritti dell'interessato e altre tutele.

L'interessato, rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento, può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice. Al riguardo, può accedere ai suoi dati personali, chiederne l'origine, l'aggiornamento o la rettifica; ottenere gli estremi identificativi del titolare o del responsabile, l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; infine può richiedere la cancellazione o il blocco dei dati

trattati in violazione di legge, e può opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Con particolare riferimento al trattamento dei dati effettuato a fini di propaganda elettorale e comunicazione politica, l'interessato può in ogni momento opporsi alla ricezione di tale materiale, anche nel caso in cui abbia manifestato in precedenza un consenso informato. In tale ipotesi, il titolare è tenuto a non inviare più all'interessato ulteriori messaggi, anche in occasione di successive campagne elettorali o referendarie; ciò vale anche nel caso in cui i dati personali sono estratti dalle liste elettorali, la cui disciplina prevede espressamente il relativo utilizzo per le finalità considerate (art. 51 decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967 cit.). Tale richiesta potrà, tuttavia, essere accolta limitatamente al trattamento dei dati contenuti nelle liste già raccolte, e non anche in relazione alle attività di comunicazione politica effettuate tramite l'utilizzo di liste elettorali che dovessero essere acquisite in futuro.

Le richieste formulate ai sensi del citato art. 7 del Codice obbligano il titolare del trattamento a fornire un adeguato riscontro nei termini previsti (artt. 8 e 146 del Codice); qualora non venga fornito un riscontro idoneo, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria ovvero presentare un ricorso al Garante (artt. 145 e ss. del Codice).

In ogni caso, laddove l'interessato lamenti un trattamento comunque illecito avente ad oggetto dati personali che lo riguardano, potrà rivolgersi al Garante mediante reclamo circostanziato o segnalazione, con le modalità di cui agli artt. 141 e ss. del Codice.

8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti.

Nel quadro del trattamento di dati personali relativi ad aderenti, a soggetti che intrattengono contatti regolari, a singoli simpatizzanti ovvero a cittadini va posta particolare attenzione alle garanzie e cautele previste dal Codice, in relazione alle varie fasi del trattamento, previste a tutela degli interessati.

Il trattamento di dati personali da parte di partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, non deve, in quanto tale, essere notificato al Garante, non rientrando tra le ipotesi specificamente elencate dall'art. 37 del Codice.

È altresì facoltativo designare uno o più responsabili del trattamento (art. 29 del Codice), mentre è obbligatorio designare le persone fisiche incaricate laddove effettuano operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile (art. 30 del Codice). Occorre, inoltre, adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 e dall'Allegato B) del Codice.

Tutto ciò premesso il Garante

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice, richiama l'attenzione di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico sulla necessità che vengano osservate le modalità di trattamento esplicitate in motivazione (v. parr. 1, 2, 3 e 4), al fine di consentire agli interessati, in particolare, l'esercizio dei propri diritti in ragione di un'effettiva comprensione della tipologia e delle caratteristiche del trattamento e, al contempo, di assicurare l'effettivo adempimento dei doveri che la legge impone in capo ai titolari del trattamento medesimo;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, di conformare il trattamento

dei dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica alle modalità stabilite nel par. 5 del presente provvedimento;

3. ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 154, comma 1, lett. c), del Codice, dispone che partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, ove utilizzino dati personali estratti dagli elenchi pubblici indicati al par. 5:

a) possono prescindere dall'obbligo di rendere previamente l'informativa agli interessati dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse o dell'eventuale ballottaggio, a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (v. par. 7);

b) possono continuare, decorsi i predetti sessanta giorni dal termine della consultazione o dell'eventuale ballottaggio, a trattare (anche mediante la mera conservazione), i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel presente provvedimento, per esclusive finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, solo se informino gli interessati entro i successivi sessanta giorni nei modi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, ovvero avvalendosi del modello di informativa riportato al par. 6;

c) devono cancellare o distruggere i dati nel caso in cui l'informativa non venga resa entro i predetti termini.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2014

Il Presidente e relatore: Soro

Il segretario generale: Busia

Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza
dei partiti e movimenti politici
(art. 1, commi 11-28)

Art. 1

(omissis)

11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 43, comma 3, lett a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da go-

verni o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.

13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 11.

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse;

2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;

2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»;

3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»;

4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «tremila».

19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».

21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo periodo, del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3,

della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13. In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13⁽²⁾.

⁽²⁾ *Comma così modificato dall'art. 43, comma 3, lett b) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34*

22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti

politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013. È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13⁽³⁾.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 43, comma 3, lett c) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 43, comma 3, lett d) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo D.L. 30 aprile 2019, n. 34, i termini di cui all'articolo 1, comma 28 -bis, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

(omissis)

**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Delibera 28 marzo 2019, n. 94/19/CONS.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
fissata per il giorno 26 maggio 2019**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito denominato Testo unico;

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante “Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”;

VISTA la delibera n.223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO l’Atto del 20 settembre 1976 relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 2002/722/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 e da ultimo dalla Decisione del Consiglio 2018/994;

VISTA la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante “Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo”, come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento

europeo spettanti all'Italia" e dalla legge 22 aprile 2014, n. 65, recante "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014";

VISTA la decisione n. 2018/767/UE, Euratom del 22 maggio 2018 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono state fissate nei giorni compresi tra il 23e il 26 maggio 2019 le elezioni dei membri del Parlamento europeo;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione europea del 14 febbraio 2018 sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019;

VISTA la Decisione 2018/937 del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

DELIBERA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, e si riferiscono alla campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista per il giorno 26 maggio 2019.

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti dell'emittenza privata -intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali

di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2

Soggetti politici

1. Ai fini del successivo Capo I del titolo II, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa all'Autorità entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) il Gruppo Misto della Camera dei Deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere precedenti a), b), c) che di volta in volta rappresentano i due Gruppi.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, si intendono per soggetti politici:

a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente lett. a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

CAPO I

Disciplina delle trasmissioni dell'emittenza nazionale

Art. 3

Ripartizione degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura

della campagna elettorale, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile è ripartito per il settanta per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) e per il trenta per cento tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), in proporzione alla loro consistenza parlamentare;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario, tra tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni ciclo di due settimane. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Nelle trasmissioni di comunicazione politica deve essere assicurata, inoltre, un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza di quattordici giorni all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, tramite posta elettronica certificata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate, ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui

al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito” con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente medesima, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EE, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, tramite posta elettronica certificata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lett. a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EE, reso disponibile nel sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni, salvi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b). A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EE, reso disponibile nel sito web dell'Autorità.

Art. 6

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell'Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata. In particolare, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali.

4. In ossequio al dettato dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

5. Qualora il format della trasmissione preveda interventi a sostegno di una tesi rilevante ai fini dell'agenda politica, è necessario garantire uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di punti di vista alternativi sugli stessi temi allo scopo di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, garantendo altresì la verifica di dati emersi dal confronto.

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma - anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico di cui al comma 5 dell'art. 8 - così da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'art. 2 e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

9. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali suppletive e amministrative fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive hanno pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale. In particolare, a seconda che le tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per le elezioni europee o delle campagne elettorali per le elezioni amministrative e suppletive, il contraddittorio ed il confronto dialettico devono essere realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione, onde assicurare condizioni di effettiva parità di trattamento. Ciò rileva, in particolare, per i programmi di approfondimento informativo, nei quali le emittenti devono prestare la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici invitati e nei temi trattati, affinché non si determinino, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o l'altra delle anzidette campagne elettorali.

10. Qualora le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra i capi delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto

può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

Art. 8

Attività di monitoraggio e criteri di valutazione

1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.

2. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorità effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto.

3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente tenuto anche conto delle diverse fasce orarie del palinsesto.

4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all'art. 7 e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nonché, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l'Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico tenendo anche conto dell'agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici.

5. L'Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto dei seguenti elementi:

- del format, in particolare delle modalità di realizzazione del contraddittorio, a seconda che il programma preveda un dibattito, con la presenza di esponenti di forze politiche distinte, oppure un'intervista singola;
- del tipo di intervento a seconda se la partecipazione del soggetto politico avviene in diretta (studio o collegamento esterno) o si tratta di un intervento registrato che non consente un confronto dialettico;
- della periodicità di ciascun programma;
- dell'argomento trattato, con particolare riferimento alla trattazione di temi che riguardino le elezioni europee o amministrative, tenendo anche conto dell'agenda politica del periodo

oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei programmi anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici.

6. Il direttore di testata deve assicurare l'alternanza e la parità, anche di genere, tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo elettorale, e dà previa comunicazione all'Autorità del calendario delle presenze.

7. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzia uno squilibrio tra i empi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parità di trattamento, anche con riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto, l'Autorità ordina all'emittente di procedere al riequilibrio in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo.

8. Nelle ultime quattro settimane la verifica di cui ai commi 4 e 5 viene effettuata settimanalmente.

9. I dati di monitoraggio sono resi pubblici sul sito internet dell'Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.

10. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni recate dal presente provvedimento, l'Autorità tiene conto di eventuali rifiuti dei soggetti politici a partecipare a programmi di approfondimento informativo, laddove attestati dall'emittente.

Art. 9

Programmi diffusi all'estero

1. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa, ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima circoscrizione e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

2. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

Art. 10

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.

CAPO II

Disciplina delle trasmissioni relative all'emittenza locale

Art. 11

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti radiofoniche e televisive locali intendono trasmettere tra l'entrata in

vigore della presente delibera e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza di due settimane dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, tramite posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 12

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti televisive e radiofoniche locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sullo stesso palinsesto televisivo o radiofonico;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 13

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/1/EE resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, tramite posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni il documento di cui alla lett. a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successivamente apportata al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/2/EE resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo telefax, alle emittenti locali e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 14

Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e se-

condo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.

3. A tal fine le emittenti televisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente.

Art. 15

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza l'emittente è autorizzata a trasmettere contenuti audiovisivi o radiofonici alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 16

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Nel periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che sul proprio sito web, se esistente, e presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo fisico e quello di posta certificata, il numero telefonico e di fax, è consultabile, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, un documento concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressioni per tutta la loro durata la seguente dicitura: "messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 17

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel presente Capo II e nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 18

Programmi di informazione trasmessi dall'emittenza televisiva e radiofonica locale

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-

quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all'art. 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

CAPO III

Disposizioni particolari

Art. 19

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 20

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come propri organi ufficiali.

Art. 21

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del-

l'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente provvedimento.

TITOLO III STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 22

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali devono essere riconosciute le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine na-

zionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 23

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

2. Ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ammesse come forme di messaggi politici elettorali, comunicati che consistano in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, manifesti di presentazione dei gruppi di candidati e/o dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Art. 24

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata ovvero ancora che risulti indicato come tale nello statuto o in altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di liste e candidati.

TITOLO IV SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 25

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto

dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.

3. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad una verifica campionaria in merito all'effettiva esecuzione del sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle avvenute modalità di contatto e di risposta degli intervistati, nonché della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilità. In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:

a) la popolazione di riferimento, la lista da cui è stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unità campionarie;

b) rappresentatività del campione, inclusa l'indicazione del margine di errore e del livello di confidenza;

c) qualora i risultati pubblicati derivino dall'integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni:

i) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio;

ii) il metodo utilizzato per l'integrazione dei diversi risultati;

iii) il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.

4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi resi noti attraverso la pubblicazione del provvedimento di accertamento sul sito web dell'Autorità.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,

trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 27

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. In particolare, per quel che concerne l'emittenza nazionale, la Guardia di Finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l'Autorità. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della segnalazione entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti l'emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. I procedimenti sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla de-

nuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte del soggetto nei cui confronti si procede che deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, preferibilmente tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all'Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza. L'Autorità provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della predetta documentazione.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. L'emittenza privata e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. Qualora il provvedimento dell'Autorità riguardi il divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge 28 del 2000, oltre alla pubblicazione del messaggio di violazione è necessaria, quando richiesta, anche la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa.

16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l'art. 16 della legge 24

ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO E SOCIAL NETWORK

Art. 28

Tutela del pluralismo sulle piattaforme di condivisione di video

1. Nell'ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali è assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l'adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online.

2. L'Autorità promuove, mediante procedure di autoregolamentazione, l'adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati.

3. Le piattaforme si impegnano ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

La presente delibera è altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

**Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.**

Provvedimento 2 aprile 2019, n. 5

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
fissata per il 26 maggio 2019**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi:

premesso

che con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati indetti per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito RAI) e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;

f) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interessi” considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI quanto segue:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5

della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 26 maggio 2019.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Al fine di contrastare la sotto rappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari

opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Art. 3

Disciplina dei soggetti aventi diritto alle trasmissioni di comunicazione politica

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale come disciplinate nella presente delibera.

2. Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, alle trasmissioni di comunicazioni politica di cui al comma 1 è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, alle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo

giorno precedente le votazioni.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format

del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5

Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la transmis-

sione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Art. 6

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, evitando di norma la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70% in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) e per il 30% tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), in proporzione alla loro forza parlamentare.

3. Le tribune sono trasmesse di norma dalla sede della RAI di Roma.

4. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

5. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

6. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

8. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

9. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 14.

Art. 7

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette sulle reti nazionali i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3; 3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

Interviste dei rappresentanti nazionali di lista

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette interviste della durata unitaria di cinque minuti. Le interviste, diffuse con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti, sono trasmesse tra le ore 22.30 e le ore 23.30, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d).

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

7. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Art. 9

Confronti elettorali dei rappresentanti nazionali di lista

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto e procedendo a ritroso dall'ultimo giorno di campagna elettorale, una serie di confronti elettorali riservati ad almeno tre rappresentanti nazionali di lista o altri candidati da essi delegati e dedicati all'analisi di tematiche incentrate sull'attualità politica in vista delle elezioni. Qualora nella stessa serata sia trasmesso più di un confronto, le trasmissioni devono essere consecutive; l'ordine di trasmissione dei confronti elettorali è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per primi i confronti elettorali dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

2. Ciascun confronto ha una durata di trenta minuti ed è trasmesso tra le ore 21 e le ore 23, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti.

3. Le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei confronti elettorali sono individuate dalla RAI, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. I confronti sono trasmessi di norma in diretta e sono organizzati in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati.

5. Ai confronti elettorali di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Le modalità applicative sono definite ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

Art. 10

Programmi per l'accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al termine di efficacia della presente delibera.

Art. 11

Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste

dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 12

Trasmissioni televideo per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 13

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto.

2. La RAI pubblica sul proprio sito web con frequenza quotidiana e con modalità tali da renderli scaricabili, per i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c):

- a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna;
- b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza anche del genere;
- c) l'ascolto di ciascun programma.

3. La RAI pubblica sul proprio sito web il venerdì con frequenza settimanale e con modalità tali da renderli scaricabili:

- a) il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e b) programmate la settimana successiva;
- b) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna, in forma aggregata e in percentuale, per tutto il periodo elettorale, dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14

Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o co-

munque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2019

Il Presidente BARACHINI

Normativa comunitaria

Decisione del Consiglio 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom. Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U.C.E. 8 ottobre 1976, n. L 278.

⁽²⁾ Entrato in vigore il 1° luglio 1978.

⁽³⁾ Si riporta solamente l'atto allegato alla presente decisione.

⁽⁴⁾ Nel presente Atto, a eccezione dell'articolo 13, i termini «rappresentante» o «rappresentante del Parlamento europeo» sono sostituiti da «membro del Parlamento europeo», in base all'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3. I termini suddetti non sono riportati in modifica al presente Atto poiché, nel testo non vi è corrispondenza con le modifiche disposte.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

^(4/a) Per le modifiche al presente provvedimento, vedi la Decisione 13 luglio 2018, n. 2018/994/UE/Euratom, la cui data di entrata in vigore sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 1⁽⁵⁾

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

⁽⁵⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Art. 2⁽⁶⁾

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

⁽⁶⁾ Articolo sostituito, inizialmente dall'articolo 10 del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ed, in seguito, dall'articolo 10 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, dalla decisione del Consiglio 93/81/Euratom/CECA/CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 11 dell'atto di adesione all'Unione europea di Svezia, Finlandia, Austria e Norvegia (così come modificato dall'articolo 5 della decisione del Consiglio dell'Unione europeo recante adattamento di tale ultimo atto a seguito della mancata adesione della Norvegia). Da ultimo l'ex articolo 2 è stato sostituito dagli attuali articoli 2, 2-bis e 2-ter, in base all'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Art. 2-bis⁽⁷⁾

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi.

⁽⁷⁾ Articolo sostituito, inizialmente dall'articolo 10 del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ed, in seguito, dall'articolo 10 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, dalla decisione del Consiglio 93/81/Eura-

tom/CECA/CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 11 dell'atto di adesione all'Unione europea di Svezia, Finlandia, Austria e Norvegia (così come modificato dall'articolo 5 della decisione del Consiglio dell'Unione europea recante adattamento di tale ultimo atto a seguito della mancata adesione della Norvegia). Da ultimo l'ex articolo 2 è stato sostituito dagli attuali articoli 2, 2-bis e 2-ter, in base all'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Art. 2-ter⁽⁸⁾

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.

⁽⁸⁾ *Articolo sostituito, inizialmente dall'articolo 10 del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ed, in seguito, dall'articolo 10 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, dalla decisione del Consiglio 93/81/Euratom/CECA/CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 11 dell'atto di adesione all'Unione europea di Svezia, Finlandia, Austria e Norvegia (così come modificato dall'articolo 5 della decisione del Consiglio dell'Unione europea recante adattamento di tale ultimo atto a seguito della mancata adesione della Norvegia). Da ultimo l'ex articolo 2 è stato sostituito dagli attuali articoli 2, 2-bis e 2-ter, in base all'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.*

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Art. 3⁽⁹⁾

[1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni]⁽¹⁰⁾.

1. Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, seconda comma⁽¹¹⁾.

2. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1⁽¹²⁾.

⁽⁹⁾ *Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.*

⁽¹⁰⁾ *Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.*

⁽¹¹⁾ *Paragrafo così rinumerato e modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.*

⁽¹²⁾ *Paragrafo così rinumerato e modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.*

Art. 4⁽¹³⁾

1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo,

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee⁽¹⁴⁾.

⁽¹³⁾ *Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.*

⁽¹⁴⁾ *Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.*

Art. 5

[La carica di rappresentante all'Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro]⁽¹⁵⁾.

(15) Abrogato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Art. 6⁽¹⁶⁾

1. La carica di rappresentante all'Assemblea è incompatibile con quella di:
 - membro del governo di uno Stato membro;
 - membro della Commissione delle Comunità europee;
 - giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado⁽¹⁷⁾;
 - membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea⁽¹⁸⁾;
 - membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - mediatore delle Comunità europee⁽¹⁹⁾;
 - [membro del Comitato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o]⁽²⁰⁾ membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
 - membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono [la Comunità europea del carbone e dell'acciaio]⁽²¹⁾, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diritto di gestione amministrativa;
 - membro del Consiglio d'amministrazione, del Comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
 - funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea⁽²²⁾.
2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.
In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:
 - i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,
 - i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo⁽²³⁾.
3. Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7⁽²⁴⁾.
4. I rappresentanti all'Assemblea ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 12⁽²⁵⁾.

⁽¹⁶⁾ Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

⁽¹⁷⁾ Trattino così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽¹⁸⁾ Trattino aggiunto dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽¹⁹⁾ Trattino aggiunto dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽²⁰⁾ Termini soppressi dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽²¹⁾ Termini soppressi dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽²²⁾ Trattino così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽²³⁾ Paragrafo inserito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽²⁴⁾ Paragrafo così rinumerato e modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽²⁵⁾ Paragrafo così rinumerato e modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Art. 7⁽²⁶⁾

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

⁽²⁶⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Art. 8⁽²⁷⁾

Per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea ciascun elettore può votare una sola volta.

⁽²⁷⁾ Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Art. 9⁽²⁸⁾

1. L'elezione per l'Assemblea ha luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva⁽²⁹⁾.

2. Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1⁽³⁰⁾.

[3. Qualora uno Stato membro adotti per l'elezione all'Assemblea uno scrutinio a due turni, il primo turno dovrà avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1]⁽³¹⁾.

⁽²⁸⁾ Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

⁽²⁹⁾ Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽³⁰⁾ Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽³¹⁾ Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Art. 10⁽³²⁾

1. Periodo elettorale, è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea⁽³³⁾.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea, fissa, almeno un

anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi al periodo di cui al comma precedente⁽³⁴⁾.

3. Fatti salvi [l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio]⁽³⁵⁾, l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale⁽³⁶⁾.

4. L'Assemblea uscente decade al momento della prima sessione della nuova Assemblea.

⁽³²⁾ Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

⁽³³⁾ Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽³⁴⁾ Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽³⁵⁾ Termini soppressi dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

⁽³⁶⁾ Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Art. 11⁽³⁷⁾

[Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1]⁽³⁸⁾, l'Assemblea verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, essa prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

⁽³⁷⁾ Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

⁽³⁸⁾ Termini soppressi dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Art. 12⁽³⁹⁾

1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.

⁽³⁹⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Art. 13⁽⁴⁰⁾

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, de-

liberando all'unanimità su proposta dell'Assemblea e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una Commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea.

⁽⁴⁰⁾ Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Art. 14

[L'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 138, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nonché l'articolo 108, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica decadono alla data della sessione tenuta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della prima Assemblea eletta in applicazione del presente atto]⁽⁴¹⁾.

⁽⁴¹⁾ Abrogato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Art. 15⁽⁴²⁾

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. Gli allegati II e III formano parte integrante del presente atto.

⁽⁴²⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.
Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Art. 16⁽⁴³⁾

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

⁽⁴³⁾ Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Allegato I

[Le autorità danesi possono stabilire le date in cui si procederà, in Groenlandia, alle elezioni dei membri dell'Assemblea]⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴⁴⁾ Abrogato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Allegato II⁽⁴⁵⁾

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

⁽⁴⁵⁾ Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

Dichiarazione ad articolo 13

Allegato III⁽⁴⁶⁾

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della Commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975.

Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania

[Il governo della Repubblica federale di Germania dichiara che l'atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo è applicabile anche al Land di Berlino.

Tenendo conto dei diritti e responsabilità della Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, la Camera dei deputati di Berlino eleggerà i rappresentanti per i seggi che, nei limiti del contingente della Repubblica federale di Germania, spettano al Land di Berlino]⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁶⁾ Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

⁽⁴⁷⁾ Dichiarazione soppressa dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

**Decisione 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom
che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti
al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione
76/787/CECA/CEE/Euratom**

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U.C.E. 21 ottobre 2002, n. L 283.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 190, paragrafo 4,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare
l'articolo 108, paragrafi 3 e 4,

visto il progetto del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno procedere ad una modifica dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto onde consentire l'elezione a suffragio universale diretto conformemente a principi comuni a tutti gli Stati membri, pur lasciando a questi ultimi la possibilità di applicare le rispettive disposizioni nazionali per gli aspetti non disciplinati dalla presente decisione.

(2) Per migliorare la leggibilità dell'atto quale modificato dalla presente decisione, si ritiene opportuna una nuova numerazione delle sue disposizioni al fine di una consolidazione più chiara,

ha adottato le seguenti disposizioni di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali,

⁽²⁾ Pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 1998, n. C 292.

⁽³⁾ Parere reso il 12 giugno 2002.

Art. 1

L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (in seguito denominato: «Atto del 1976») è modificato in base alle disposizioni del presente articolo:

1) Nell'Atto del 1976, a eccezione dell'articolo 13, i termini «rappresentante» o «rappresentante del Parlamento europeo» sono sostituiti da «membro del Parlamento europeo»:

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente⁽⁴⁾:

3) l'articolo 2 è sostituito dai seguenti articoli⁽⁴⁾:

4) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2;

b) al nuovo paragrafo 1, «Tale periodo quinquennale» è sostituito da «Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo»;

c) al nuovo paragrafo 2, il riferimento al «paragrafo 2» è sostituito dal riferimento al «paragrafo 1»;

- 5) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente⁽⁴⁾:
- 6) l'articolo 5 è abrogato;
- 7) l'articolo 6 è modificato nel modo seguente:
 - a) al paragrafo 1:
 - i) al termine del terzo trattino, è aggiunto «o del Tribunale di primo grado»;
 - ii) fra l'attuale terzo e quarto trattino, è aggiunto il seguente trattino⁽⁴⁾:
 - iii) fra l'attuale quarto e quinto trattino, è aggiunto il seguente trattino⁽⁴⁾ :
 - iv) all'attuale quinto trattino, è soppresso «membro del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o»;
 - v) all'attuale sesto trattino, «la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,» è soppresso;
 - vi) l'attuale ottavo trattino è sostituito dal seguente⁽⁴⁾:
 - b) dopo il paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente e gli attuali paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 3 e 4⁽⁴⁾:
 - c) al nuovo paragrafo 3, «fissare» è sostituito da «estendere» e il riferimento all'«articolo 7, paragrafo 2» è sostituito dal riferimento all'«articolo 7»;
 - d) al nuovo paragrafo 4 il riferimento ai «paragrafi 1 e 2» è sostituito dal riferimento ai «paragrafi 1, 2 e 3»;
 - 8) l'articolo 7 è sostituito dal seguente⁽⁴⁾:
 - 9) l'articolo 9 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, «alla data fissata» è sostituito da «alla data e alle ore fissate»;
 - b) al paragrafo 2, «Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto» è sostituito da «Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo»;
 - c) il paragrafo 3 è soppresso;
 - 10) l'articolo 10 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, «periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1» è sostituito da «periodo elettorale»;
 - b) al paragrafo 2, secondo comma, «fissa un altro periodo che, al massimo, può essere anteriore... di un mese» è sostituito da «fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi»;
 - c) al paragrafo 3 «l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio» è soppresso, «Comunità economica europea» è sostituito da «Comunità europea» e «periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1» è sostituito da «periodo elettorale»;
- 11) all'articolo 11 «Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1» è soppresso;
- 12) l'articolo 12 è sostituito dal seguente⁽⁴⁾:
- 13) l'articolo 14 è abrogato;
- 14) l'articolo 15 è sostituito dal seguente⁽⁴⁾:
- 15) l'allegato I è abrogato;
- 16) all'allegato III la dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania è soppressa.

⁽⁴⁾ Il testo omesso è riportato in modifica alla decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom.

Art. 2

1. Agli articoli e agli allegati dell'Atto del 1976, quali modificati dalla presente decisione, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato della presente decisione, che ne costituiscono parte integrante.

2. I riferimenti incrociati ad articoli e ad allegati nell'Atto del 1976 sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti a tali articoli e alle loro suddivisioni contenuti nei trattati comunitari.

3. I riferimenti agli articoli dell'Atto del 1976 contenuti in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli articoli dell'Atto del 1976 secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta dalla presente decisione.

Art. 3

1. Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'adozione delle disposizioni della presente decisione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle rispettive procedure nazionali.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio Il Presidente J. Matas I Palou

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Consiglio La Presidente M. Fischer Boel

Allegato

Tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 2 della decisione 2002/772/CE/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 recante modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom

Numerazione precedente

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 2A
Articolo 2B
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5 (soppresso)

Nuova numerazione

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
-

Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14 (soppresso)
Articolo 15
Allegato I (soppresso)
Allegato II
Allegato III

Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
-
Articolo 15
-
Allegato I
Allegato II

**Decisione del consiglio 13 luglio 2018, n. 2018/994/UE/Euratom
che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo
a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE,
Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976**

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U.U.E. 16 luglio 2018, n. L 178.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) L'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto («atto elettorale»), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, è entrato in vigore il 1° luglio 1978 ed è stato successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom.

(2) Si rendono necessarie varie modifiche all'atto elettorale.

(3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona in data 1° dicembre 2009, il Consiglio deve stabilire, secondo una procedura legislativa speciale, le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

(4) La trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili sono importanti per innalzare il livello di coscienza politica europea e per assicurare una solida affluenza alle urne ed è auspicabile che i cittadini dell'Unione siano informati con largo anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo sui candidati che si presentano a tali elezioni e sull'affiliazione di partiti politici nazionali a un partito politico europeo.

(5) Al fine di incoraggiare la partecipazione degli elettori alle elezioni del Parlamento europeo e di sfruttare appieno le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, gli Stati membri potrebbero prevedere, tra l'altro, la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet garantendo nel contempo, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

(6) I cittadini dell'Unione hanno il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, in particolare votando o candidandosi alle elezioni del Parlamento europeo.

(7) Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo,

(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'atto elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'atto elettorale è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione con sistema proporzionale, a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile.

2. Gli Stati membri possono consentire lo scrutinio di lista con voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri possono prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. A livello nazionale, tale soglia non può essere superiore al 5 % dei voti validamente espressi.

2. Gli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista prevedono una soglia minima per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi. Tale soglia non è inferiore al 2 % né superiore al 5 % dei voti validamente espressi nella circoscrizione di cui trattasi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 2 al più tardi per le elezioni del Parlamento europeo successive alle prime elezioni che si tengono dopo l'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio^(*).

^(*) Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1).»;

3) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3 bis

Qualora le disposizioni nazionali prevedano una data limite per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, tale data limite è di almeno tre settimane prima della data fissata dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per tenere le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 3 ter

Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.»⁽²⁾;

4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.»;

5) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.»;

6) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 9 ter

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al paragrafo 1 comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio⁽¹⁾ riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

⁽¹⁾ Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).»

⁽²⁾ Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2018, n. 310 Serie L.

Art. 2

1. La presente decisione è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1⁽³⁾.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente
H. LÖGER

⁽³⁾ La data di entrata in vigore della decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Appendice

D.P.R. 22 marzo 2019.
Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea (UE, Euratom) 2018/767 del 22 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L129/76 del 25 maggio 2018, relativa alla fissazione del periodo, dal 23 al 26 maggio 2019, in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati per il giorno di domenica 26 maggio 2019.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 22 marzo 2019

MATTEARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei Ministri

D.P.R. 22 marzo 2019.
**Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto proprio decreto in data odierna con il quale i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti sono stati convocati per il giorno di domenica 26 maggio 2019;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

Vista la decisione del Consiglio europeo 2018/937/UE del 28 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 I/1 del 2 luglio 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito della legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2019

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
SALVINI, Ministro dell'interno

Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni
per l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia

Circoscrizioni	Popolazione di ogni circoscrizione determinata in base al censimento generale del 9 ottobre 2011	Quoziente: 782.022		Numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione
		Quozienti interi spettanti a ciascuna circoscrizione	Resti di ogni circoscrizione	
I. - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	15.765.567	20	125.127	20
II. - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	11.447.805	14	499.497*	15
III. - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	11.600.675	14	652.367*	15
IV. - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	13.977.431	17	683.057*	18
V. - Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	6.642.266	8	386.090	8
Totali	59.433.744	73		76

N.B. - E' contraddistinto con un asterisco (*) il più alto resto in base al quale viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.

